



Scheda tematica

Commercio elettronico e obbligazioni contrattuali

Premessa

La regolamentazione del commercio elettronico costituisce l'aspetto centrale della direttiva 2000/31/CE ¹ relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, che stabilisce le norme vertenti sul regime di stabilimento e di informazione dei prestatori di servizi della società dell'informazione, nonché sulla responsabilità dei prestatori intermediari.

Tuttavia, il commercio elettronico riguarda una varietà di settori della vita economica che esulano dalla regolamentazione di detta direttiva, come i giochi d'azzardo, le questioni relative ad accordi o pratiche disciplinati dal diritto delle intese nonché il settore tributario (v. articolo 1, paragrafo 5, della direttiva sul commercio elettronico, concernente gli obiettivi e il campo d'applicazione di detta direttiva). Parimenti, i diritti d'autore e i diritti connessi, i diritti dei marchi, la tutela dei consumatori e la protezione dei dati personali rientrano nel settore del commercio elettronico, ma sono disciplinati da una serie di direttive e di regolamenti specifici.

La presente scheda tematica fornisce una panoramica della giurisprudenza pronunciata in materia sino al 30 aprile 2024. A tal fine, essa classifica le principali sentenze riguardanti tale gamma di settori in due sezioni, da un lato, gli aspetti relativi alle obbligazioni contrattuali tra le parti e, dall'altro, il quadro giuridico che disciplina il commercio elettronico.

Nell'ambito della presente scheda, sono state prese in considerazione le sentenze della Corte ritenute di maggior importanza in materia, pronunciate in prevalenza dalla Grande Sezione.

¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)(GU 2000, L 178, pag. 1).

Elenco degli atti normativi considerati

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 1999, L 336, pag. 21).

Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).

Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU 2015, L 310, pag. 1 e rettifica in GU 2016, L 27, pag. 14).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).

DIRETTIVE

Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 2005/29/CE (GU 1984, L 250, pag. 17).

Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74).

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11).

Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45 e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21).

Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30).

Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).

Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92).

DECISIONI

Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU 2000, L 215, pag. 7).

Decisione della Commissione del 5 febbraio 2010 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, L 39, pag. 5), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU 2016, L 344, pag. 100).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).

Indice

PREMESSA	3
ELENCO DEGLI ATTI NORMATIVI CONSIDERATI	4
I. RAPPORTI CONTRATTUALI TRA LE PARTI	9
1. Conclusione del contratto	9
2. Legge applicabile/competenza giurisdizionale	13
3. Tutela dei consumatori	19
4. Protezione dei dati personali	25
5. Diritto d'autore	55
II. QUADRO GIURIDICO CHE DISCIPLINA IL COMMERCIO ELETTRONICO	68
1. Pubblicità	68
2. Responsabilità dei prestatori intermediari	81
3. Diritto della concorrenza	88
4. Vendita di medicinali e di dispositivi medici online	95
5. Giochi d'azzardo	100
6. Economia della condivisione	103
7. IVA	110

I. Rapporti contrattuali tra le parti

1. Conclusione del contratto

Sentenza del 5 luglio 2012, Content Services (C-49/11, [EU:C:2012:419](#))

La società Content Services, tramite una succursale a Mannheim (Germania), proponeva diversi servizi online sul suo sito Internet, redatto in lingua tedesca e accessibile anche in Austria. In particolare, si trattava di un sito attraverso il quale era possibile scaricare software gratuiti o versioni di prova di software a pagamento. Prima di registrarsi, gli internauti dovevano compilare un modulo di iscrizione e contrassegnare una casella con un segno di spunta per dichiarare di accettare le condizioni generali di vendita e rinunciare al diritto di recesso.

Tali informazioni non erano direttamente mostrate agli internauti. Questi ultimi potevano tuttavia visualizzarle cliccando su un link presente nella pagina di stipulazione del contratto. Tale stipulazione non poteva avvenire senza che la casella fosse stata contrassegnata. Successivamente, l'internauta riceveva dalla Content Services un messaggio e-mail che non conteneva informazioni sul diritto di recesso, ma nuovamente un link per visualizzarle. L'Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha sottoposto alla Corte una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE². Detto giudice ha chiesto se rispondesse al suo dettato una prassi commerciale consistente nel rendere accessibili al consumatore le informazioni richieste da tale norma solamente attraverso un collegamento ipertestuale a un sito Internet dell'impresa interessata.

Secondo la Corte, l'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che tale prassi commerciale non risponde al suo dettato, in quanto tali informazioni non sono né «fornite» da tale impresa né «ricevute» dal consumatore e in quanto un sito Internet non può essere considerato un «supporto duraturo».

Infatti, il consumatore deve ricevere conferma di dette informazioni, senza che sia richiesto un comportamento attivo da parte sua. Inoltre, perché sia considerato un supporto duraturo, un sito Internet deve garantire al consumatore, analogamente a un supporto cartaceo, il possesso delle informazioni menzionate in detta disposizione per consentirgli di far valere, all'occorrenza, i suoi diritti. A tal fine, deve consentire al consumatore di conservare le informazioni indirizzate a lui personalmente, garantire l'assenza di alterazione del loro contenuto nonché la loro accessibilità per un congruo periodo ed offrire al consumatore la possibilità di riprodurle identiche.

² Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

Sentenza del 25 gennaio 2017, BAWAG (C-375/15, EU:C:2017:38)

La banca BAWAG, che esercitava la sua attività nel territorio austriaco, utilizzava una clausola contrattuale standard ai fini dell'adesione dei consumatori ai servizi bancari online («e-banking»).

Secondo detta clausola, «le informazioni e le spiegazioni che la banca deve fornire al cliente o mettere a sua disposizione sono trasmesse per posta o per via elettronica, nell'ambito dell'e-banking». Le informazioni potevano essere trasmesse attraverso un sistema di messaggistica integrato nei conti online. I consumatori potevano consultare, riprodurre e scaricare i messaggi di posta elettronica. I messaggi situati nei conti online «e-banking» vi rimanevano senza subire modifiche e non venivano cancellati per un periodo di tempo adeguato ai fini dell'informazione di tali consumatori, cosicché potevano essere consultati e riprodotti in maniera identica per via elettronica oppure stampati. Tuttavia, i consumatori non erano informati, per altra via, della ricezione di un nuovo messaggio di posta elettronica.

L'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha adito la Corte in via pregiudiziale per appurare se l'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2007/64/CE³, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, della medesima direttiva, debba essere interpretato nel senso che un'informazione trasmessa a mezzo di una casella di posta elettronica integrata nella piattaforma di una banca online sia «fornita su un supporto durevole».

Secondo la Corte, si deve ritenere che taluni siti Internet debbano essere qualificati come «supporti durevoli», ai sensi dell'articolo 4, punto 25, di detta direttiva.

Tuttavia, le modifiche del contratto quadro, trasmesse dal prestatore di servizi di pagamento all'utente di tali servizi a mezzo di una casella di posta elettronica, possono essere considerate fornite su un supporto durevole soltanto qualora ricorrano le seguenti due condizioni:

- che il sito Internet permetta unicamente all'utente di memorizzare e riprodurre informazioni in modo da potervi accedere per un periodo di congrua durata;
- che la trasmissione di tali informazioni sia accompagnata da un comportamento attivo da parte del prestatore di servizi di pagamento, destinato a portare a conoscenza dell'utente la disponibilità di tali informazioni.

Tale condotta può realizzarsi anche con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo abitualmente utilizzato dall'utente di tali servizi per comunicare con altre persone e il cui utilizzo sia stato pattuito dalle parti in un contratto quadro concluso tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente. L'indirizzo così scelto non può, tuttavia, essere quello riservato all'utente stesso sul sito Internet di servizi bancari online gestito dal prestatore di servizi di pagamento.

³ Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).

Sentenza del 15 settembre 2020 (Grande Sezione), Telenor Magyarország (C-807/18 e C-39/19, [EU:C:2020:708](#))

La società Telenor, con sede in Ungheria, fornisce, in particolare, servizi di accesso a Internet. Tra i servizi proposti ai suoi clienti figurano due pacchetti di accesso preferenziale (cosiddetti a «tariffa zero») la cui particolarità consiste nel fatto che il traffico di dati generato da taluni servizi e applicazioni specifici non è computato nel consumo del volume di dati acquistato dai clienti. Inoltre, questi ultimi possono, una volta esaurito detto volume di dati, continuare a utilizzare senza restrizioni tali applicazioni e tali servizi specifici, mentre alle altre applicazioni e agli altri servizi disponibili sono applicate misure di blocco o di rallentamento del traffico.

Dopo aver avviato due procedimenti volti a controllare la conformità di questi due pacchetti con il regolamento 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta⁴, l'autorità dei media e delle comunicazioni ungherese ha adottato due decisioni con le quali ha dichiarato che essi non rispettavano l'obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico di cui all'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento e che la Telenor doveva porvi fine.

Adita con due ricorsi proposti da quest'ultima, la Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) ha deciso di interpellare la Corte in via pregiudiziale al fine di sapere come dovessero essere interpretati e applicati i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 del regolamento 2015/2120, che garantiscono un certo numero di diritti⁵ agli utenti finali di servizi di accesso a Internet e che vietano ai fornitori di detti servizi di adottare accordi o pratiche commerciali che limitino l'esercizio di tali diritti, nonché il paragrafo 3 di tale articolo 3, che sancisce un obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico.

Nella sua sentenza del 15 settembre 2020, la Corte, in Grande Sezione, ha interpretato per la prima volta il regolamento 2015/2120, che sancisce il principio essenziale dell'apertura di Internet (colloquialmente detto «neutralità della rete»).

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2015/2120, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, la Corte ha osservato che la seconda di suddette disposizioni prevede che i diritti da essa garantiti agli utenti finali di servizi di accesso a Internet sono destinati ad essere esercitati «tramite il servizio di accesso a Internet», e che la prima disposizione esige che tale servizio non implichi limitazioni all'esercizio di detti diritti. Inoltre, dall'articolo 3, paragrafo 2, del suddetto regolamento risulta che i servizi di un determinato fornitore di accesso a Internet devono essere valutati alla luce di detto

⁴ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU 2015, L 310, pag. 1 e rettifica in GU 2016, L 27, pag. 14).

⁵ Diritto degli utenti finali di accedere alle applicazioni, ai contenuti e ai servizi nonché di utilizzarli, ma anche diritto di fornire applicazioni, contenuti e servizi nonché di utilizzare i terminali di loro scelta.

requisito, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione ⁶ e sotto il controllo dei giudici nazionali competenti, prendendo in considerazione sia gli accordi conclusi da tale fornitore con gli utenti finali che le pratiche commerciali adottate da detto fornitore.

In tale contesto, la Corte, dopo aver fornito un insieme di precisazioni generali sul significato delle nozioni di «accordi», di «pratiche commerciali» e di «utilizzatori finali» ⁷ contenute nel regolamento 2015/2120, ha ritenuto che la conclusione di accordi mediante i quali determinati clienti sottoscrivono pacchetti che combinano una «tariffa zero» con misure di blocco o di rallentamento del traffico connesso all'utilizzo di servizi e di applicazioni diverse dai servizi e dalle applicazioni specifici soggetti a tale «tariffa zero» sia idonea a limitare l'esercizio dei diritti degli utenti finali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del menzionato regolamento, su una parte significativa del mercato. Infatti, pacchetti del genere sono tali da incrementare l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi privilegiati e, correlativamente, tali da rarefare l'utilizzo delle altre applicazioni e degli altri servizi disponibili, tenuto conto delle misure mediante le quali il fornitore di servizi di accesso a Internet rende quest'ultimo utilizzo tecnicamente più difficoltoso, se non impossibile. Inoltre, quanto più il numero di clienti che concludono siffatti accordi è rilevante, tanto più l'impatto cumulativo di siffatti accordi può, tenuto conto della sua portata, comportare una notevole limitazione all'esercizio dei diritti degli utenti finali, o addirittura compromettere l'essenza stessa dei diritti in parola.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento 2015/2120, la Corte ha rilevato che, per constatare un'incompatibilità con tale disposizione, non è richiesta alcuna valutazione dell'impatto di tali misure di blocco o di rallentamento del traffico sull'esercizio dei diritti degli utenti finali. Infatti, tale disposizione non prevede un simile requisito per valutare il rispetto dell'obbligo generale di trattamento equo e non discriminatorio del traffico ivi contenuto. Inoltre, la Corte ha dichiarato che, quando misure di rallentamento o di blocco del traffico sono basate non su requisiti di qualità tecnica del servizio obiettivamente diversi di specifiche categorie di traffico, ma su considerazioni di ordine commerciale, le misure in parola devono ritenersi, in quanto tali, incompatibili con la suddetta disposizione.

Pertanto, pacchetti come quelli sottoposti al controllo del giudice del rinvio sono, in via generale, tali da violare sia il paragrafo 2 dell'articolo 3 del regolamento 2015/2120, che il paragrafo 3 del medesimo articolo, fermo restando che le autorità e i giudici nazionali competenti possono direttamente esaminarli alla luce della seconda di tali disposizioni.

⁶ Sulla base dell'articolo 5 del regolamento 2015/2120.

⁷ Quest'ultima nozione comprende tutte le persone fisiche o giuridiche che utilizzano o chiedono di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Peraltro, essa include sia le persone fisiche o giuridiche che utilizzano o chiedono di utilizzare servizi di accesso a Internet al fine di accedere a contenuti, applicazioni e servizi, che quelle che si servono dell'accesso a Internet per fornire contenuti, applicazioni e servizi.

2. Legge applicabile/competenza giurisdizionale

Sentenza del 28 luglio 2016, Verein für Konsumenteninformation (C- 191/15, [EU:C:2016:612](#))

L'impresa Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, effettuava vendite online di beni a consumatori stabiliti in diversi Stati membri. Nel procedimento principale l'associazione austriaca per la difesa degli interessi dei consumatori (Verein für Konsumenteninformationen) aveva esperito un'azione inibitoria, basata sulla direttiva 2009/22/CE⁸, e con la quale si affermava che le clausole contrattuali utilizzate da Amazon erano contrarie a divieti di legge o alle buone prassi.

Adito dall'associazione austriaca, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) ha chiesto se una clausola contenuta nelle condizioni generali di vendita di un contratto stipulato mediante commercio elettronico tra un professionista e un consumatore, in forza della quale detto contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista, sia abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE⁹. Inoltre, l'Oberster Gerichtshof si è chiesto se il trattamento dei dati personali da parte di un'impresa sia soggetto, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE¹⁰, al diritto dello Stato membro verso il quale tale impresa dirige le proprie attività.

Secondo la Corte, i regolamenti Roma I¹¹ e Roma II¹² devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a siffatta azione inibitoria deve essere determinata in conformità all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento Roma II, quando le violazioni dell'ordinamento giuridico derivano dall'uso di clausole abusive. Per contro, la legge applicabile alla valutazione della clausola contrattuale di cui trattasi deve essere determinata in forza del regolamento Roma I, indipendentemente dal fatto che tale valutazione sia effettuata nell'ambito di un'azione individuale o in quello di un'azione collettiva.

Tuttavia, dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento Roma I deriva che la scelta della legge applicabile non pregiudica l'applicazione delle disposizioni imperative previste dalla legge del paese di residenza dei consumatori i cui interessi sono difesi mediante un'azione inibitoria. Tali disposizioni possono includere quelle che traspongono la direttiva 93/13/CEE, nella misura in cui esse assicurano un livello di tutela più elevato al consumatore.

⁸ Direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori (GU 2009, L 110, pag. 30).

⁹ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

¹⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

¹¹ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

¹² Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU 2007, L 199, pag. 40).

Pertanto, una clausola che non sia stata oggetto di negoziato individuale, secondo la quale la legge dello Stato membro in cui ha sede tale professionista disciplina il contratto stipulato mediante commercio elettronico con un consumatore, è abusiva ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE quando induce in errore tale consumatore dandogli l'impressione che al contratto si applichi soltanto la legge di detto Stato membro, senza informarlo del fatto che egli dispone inoltre della tutela garantita dalle disposizioni di legge imperative che sarebbero applicabili in assenza di siffatta clausola.

Peraltro, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che il trattamento di dati personali effettuato da un'impresa di commercio elettronico è disciplinato dal diritto dello Stato membro verso il quale detta impresa dirige le proprie attività qualora sia accertato che tale impresa procede al trattamento dei dati in esame nel contesto delle attività di uno stabilimento situato in detto Stato membro. Occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività nello Stato membro interessato.

Sentenza del 7 dicembre 2010 (Grande Sezione), Pammer e Alpenhof (C-585/08 e C-144/09, EU:C:2010:740)

Le cause riunite Pammer e Alpenhof vertono su due procedimenti principali riguardanti questioni analoghe. Nella causa Pammer, un consumatore domiciliato in Austria era in lite con una società di navi mercantili, con sede in Germania, riguardo al rimborso del prezzo del viaggio. Detto consumatore lamentava il fatto che la nave e lo svolgimento del viaggio non corrispondevano alla descrizione fornita sul sito Internet dell'agenzia, anch'essa stabilita in Germania, che aveva svolto il ruolo di intermediario proponendo tali viaggi.

Il giudice austriaco di primo grado si era ritenuto competente. Il giudice d'appello, per contro, aveva dichiarato l'incompetenza dei giudici austriaci. La questione pregiudiziale dell'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) mirava ad accertare come si dovesse interpretare la nozione di contratto che prevede prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, secondo il quale sono applicabili le disposizioni della sezione 4 del capo II del regolamento (CE) n. 44/2001¹³. In un secondo tempo, il giudice del rinvio ha chiesto se il fatto che l'attenzione del consumatore austriaco sia stata attratta sul viaggio dalla consultazione del sito Internet dell'agenzia intermediaria, senza che la prenotazione del viaggio fosse effettuata via Internet, sia sufficiente per poter constatare la competenza dei giudici austriaci.

¹³ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

La seconda causa, Alpenhof, era sorta tra una società austriaca, che gestiva un albergo e aveva la propria sede in Austria, e un consumatore domiciliato in Germania riguardo al pagamento di una fattura per prestazioni alberghiere pattuite mediante scambio di messaggi di posta elettronica in base a informazioni fornite sul sito Internet della società ricorrente. I giudici austriaci avevano respinto il ricorso, ritenendosi incompetenti.

Secondo la Corte, un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile può costituire un contratto di trasporto che, ad un prezzo globale, combina viaggio ed alloggio, qualora tale viaggio in nave mercantile comporti, per un prezzo forfettario, parimenti l'alloggio e tale viaggio sia di durata superiore alle 24 ore.

Al fine di stabilire se l'attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore sia domiciliato, occorre verificare se tale commerciante intendesse commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri.

I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l'attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell'attività, l'indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l'utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua. Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell'intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all'indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all'impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

Sentenza del 6 settembre 2012, Mühlleitner (C-190/11, [EU:C:2012:542](#))

Il procedimento principale aveva ad oggetto una controversia tra la consumatrice, sig.ra Daniela Mühlleitner, domiciliata in Austria, e alcuni venditori di automobili domiciliati ad Amburgo, Germania, riguardo all'acquisto di un'autovettura. Dopo aver trovato i loro recapiti sul loro sito Internet, la sig.ra Mühlleitner aveva telefonato ai venditori dall'Austria, dove aveva ricevuto successivamente un'offerta per posta elettronica. La conclusione del contratto era avvenuta, tuttavia, presso i venditori in Germania.

In seguito, il giudice di primo grado, il Landesgericht Wels (Tribunale del Land, Wels, Austria), aveva respinto il ricorso dichiarandosi incompetente. L'Oberlandesgericht Linz (Tribunale superiore del Land, Linz, Austria) aveva confermato la decisione ricordando che un sito Internet puramente «passivo» non era sufficiente per ritenere che un'attività

sia diretta verso lo Stato del consumatore. La sig.ra Mühlleitner aveva proposto un ricorso in cassazione («Revision») avverso tale decisione dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria). Quest'ultimo ha sottoposto alla Corte la questione se l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento Bruxelles I¹⁴ presupponga che il contratto fra il consumatore e l'imprenditore sia stato concluso a distanza.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore e l'imprenditore sia stato concluso a distanza.

In primo luogo, tale disposizione non condiziona espressamente la sua applicazione alla circostanza che i contratti ricompresi nella sua sfera di applicazione siano stati conclusi a distanza. In secondo luogo, per quanto riguarda l'interpretazione teleologica di detta disposizione, l'inserimento di un requisito legato alla conclusione a distanza dei contratti stipulati con i consumatori sarebbe in conflitto con l'obiettivo perseguito da tale disposizione, vale a dire quello della tutela dei consumatori, parti deboli del contratto. In terzo luogo, il requisito essenziale cui è subordinata l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento è quello legato all'attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore. Al riguardo, sia l'awio di contatti a distanza, sia la prenotazione di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore sono indizi di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere.

Sentenza del 17 ottobre 2013, Emrek (C-218/12, [EU:C:2013:666](#))

Il sig. Emrek, domiciliato a Saarbrücken (Germania), era alla ricerca di un veicolo e aveva appreso tramite conoscenti dell'esistenza dell'impresa del sig. Sabranovic. Quest'ultimo gestiva a Spichenen (Francia) un'impresa di commercializzazione di veicoli usati. Egli disponeva altresì di un sito Internet contenente i recapiti della sua impresa, compresi numeri di telefono francesi e un numero di telefono cellulare tedesco, accompagnati dai rispettivi prefissi internazionali. Tuttavia, il sig. Emrek non era venuto a conoscenza dell'impresa attraverso il sito Internet. Pertanto, il sig. Emrek, in qualità di consumatore, aveva concluso con il sig. Sabranovic, presso i locali di quest'ultimo, un contratto scritto di compravendita di un veicolo usato.

In seguito, il sig. Emrek ha esperito un'azione contro il sig. Sabranovic in materia di garanzia dinanzi all'Amtsgericht Saarbrücken (Tribunale circoscrizionale di Saarbrücken, Germania). Detto giudice ha dichiarato di non essere competente. Il sig. Emrek ha interposto appello avverso tale decisione dinanzi al giudice del rinvio, il Landgericht Saarbrücken (Tribunale del Land, Saarbrücken, Germania). Quest'ultimo ha chiesto se

¹⁴ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

sia necessario, per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, un nesso di causalità tra le attività del commerciante dirette verso lo Stato membro di domicilio del consumatore mediante Internet e la conclusione di contratti.

La Corte ha ricordato di aver individuato, nella sentenza Pammer e Alpenhof (C-585/08 e C-144/09), un elenco non esaustivo di indizi che possono risultare d'ausilio per il giudice nazionale nella valutazione della sussistenza del requisito essenziale relativo all'attività commerciale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore.

Essa ha concluso che l'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001, deve essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l'attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un'attività di tal genere.

Sentenza del 21 maggio 2015, El Majdoub (C-322/14, [EU:C:2015:334](#))

Il procedimento principale riguardava la vendita di un autoveicolo attraverso un sito Internet. Le condizioni generali di vendita accessibili su tale sito contenevano una clausola attributiva di competenza a favore di un giudice situato in uno Stato membro. La finestra contenente dette condizioni generali di vendita non si apriva automaticamente al momento della registrazione né al momento di ogni singolo acquisto; il compratore doveva contrassegnare una specifica casella per accettare tali condizioni.

La Corte è stata chiamata dal Landgericht Krefeld (Tribunale del Land, Krefeld, Germania) a stabilire se la validità di una clausola attributiva di competenza sia rimessa in discussione in caso di utilizzo della procedura di accettazione mediante «clic».

In primo luogo, per quanto riguarda l'effettività del consenso degli interessati, che rappresenta uno degli scopi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, la Corte ha constatato che il compratore parte nel procedimento principale aveva accettato espressamente le condizioni generali in questione contrassegnando l'apposita casella sulla pagina web del venditore controparte. In secondo luogo, essa ha dichiarato che da un'interpretazione letterale dell'articolo 23, paragrafo 2, di tale regolamento emerge che quest'ultimo impone che sia prevista la «possibilità» di registrare durevolmente la clausola attributiva della competenza, a prescindere dalla questione se il testo delle condizioni generali sia stato effettivamente registrato durevolmente dal compratore prima o dopo che egli abbia contrassegnato la casella che indica l'accettazione delle suddette condizioni.

A tale riguardo, la Corte ha osservato che la finalità di tale disposizione è quella di equiparare determinate forme di comunicazione elettronica alla forma per iscritto in vista di semplificare la conclusione dei contratti con mezzi elettronici, poiché la comunicazione delle informazioni in questione si realizza anche quando tali informazioni sono accessibili attraverso uno schermo. Affinché la comunicazione elettronica possa offrire le stesse garanzie, in particolare in materia di prova, è sufficiente che sia «possibile» salvare e stampare le informazioni prima della conclusione del contratto. Pertanto, poiché la procedura di accettazione mediante «clic» consente di stampare e di salvare il testo delle condizioni generali prima della conclusione del contratto, la circostanza che la pagina web contenente tali condizioni non si apra automaticamente al momento della registrazione sul sito Internet e di ciascuna operazione di acquisto non può porre in discussione la validità della clausola attributiva di competenza. Una siffatta procedura di accettazione costituisce pertanto una comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001.

Sentenza del 25 gennaio 2018, Schrems (C-498/16, [EU:C:2018:37](#))

Il sig. Maximilian Schrems era un utente privato della rete sociale Facebook dal 2008. Egli aveva intentato azioni penali contro la società Facebook Ireland Limited. Inoltre, dal 2011, aveva aperto una pagina Facebook che aveva registrato e creato egli stesso per informare gli utenti di Internet della sua azione. Egli aveva fondato un'associazione senza scopo di lucro, avente come obiettivo l'esercizio del diritto fondamentale alla protezione dei dati e il sostegno finanziario di processi modello.

Nell'ambito di una controversia che vede opposti il sig. Maximilian Schrems e la società Facebook Ireland Limited, in merito a domande di accertamento, di inibitoria, di rilascio di informazioni, di rendicontazione di Facebook, l'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) si è interrogato sulla questione se l'articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 debba essere interpretato in modo tale che una persona perda la sua qualità di consumatore se, dopo aver utilizzato un account Facebook privato per diversi anni, pubblica libri, percepisce onorari per conferenze o gestisce siti Internet. Il giudice del rinvio si è chiesto inoltre se l'articolo 16 di detto regolamento debba essere interpretato nel senso che un consumatore può far valere contestualmente ai propri diritti, rientranti in un contratto concluso da un consumatore, diritti analoghi di altri consumatori domiciliati nel medesimo Stato membro, in un altro Stato membro o in un paese terzo.

La Corte ha precisato che la nozione di «consumatore» deve essere interpretata in maniera autonoma e restrittiva. Per stabilire se l'articolo 15 sia applicabile, la finalità del contratto concluso tra le parti deve avere ad oggetto un uso non professionale del bene o del servizio interessato. Per quanto riguarda una persona che conclude un contratto per un uso che si riferisca in parte alla sua attività professionale, il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale dell'interessato sarebbe talmente tenue da

divenire marginale e, pertanto, avrebbe solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione.

Inoltre, la Corte ha rilevato che il consumatore è tutelato in quanto tale solo qualora sia personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l'attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore. Le suddette riflessioni devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori. Infatti, l'articolo 16, paragrafo 1, presuppone necessariamente la conclusione di un contratto, da parte del consumatore, con il professionista in questione.

Peraltro, una cessione di crediti non può, di per sé, incidere sulla determinazione del giudice competente. Ne consegue che la competenza degli organi giurisdizionali non può trovare fondamento in una concentrazione di più diritti in capo ad un solo ricorrente. Il regolamento non si applica all'azione di un consumatore come nel presente caso.

3. Tutela dei consumatori

Sentenza del 16 ottobre 2008, Bundesverband der Verbraucherzentralen (C-298/07, [EU:C:2008:572](#))

La DIV, una compagnia di assicurazioni per autoveicoli, offriva i suoi servizi esclusivamente via Internet. Sulle pagine del suo sito Internet, essa aveva menzionato il suo indirizzo postale nonché il suo indirizzo di posta elettronica, ma non il suo numero di telefono. Questo era comunicato solo dopo la stipula di un contratto di assicurazione. Per contro, le persone interessate ai servizi della DIV avevano la possibilità di presentare richiesta di informazioni tramite una maschera su Internet, le cui risposte venivano comunicate per posta elettronica. Il Bundesverband der Verbraucherzentralen, federazione tedesca delle associazioni dei consumatori, aveva tuttavia ritenuto che la DIV fosse tenuta ad indicare il suo numero di telefono sul suo sito Internet. Infatti, questo sarebbe stato l'unico strumento per garantire una comunicazione diretta.

In seguito, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha deciso di sottoporre alla Corte la questione se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/31/CE ¹⁵ richieda l'indicazione di un numero di telefono.

La Corte di giustizia ha dichiarato che l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/31/CE deve essere interpretato nel senso che il prestatore di servizi è tenuto a fornire ai destinatari del servizio, sin da prima di ogni stipula di contratto con questi

¹⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

ultimi, oltre al suo indirizzo di posta elettronica, altre informazioni che consentano una presa di contatto rapida nonché una comunicazione diretta ed efficace.

Tali informazioni non devono obbligatoriamente corrispondere ad un numero di telefono. Esse possono consistere in una maschera di richiesta di informazioni elettronica, tramite la quale i destinatari del servizio possono rivolgersi via Internet al prestatore di servizi e alla quale quest'ultimo risponde per posta elettronica, fatte salve situazioni in cui un destinatario del servizio, che, dopo la presa di contatto per via elettronica con il prestatore di servizi, si trovi privato dell'accesso alla rete elettronica, chieda a quest'ultimo l'accesso ad una via di comunicazione non elettronica.

Sentenza del 3 settembre 2009, Messner (C-489/07, [EU:C:2009:502](#))

La sig.ra Messner, una consumatrice tedesca, aveva effettuato un recesso dall'acquisto di un computer portatile via Internet. Il venditore del computer si era rifiutato di eliminare gratuitamente un difetto manifestatosi otto mesi dopo l'acquisto. In seguito, la sig.ra Messner aveva dichiarato di recedere dal contratto di compravendita e aveva offerto al venditore la restituzione del computer portatile in cambio del concomitante rimborso. Tale recesso è stato effettuato entro i termini previsti dal Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco) in quanto la sig.ra Messner non aveva ricevuto le informazioni necessarie, come previsto da tale codice, ai fini della decorrenza del termine per il recesso. La sig.ra Messner aveva chiesto, dinanzi all'Amtsgericht Lahr (Tribunale circoscrizionale di Lahr, Germania), il rimborso della somma di EUR 278. Il venditore si era opposto a tale domanda giudiziale affermando che la sig.ra Messner gli doveva, comunque, un'indennità pari a quasi otto mesi interi di uso del computer portatile.

Nella sentenza la Corte ha rilevato che il disposto dell'articolo 6, paragrafi 1, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE ¹⁶ deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Infatti, se il consumatore dovesse versare siffatta indennità per il solo fatto che ha avuto la possibilità di utilizzare il bene per il tempo in cui il medesimo ne ha avuto il possesso, egli potrebbe esercitare il suo diritto di recesso solo in cambio del pagamento di tale indennità. Una conseguenza di questo tipo sarebbe in evidente contraddizione con la formulazione e con il fine dell'articolo 6, paragrafi 1, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE e priverebbe in particolare il consumatore della possibilità di fare uso del

¹⁶ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

termine di riflessione accordatogli da tale direttiva in piena libertà e senza alcuna pressione.

Del pari, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso verrebbero messe in discussione se si imponesse al consumatore di pagare un'indennità per il solo fatto di aver esaminato e testato il bene. Essendo il diritto di recesso proprio finalizzato a dare tale possibilità al consumatore, il fatto che egli vi ricorra non può comportare che gli sia consentito di recedere unicamente a condizione di pagare un'indennità.

Tuttavia, queste stesse disposizioni non ostano a che venga imposto al consumatore il pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, a condizione che non vengano pregiudicati il fine della detta direttiva e, in particolare, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso, cosa che spetta al giudice nazionale determinare.

Sentenza del 15 aprile 2010, Heinrich Heine (C-511/08, [EU:C:2010:189](#))

Un'impresa di vendita per corrispondenza, la Heinrich Heine, prevedeva nelle sue condizioni generali di vendita che il consumatore pagasse, a titolo di spese di consegna, un forfait di EUR 4,95. Tale somma restava acquisita al fornitore anche nel caso in cui il consumatore esercitasse il diritto di recesso. La Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, un'associazione tedesca di consumatori, aveva intrapreso nei confronti della Heinrich Heine un'azione inibitoria di tale pratica, in quanto riteneva che, in caso di recesso, le spese di consegna non dovessero essere addebitate ai consumatori. Secondo il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), il diritto tedesco non conferisce esplicitamente al consumatore alcun diritto al rimborso delle spese di consegna dei beni ordinati. Tuttavia, poiché nutriva dubbi sulla compatibilità con la direttiva 97/7/CE¹⁷ della fatturazione delle spese di consegna delle merci al consumatore anche nel caso in cui quest'ultimo abbia esercitato il suo diritto di recesso, detto giudice ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva.

Nella sua sentenza, la Corte ha constatato che l'articolo 6, paragrafi 1, primo comma, seconda frase, e 2, della direttiva 97/7/CE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che consente al fornitore, nell'ambito di un contratto concluso a distanza, di addebitare le spese di consegna dei beni al consumatore qualora questi eserciti il suo diritto di recesso.

Infatti, tali disposizioni autorizzano il fornitore ad addebitare al consumatore, in caso di recesso di quest'ultimo, unicamente le spese dirette di spedizione dei beni al mittente. Qualora le spese di consegna dovessero parimenti essere addebitate al consumatore, siffatto addebito, che sarebbe necessariamente tale da scoraggiare quest'ultimo

¹⁷ Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU 1997, L 144, pag. 19).

dall'esercizio del suo diritto di recesso, sarebbe in contrasto con lo scopo stesso del citato articolo 6.

Inoltre, un siffatto addebito sarebbe atto a rimettere in discussione l'equilibrata ripartizione dei rischi tra le parti nei contratti conclusi a distanza, accollando al consumatore tutte le spese connesse al trasporto dei beni.

Sentenza del 6 luglio 2017, Air Berlin (C-290/16, [EU:C:2017:523](#))

La compagnia aerea tedesca Air Berlin aveva introdotto, nelle sue condizioni generali di contratto, una clausola secondo la quale, nel caso in cui un passeggero avesse annullato la prenotazione di un volo a tariffa economica o non si fosse presentato all'imbarco di un volo siffatto, veniva prelevato un importo di EUR 25 a titolo di spese amministrative sulla somma che doveva essergli rimborsata. Il Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca delle centrali di consumatori) aveva ritenuto che tale clausola fosse invalida in forza del diritto tedesco, in quanto sfavoriva indebitamente i clienti. Inoltre, poiché si trattava dell'esecuzione di un obbligo *ex lege*, la Air Berlin non poteva esigere il pagamento di spese separate. Il Bundesverband aveva quindi investito i giudici tedeschi di un'azione inibitoria nei confronti della Air Berlin.

Nell'ambito della medesima azione il Bundesverband aveva contestato le pratiche della Air Berlin in materia di indicazione dei prezzi sul suo sito Internet. Infatti, nel corso di una prenotazione di prova online, effettuata nel 2010, il Bundesverband aveva constatato che le tasse e i diritti indicati erano assai inferiori a quelli effettivamente percepiti dagli aeroporti considerati. Il Bundesverband riteneva che tale pratica potesse indurre il consumatore in errore e che fosse contraria alle norme sulla trasparenza dei prezzi previste dal regolamento dell'Unione sulla prestazione di servizi aerei ¹⁸. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha chiesto alla Corte, da un lato, se il regolamento (CE) n. 1008/2008 debba essere interpretato nel senso che, al momento della pubblicazione della loro tariffa passeggeri, i vettori aerei devono specificare l'importo effettivo dei diritti e non possono pertanto includerli parzialmente nelle loro tariffe passeggeri e, dall'altro, se detto regolamento osti all'applicazione di una normativa nazionale sul diritto delle condizioni generali di contratto avente il suo fondamento nel diritto dell'Unione, a termini della quale non possa essere chiesto il pagamento di specifiche spese amministrative a clienti che non si siano presentati o abbiano annullato la loro prenotazione.

La Corte ha risposto che l'articolo 23, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (CE) n. 1008/2008 va interpretato nel senso che, nel pubblicare le loro tariffe passeggeri, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, tasse e supplementi, previsti in tale

¹⁸ Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GU 2008, L 293, pag. 3).

regolamento. Inoltre, essi non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri. L'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 è inteso a garantire, segnatamente, l'informazione e la trasparenza dei prezzi dei servizi aerei in partenza da un aeroporto situato sul territorio di uno Stato membro e contribuisce, pertanto, a garantire la tutela del cliente che fa ricorso a tali servizi. Per di più, una diversa interpretazione sarebbe tale da privare detta disposizione di qualsivoglia effetto utile.

L'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 non osta a che l'applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva 93/13/CEE possa risolversi nella dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che non si siano presentati a un volo o abbiano annullato la loro prenotazione. La Corte constata al riguardo che le norme generali che tutelano i consumatori contro le clausole abusive si applicano anche ai contratti di trasporto aereo.

In tal senso, il regolamento (CEE) n. 2409/92, abrogato dal regolamento n. 1008/2008, indicava al suo quinto considerando che occorreva «completare la liberalizzazione delle tariffe con adeguate garanzie atte a tutelare gli interessi degli utenti e dell'industria».

Sentenza del 10 luglio 2019, Amazon EU (C-649/17, [EU:C:2019:576](#))

La società Amazon EU Sàrl, con sede in Lussemburgo, propone la vendita online di diversi prodotti. Nel procedimento principale, l'Unione federale tedesca delle centrali e delle associazioni dei consumatori (in prosieguo: l'«Unione federale») aveva intentato dinanzi a un tribunale regionale un'azione inibitoria delle pratiche di Amazon EU in materia di visualizzazione delle informazioni contenute nel suo sito Internet www.amazon.de e che consentono al consumatore di contattare tale società. Poiché tale giudice aveva respinto detto ricorso, l'Unione federale ha interposto appello dinanzi a un tribunale regionale di grado superiore, che è stato anch'esso respinto. Pertanto, l'Unione federale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull'interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE ¹⁹.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che la possibilità, per il consumatore, di contattare il professionista rapidamente e di comunicare efficacemente con lui, come previsto dalla suddetta disposizione, riveste un'importanza fondamentale per la salvaguardia e l'effettiva attuazione dei diritti del consumatore e, in particolare, del diritto di recesso le cui modalità e condizioni di esercizio sono indicate agli articoli da 9 a 16 di tale direttiva.

¹⁹ Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

Tuttavia, nell'interpretare la suddetta disposizione, occorre garantire un giusto equilibrio tra un livello elevato di tutela dei consumatori e la competitività delle imprese, come enunciato al considerando 4 della direttiva 2011/83/UE, rispettando al contempo la libertà di impresa dell'imprenditore, come sancita nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

La Corte ha considerato che spetta al giudice nazionale valutare se, tenuto conto del complesso delle circostanze in cui il consumatore prende contatto con il professionista per mezzo di un sito Internet e in particolare della presentazione e della funzionalità di tale sito, i mezzi di comunicazione messi a disposizione di tale consumatore da detto professionista consentano al consumatore di contattare il professionista rapidamente e di comunicare efficacemente con lui, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE.

A tal riguardo, la Corte ha sottolineato che un obbligo incondizionato di mettere a disposizione del consumatore, in ogni caso, un numero di telefono, o addirittura di attivare una linea telefonica, o di fax, o di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per permettere ai consumatori di contattare il professionista appare sproporzionato.

La Corte ha quindi dichiarato che occorre interpretare i termini «ove disponibili», figuranti all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, nel senso che essi si riferiscono ai casi in cui il professionista disponga di un numero di telefono o di fax e che non li utilizzi unicamente a fini diversi dal contatto con i consumatori. In caso contrario, tale disposizione non gli impone di comunicare al consumatore tale numero di telefono, o addirittura di attivare una linea telefonica, o di fax, oppure di creare un nuovo indirizzo di posta elettronica per consentire ai consumatori di contattarlo.

In secondo luogo, nell'esaminare se tale professionista, nelle circostanze di cui trattasi nel procedimento principale, possa ricorrere a mezzi di comunicazione non menzionati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE, come un sistema di messaggia istantanea o di richiamata telefonica, la Corte ha dichiarato che l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2011/83/UE deve essere interpretato nel senso che, sebbene tale disposizione imponga al professionista di mettere a disposizione del consumatore un mezzo di comunicazione atto a soddisfare i criteri di una comunicazione diretta ed efficace, essa non osta a che detto professionista fornisca mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati nella medesima disposizione al fine di soddisfare tali criteri.

4. Protezione dei dati personali

Sentenza del 1° ottobre 2015, Weltimmo (C-230/14, [EU:C:2015:639](#))

La Weltimmo, una società registrata in Slovacchia, gestiva un sito Internet di annunci immobiliari riguardanti beni situati in Ungheria. Nell'ambito di tale attività, essa trattava i dati personali degli inserzionisti. Gli annunci erano gratuiti per un mese, trascorso il quale diventavano a pagamento. Al termine del primo mese molti inserzionisti avevano inviato un messaggio di posta elettronica chiedendo la cancellazione dei propri annunci e dei propri dati personali. La Weltimmo, però, non aveva cancellato tali dati e aveva fatturato i servizi forniti. A fronte del mancato pagamento delle fatture, la Weltimmo aveva trasmesso ad alcune agenzie di recupero crediti i dati personali degli inserzionisti. Gli inserzionisti avevano presentato reclamo all'autorità ungherese incaricata della protezione dei dati. Quest'ultima aveva inflitto alla Weltimmo un'ammenda di 10 milioni di fiorini ungheresi (HUF) (circa EUR 32 000) per aver violato la legge ungherese di recepimento della direttiva 95/46/CE ²⁰.

La Weltimmo ha quindi contestato la decisione dell'autorità di controllo dinanzi ai giudici ungheresi. Investita della controversia in cassazione, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha chiesto alla Corte se detta direttiva consentisse all'autorità di controllo di applicare la legge ungherese adottata in base alla direttiva e di infliggere l'ammenda prevista da tale legge.

La Corte ha ricordato che dal considerando 19 della direttiva 95/46/CE consegue una concezione flessibile della nozione di stabilimento. Così, per determinare se una società, responsabile di un trattamento dei dati, dispone di uno stabilimento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro o dal paese terzo in cui è registrata, occorre valutare sia il grado di stabilità dell'organizzazione sia l'esercizio effettivo delle attività in tale altro Stato membro. Ciò vale soprattutto per imprese che offrono servizi esclusivamente tramite Internet.

Secondo la Corte, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 95/46/CE deve essere interpretato nel senso che esso consente l'applicazione della legge in materia di protezione dei dati personali di uno Stato membro diverso da quello nel quale il responsabile del trattamento di tali dati è registrato, purché il medesimo svolga, tramite un'organizzazione stabile nel territorio di tale Stato membro, un'attività effettiva e reale. È, invece, inconferente la questione della cittadinanza delle persone interessate da tale trattamento dei dati.

Nell'ipotesi in cui l'autorità di controllo di uno Stato membro giunga alla conclusione che il diritto applicabile non è il diritto di tale Stato membro, ma quello di un altro Stato

²⁰ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

membro, l'articolo 28, paragrafi 1, 3 e 6, di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che tale autorità di controllo non potrebbe esercitare i poteri effettivi d'intervento. Pertanto, essa non può imporre sanzioni sulla base del diritto del suo Stato membro nei confronti del responsabile del trattamento di tali dati che non è stabilito nel territorio di detto Stato membro. Infatti, dalle esigenze derivanti dalla sovranità territoriale dello Stato membro, dal principio di legalità e dalla nozione di Stato di diritto discende che il potere sanzionatorio non può essere esercitato, in linea di principio, al di fuori dei limiti legali entro cui un'autorità amministrativa è autorizzata ad agire, nel rispetto del diritto nazionale del suo Stato membro.

Sentenza del 6 ottobre 2015 (Grande Sezione), Schrems (C-362/14, [EU:C:2015:650](#))

Il sig. Maximillian Schrems, un cittadino austriaco, utilizzava Facebook dal 2008. Alcuni dati forniti dal sig. Schrems a Facebook venivano trasferiti, in tutto o in parte, dalla controllata irlandese di Facebook su server ubicati nel territorio degli Stati Uniti, ove essi erano oggetto di un trattamento. Il sig. Schrems aveva presentato una denuncia all'autorità irlandese di controllo, ritenendo che, alla luce delle rivelazioni fatte nel 2013 dal sig. Edward Snowden riguardo alle attività dei servizi di intelligence degli Stati Uniti (in particolare la National Security Agency o «NSA»), il diritto e la prassi degli Stati Uniti non offrivano una protezione sufficiente contro le attività di controllo, da parte delle autorità pubbliche, dei dati trasferiti in tale paese. L'autorità irlandese aveva respinto la denuncia, con la motivazione, in particolare, che, nella decisione 2000/520/CE ²¹, la Commissione aveva ritenuto che, nell'ambito del regime cosiddetto di «approdo sicuro», gli Stati Uniti garantissero un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

Investita della causa, la High Court (Alta Corte, Irlanda) ha chiesto se tale decisione della Commissione abbia come effetto di impedire a un'autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia in cui si asserisce che un paese terzo non garantisce un livello di protezione adeguato ed eventualmente di sospendere il trasferimento di dati contestato.

La Corte ha risposto che l'operazione consistente nel far trasferire dati personali da uno Stato membro verso un paese terzo costituisce, di per sé, un trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della direttiva 95/46/CE ²², effettuato nel territorio di uno Stato membro. Le autorità nazionali sono quindi investite della competenza a verificare se un trasferimento di dati personali dal proprio Stato membro verso un paese terzo rispetti i requisiti fissati dalla direttiva 95/46.

²¹ Decisione 2000/520/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU 2000, L 215, pag. 7).

²² Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

Pertanto, fintantoché la decisione della Commissione non sia stata dichiarata invalida dalla Corte, l'unica competente a constatare l'invalidità di un atto dell'Unione, gli Stati membri e i loro organi non possono adottare misure contrarie a tale decisione, come atti intesi a constatare con effetto vincolante che il paese terzo interessato da detta decisione non garantisce un livello di protezione adeguato. Nel caso in cui un'autorità di controllo pervenga alla conclusione che gli elementi addotti a sostegno di una domanda relativa alla protezione dei diritti e libertà con riguardo al trattamento di tali dati personali sono privi di fondamento e, per questo motivo, la respinga, la persona che ha proposto detta domanda deve avere accesso ai mezzi di ricorso giurisdizionali che le consentono di contestare una siffatta decisione impugnandola dinanzi ai giudici nazionali. Nell'ipotesi contraria, in cui detta autorità reputi fondate le censure sollevate dalla persona che l'ha investita di una siffatta domanda, questa stessa autorità, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, terzo trattino, della direttiva 95/46/CE, in combinato disposto, segnatamente, con l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta, deve poter promuovere azioni giudiziarie.

L'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che una decisione adottata in forza di tale disposizione, con la quale la Commissione constata che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato, non osta a che un'autorità di controllo di uno Stato membro esamini la domanda di una persona relativa alla protezione dei suoi diritti e libertà con riguardo al trattamento di dati personali che la riguardano, i quali sono stati trasferiti da uno Stato membro verso tale paese terzo, qualora tale persona faccia valere che il diritto e la prassi in vigore in quest'ultimo non garantiscono un livello di protezione adeguato.

L'espressione «livello di protezione adeguato», figurante all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, deve essere intesa nel senso che esige che tale paese terzo assicuri effettivamente, in considerazione della sua legislazione nazionale o dei suoi impegni internazionali, un livello di protezione delle libertà e dei diritti fondamentali sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione in forza di tale direttiva letta alla luce della Carta.

Infatti, i principi dell'«approdo sicuro» sono applicabili soltanto alle organizzazioni americane autocertificate che ricevono dati personali dall'Unione, mentre dalle autorità pubbliche americane non si esige il rispetto di detti principi. Per di più, la decisione 2000/520/CE rende possibili ingerenze, fondate su esigenze connesse alla sicurezza nazionale e all'interesse pubblico o alla legislazione interna degli Stati Uniti, nei diritti fondamentali delle persone i cui dati personali sono o potrebbero essere trasferiti dall'Unione verso gli Stati Uniti, senza contenere alcuna dichiarazione quanto all'esistenza, negli Stati Uniti, di norme statali destinate a limitare le eventuali ingerenze in tali diritti e senza menzionare l'esistenza di una tutela giuridica efficace nei confronti delle ingerenze di tale natura.

Inoltre, la Commissione ha ecceduto la competenza attribuitale all'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE, letto alla luce della Carta, adottando l'articolo 3 della decisione 2000/520/CE, il quale è pertanto invalido.

Sentenza del 1° ottobre 2019, Planet49 (Grande Sezione) (C-673/17, [EU:C:2019:801](#))

La Planet49 è una società organizzatrice di un gioco a premi sul sito Internet [www.dein-macbook.de](#). Per partecipare, gli utenti di Internet dovevano comunicare il loro nome e indirizzo in una pagina web nella quale erano presenti alcune caselle di spunta da selezionare. La casella che autorizzava l'installazione dei «cookie» era preselezionata.

Adito con un ricorso dalla Federazione tedesca delle associazioni di consumatori, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) nutrivà dubbi quanto alla validità del consenso degli utenti ottenuto mediante una casella di spunta preselezionata, nonché quanto alla portata dell'obbligo di informazione gravante sul fornitore di servizi.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva essenzialmente sull'interpretazione della nozione di «consenso» di cui alla direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, letta in combinato disposto con la direttiva 95/46/CE, nonché con il regolamento generale sulla protezione dei dati.

In primo luogo, la Corte ha osservato che l'articolo 2, lettera h), della direttiva 95/46/CE, alla quale fa rinvio l'articolo 2, lettera f), della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, definisce il consenso come «qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica e informata con la quale la persona interessata accetta che i dati personali che la riguardano siano oggetto di un trattamento». Essa ha rilevato che il requisito della «manifestazione» della volontà della persona interessata evoca chiaramente un comportamento attivo e non uno passivo. Orbene, il consenso espresso mediante una casella di spunta preselezionata non implica un comportamento attivo da parte dell'utente di un sito Internet. Inoltre, la genesi dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, il quale prevede, dopo la modifica per effetto della direttiva 2009/136, che l'utente debba aver «espresso preliminarmente il proprio consenso» all'installazione di «cookie», tende a indicare che il consenso dell'utente oramai non può più essere presunto e deve risultare da un comportamento attivo di quest'ultimo. Infine, un consenso attivo è oramai previsto dal regolamento generale sulla protezione dei dati, il cui articolo 4, punto 11, richiede una manifestazione della volontà nella forma, segnatamente, di un'«azione positiva inequivocabile» e il cui considerando 32 esclude espressamente che «il silenzio, l'inattività o la preselezione di caselle» configurino consenso.

La Corte ha pertanto dichiarato che il consenso non è validamente espresso quando l'archiviazione di informazioni o l'accesso a informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet sono autorizzati mediante

una casella di spunta preselezionata che l'utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso.

In secondo luogo, la Corte ha constatato che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche mira a proteggere l'utente da qualsiasi ingerenza nella sua vita privata, indipendentemente dal fatto che detta ingerenza riguardi o meno dati personali. Ne consegue che la nozione di «consenso» non deve essere interpretata in modo diverso a seconda che le informazioni archiviate o consultate nell'apparecchiatura terminale dell'utente di un sito Internet costituiscano o meno dati personali.

In terzo luogo, la Corte ha rilevato che l'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche esige che l'utente abbia preliminarmente espresso il proprio consenso, dopo essere stato informato in modo chiaro e completo, sugli scopi del trattamento. Orbene, un'informazione chiara e completa deve consentire all'utente di determinare agevolmente le conseguenze di un eventuale consenso prestato e assicurare che questo sia espresso con piena conoscenza di causa. A tal proposito, la Corte ha considerato che il periodo di attività dei «cookie», nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso a tali «cookie» rientrano nell'informazione chiara e completa che il fornitore di servizi deve comunicare all'utente di un sito Internet.

Sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems (C-311/18, [EU:C:2020:559](#))

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati ²³ (RGPD), il trasferimento dei suddetti dati verso un paese terzo può avvenire, in linea di principio, solo se il paese terzo considerato garantisce a tali dati un adeguato livello di protezione. Secondo tale regolamento, la Commissione può constatare che, grazie alla sua legislazione nazionale o ad impegni internazionali, un paese terzo assicura un livello di protezione adeguato ²⁴. In mancanza di una decisione di adeguatezza siffatta, un trasferimento del genere può essere effettuato solo se l'esportatore dei dati personali, stabilito nell'Unione, prevede garanzie adeguate, le quali possono risultare, in particolare, da clausole tipo di protezione dei dati adottate dalla Commissione, e se gli interessati dispongono di diritti azionabili e di mezzi di ricorso effettivi ²⁵.

Il RGDP stabilisce precisamente, inoltre, a quali condizioni può avvenire un trasferimento siffatto in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate ²⁶.

²³ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).

²⁴ Articolo 45 del RGPD.

²⁵ Articolo 46, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), del RGPD.

²⁶ Articolo 49 del RGPD.

Il sig. Maximillian Schrems, cittadino austriaco residente in Austria, è iscritto a Facebook dal 2008. Al pari di quanto avviene per gli altri utenti residenti dell'Unione, i dati personali del sig. Schrems sono trasferiti, in tutto o in parte, da Facebook Ireland verso server appartenenti a Facebook Inc., situati nel territorio degli Stati Uniti, ove sono oggetto di trattamento. Il sig. Schrems ha presentato all'autorità irlandese di controllo una denuncia diretta, in sostanza, a far vietare tali trasferimenti, sostenendo che il diritto e le prassi degli Stati Uniti non assicurano una protezione sufficiente contro l'accesso, da parte delle pubbliche autorità, ai dati trasferiti verso tale paese. Tale denuncia è stata respinta, in particolare, sulla base del rilievo che, nella sua decisione 2000/520²⁷ (cosiddetta decisione «approdo sicuro»), la Commissione aveva constatato che gli Stati Uniti garantivano un livello adeguato di protezione. Con sentenza pronunciata il 6 ottobre 2015 la Corte, investita di una questione pregiudiziale sottoposta dalla High Court (Alta Corte, Irlanda), ha dichiarato invalida tale decisione (in prosieguo: la «sentenza Schrems I»)²⁸.

A seguito della sentenza Schrems I e del successivo annullamento, ad opera del giudice irlandese, della decisione di rigetto della denuncia del sig. Schrems, l'autorità di controllo irlandese ha invitato quest'ultimo a riformulare la sua denuncia tenendo conto della dichiarazione di invalidità, da parte della Corte, della decisione 2000/520. Nella sua denuncia riformulata il sig. Schrems sostiene che gli Stati Uniti non offrono una protezione sufficiente per i dati trasferiti verso tale paese. Egli chiede di sospendere o vietare, per il futuro, i trasferimenti dei suoi dati personali dall'Unione verso gli Stati Uniti, che Facebook Ireland effettua oramai sul fondamento delle clausole tipo di protezione contenute nell'allegato della decisione 2010/87²⁹. Considerando che il trattamento della denuncia del sig. Schrems dipenda, in particolare, dalla validità della decisione 2010/87, l'autorità di controllo irlandese ha avviato un procedimento dinanzi alla High Court (Alta Corte) affinché quest'ultima presentasse alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale. Successivamente all'avvio di detto procedimento la Commissione ha adottato la decisione 2016/1250 sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy³⁰ (cosiddetta decisione «scudo per la privacy»).

Con la sua domanda di pronuncia pregiudiziale il giudice del rinvio interroga la Corte sull'applicabilità del RGDP a trasferimenti di dati personali fondati su clausole tipo di protezione contenute nella decisione 2010/87, sul livello di protezione richiesto da tale regolamento nel quadro di un trasferimento siffatto e sugli obblighi che incombono alle

²⁷ Decisione della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguatezza della protezione offerta dai principi di approdo sicuro e dalle relative «Domande più frequenti» (FAQ) in materia di riservatezza pubblicate dal Dipartimento del commercio degli Stati Uniti (GU 2000, L 215, pag. 7).

²⁸ Sentenza della Corte del 6 ottobre 2015, Schrems (C-362/14, [EU:C:2015:650](#)).

²⁹ Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2010, relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a incaricati del trattamento stabiliti in paesi terzi a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, L 39, pag. 5), come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/2297 della Commissione del 16 dicembre 2016 (GU 2016, L 344, pag. 100).

³⁰ Decisione di esecuzione (UE) 2016/1250 della Commissione, del 12 luglio 2016, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adeguatezza della protezione offerta dal regime dello scudo UE-USA per la privacy (GU 2016, L 207, pag. 1).

autorità di controllo in tale contesto. La High Court solleva inoltre la questione della validità tanto della decisione 2010/87 quanto della decisione 2016/1250.

Con la sua sentenza in data odierna la Corte constata che dall'esame della decisione 2010/87 alla luce della Carta dei diritti fondamentali non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiarne la validità. Essa dichiara invece invalida la decisione 2016/1250.

La Corte considera, anzitutto, che il diritto dell'Unione, e segnatamente il RGDP, si applica ad un trasferimento di dati personali effettuato a fini commerciali da un operatore economico stabilito in uno Stato membro verso un operatore economico stabilito in un paese terzo anche se, durante o dopo detto trasferimento, tali dati possono essere soggetti a trattamento a fini di sicurezza pubblica, di difesa e di sicurezza dello Stato ad opera delle autorità del paese terzo considerato. La Corte precisa che tale tipo di trattamento di dati ad opera delle autorità di un paese terzo non può escludere un trasferimento siffatto dall'ambito di applicazione del regolamento.

Per quanto riguarda il livello di protezione richiesto nell'ambito di un trasferimento siffatto, la Corte dichiara che i requisiti previsti a tal fine dalle disposizioni del regolamento, attinenti a garanzie adeguate, diritti opponibili e mezzi di ricorso effettivi, devono essere interpretati nel senso che le persone i cui dati personali sono trasferiti verso un paese terzo sulla base di clausole tipo di protezione dei dati devono godere di un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello garantito all'interno dell'Unione da detto regolamento, letto alla luce della Carta. In tale contesto essa precisa che la valutazione del suddetto livello di protezione deve prendere in considerazione tanto ciò che è stipulato contrattualmente tra l'esportatore dei dati stabilito nell'Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel paese terzo considerato quanto, per quel che riguarda un eventuale accesso da parte delle pubbliche autorità di tale paese terzo ai dati così trasferiti, gli elementi pertinenti del sistema giuridico di quest'ultimo.

Relativamente agli obblighi che incombono alle autorità di controllo nel contesto di un trasferimento siffatto, la Corte dichiara che, salvo che esista una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione, tali autorità sono segnatamente tenute a sospendere o vietare un trasferimento di dati personali verso un paese terzo quando ritengano, alla luce delle circostanze proprie di tale trasferimento, che le clausole tipo di protezione dei dati non siano o non possano essere rispettate in tale paese e che la protezione dei dati trasferiti, richiesta dal diritto dell'Unione, non possa essere garantita con altri mezzi, ove l'esportatore stabilito nell'Unione non abbia esso stesso sospeso tale trasferimento o messo fine a quest'ultimo.

La Corte esamina poi la validità della decisione 2010/87. Secondo la Corte, la validità di tale decisione non è rimessa in discussione dal solo fatto che le clausole tipo di protezione dei dati contenute in quest'ultima, per il loro carattere contrattuale, non vincolano le autorità del paese terzo verso il quale potrebbe essere effettuato un trasferimento di dati. Per contro, la Corte precisa che tale validità dipende dalla questione se la suddetta decisione contenga meccanismi efficaci che consentano, in

pratica, di garantire che sia rispettato il livello di protezione richiesto dal diritto dell'Unione e che i trasferimenti di dati personali, fondati su tali clausole, siano sospesi o vietati in caso di violazione di tali clausole o di impossibilità di rispettarle. La Corte constata che la decisione 2010/87 instaura meccanismi di questo tipo. A detto riguardo, essa sottolinea, in particolare, che la decisione in parola stabilisce un obbligo per l'esportatore dei dati e il destinatario del trasferimento di verificare, preliminarmente, che tale livello di protezione sia rispettato nel paese terzo considerato, e inoltre che la decisione impone al suddetto destinatario di informare l'esportatore dei dati della sua eventuale impossibilità di conformarsi alle clausole tipo di protezione, con l'onere, in tal caso, per quest'ultimo di sospendere il trasferimento di dati e/o di risolvere il contratto concluso con il primo.

La Corte procede infine all'esame della validità della decisione 2016/1250 rispetto ai requisiti risultanti dal RGDP, letto alla luce delle disposizioni della Carta che garantiscono il rispetto della vita privata e familiare, la protezione dei dati personali e diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. A tal proposito la Corte rileva che la suddetta decisione, al pari della decisione 2000/520, sancisce il primato delle esigenze attinenti alla sicurezza nazionale, all'interesse pubblico e al rispetto della normativa statunitense, rendendo così possibili ingerenze nei diritti fondamentali delle persone i cui dati sono trasferiti verso tale paese terzo. Secondo la Corte, le limitazioni della protezione dei dati personali che risultano dalla normativa interna degli Stati Uniti in materia di accesso e di utilizzo, da parte delle autorità statunitensi, di siffatti dati trasferiti dall'Unione verso tale paese terzo, e che sono state valutate dalla Commissione nella decisione 2016/1250, non sono inquadrare in modo da rispondere a requisiti sostanzialmente equivalenti a quelli richiesti, nel diritto dell'Unione, dal principio di proporzionalità, giacché i programmi di sorveglianza fondati sulla suddetta normativa non si limitano a quanto strettamente necessario. Fondandosi sulle constatazioni che compaiono in tale decisione, la Corte rileva che, per taluni programmi di sorveglianza, da detta regolamentazione non emerge in alcun modo l'esistenza di limiti all'autorizzazione, in essa contenuta, dell'attuazione di tali programmi e neppure l'esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto. La Corte aggiunge che la stessa normativa, pur se prevede requisiti che devono essere rispettati dalle autorità statunitensi nell'attuare i programmi di sorveglianza considerati, non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici.

Quanto al requisito della tutela giurisdizionale, la Corte statuisce che, contrariamente a quanto considerato dalla Commissione nella decisione 2016/1250, il meccanismo di mediazione previsto da tale decisione non fornisce a tali persone un mezzo di ricorso dinanzi ad un organo che offra garanzie sostanzialmente equivalenti a quelle richieste nel diritto dell'Unione, tali da assicurare tanto l'indipendenza del Mediatore previsto da tale meccanismo quanto l'esistenza di norme che consentano al suddetto Mediatore di adottare decisioni vincolanti nei confronti dei servizi di intelligence statunitensi. Per tutte queste ragioni la Corte dichiara invalida la decisione 2016/1250.

Sentenza del 2 marzo 2021 (Grande Sezione), Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, [EU:C:2021:152](#))

In Estonia è stato instaurato un procedimento penale nei confronti di H.K. per le imputazioni di furto, utilizzazione della carta bancaria di un terzo e violenza nei confronti di persone partecipanti a un procedimento giudiziario. H.K. è stata condannata per questi reati da un tribunale di primo grado ad una pena detentiva di due anni. Tale decisione è stata successivamente confermata in appello.

I verbali sui quali si fonda la constatazione dei reati suddetti sono stati redatti, segnatamente, sulla base di dati personali generati nel quadro della fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. La Riigikohus (Corte suprema, Estonia), dinanzi alla quale H.K. ha proposto un ricorso per cassazione, ha espresso dubbi riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione ³¹ dei presupposti in presenza dei quali gli organi inquirenti hanno avuto accesso ai dati suddetti.

Tali dubbi riguardano, in primo luogo, la questione se la durata del periodo per il quale gli organi inquirenti hanno avuto accesso ai dati costituisca un criterio atto a permettere di valutare la gravità dell'ingerenza che tale accesso determina nei diritti fondamentali delle persone interessate. Così, per il caso in cui questo periodo sia molto breve o la quantità di dati raccolti sia assai limitata, il giudice del rinvio si è chiesto se l'obiettivo della lotta contro la criminalità in generale, e non soltanto contro le forme gravi di criminalità, sia idoneo a giustificare una siffatta ingerenza. In secondo luogo, il giudice del rinvio ha formulato dubbi quanto alla possibilità di considerare il pubblico ministero estone, alla luce dei diversi compiti che gli sono affidati dalla normativa nazionale, come un'autorità amministrativa «indipendente» ai sensi della sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.* ³², idonea ad autorizzare l'accesso dell'autorità incaricata dell'indagine ai dati in questione.

Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, giudica che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osta ad una normativa nazionale, la quale permetta l'accesso delle autorità pubbliche a dati relativi al traffico o a dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica. Secondo la Corte, la durata del periodo per il quale l'accesso a tali

³¹ Più precisamente, con l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva “vita privata e comunicazioni elettroniche”»), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

³² Sentenza del 21 dicembre 2016, *Tele2 Sverige e Watson e a.* (C-203/15 e C-698/15, [EU:C:2016:970](#), punto 120).

dati è stato richiesto e la quantità o la natura dei dati disponibili per tale periodo non hanno alcuna incidenza al riguardo. Inoltre, la Corte considera che questa medesima direttiva, letta alla luce della Carta, osti ad una normativa nazionale che renda il pubblico ministero competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di condurre un'istruttoria penale.

Per quanto riguarda le condizioni alle quali l'accesso ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione conservati dai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche può, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, essere concesso ad autorità pubbliche, in applicazione di una misura adottata ai sensi della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»³³, la Corte ricorda quanto da essa statuito nella sua sentenza *La Quadrature du Net e a.*³⁴. Infatti, detta direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare, tra l'altro agli scopi suddetti, misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi previsti dalla direttiva medesima, e segnatamente l'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico³⁵, unicamente a condizione che vengano rispettati i principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e i diritti fondamentali garantiti dalla Carta³⁶. In tale contesto, la direttiva osta a misure legislative che impongano ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, in via preventiva, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione.

Per quanto concerne l'obiettivo della prevenzione, della ricerca, dell'accertamento e del perseguimento di reati, perseguito dalla normativa in questione, conformemente al principio di proporzionalità, la Corte considera che soltanto gli obiettivi della lotta contro le forme gravi di criminalità o della prevenzione di gravi minacce per la sicurezza pubblica sono idonei a giustificare l'accesso delle autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, suscettibili di permettere di trarre precise conclusioni sulla vita privata delle persone di cui trattasi, senza che altri fattori attinenti alla proporzionalità di una domanda di accesso, come la durata del periodo per il quale viene richiesto l'accesso a dati siffatti, possano avere come effetto che l'obiettivo di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati in generale sia tale da giustificare un accesso del genere.

Per quanto riguarda la competenza conferita al pubblico ministero ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione al fine di dirigere un'istruttoria penale, la Corte ricorda che spetta al diritto nazionale stabilire i presupposti in presenza dei quali i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche devono concedere alle autorità nazionali competenti l'accesso ai dati di cui essi dispongono. Tuttavia, per soddisfare il requisito di proporzionalità, tale normativa

³³ Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

³⁴ Sentenza del 6 ottobre 2020, *La Quadrature du Net e a.* (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, [EU:C:2020:791](#), punti da 166 a 169).

³⁵ Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

³⁶ In particolare, gli articoli 7, 8 e 11 nonché l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

deve prevedere regole chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura in questione e fissino dei requisiti minimi, di modo che le persone i cui dati personali vengono in discussione dispongano di garanzie sufficienti che consentano di proteggere efficacemente tali dati contro i rischi di abusi. Tale normativa deve essere legalmente vincolante nell'ordinamento interno e precisare in quali circostanze e a quali condizioni sostanziali e procedurali possa essere adottata una misura che prevede il trattamento di dati del genere, in modo da garantire che l'ingerenza sia limitata allo stretto necessario.

Secondo la Corte, al fine di garantire, in pratica, il pieno rispetto di tali condizioni, è essenziale che l'accesso delle autorità nazionali competenti ai dati conservati sia subordinato ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un'entità amministrativa indipendente e che la decisione di tale giudice o di tale entità intervenga a seguito di una richiesta motivata delle autorità suddette presentata, segnatamente, nel quadro di procedure di prevenzione o di accertamento di reati o di azioni penali instaurate. In caso di urgenza debitamente giustificata, il controllo deve intervenire entro breve termine.

A questo proposito, la Corte precisa che il controllo preventivo esige, tra l'altro, che il giudice o l'entità incaricata di effettuare tale controllo disponga di tutte le attribuzioni e presenti tutte le garanzie necessarie al fine di assicurare una conciliazione dei diversi interessi e diritti in gioco. Per quanto riguarda più in particolare un'indagine penale, un controllo siffatto esige che tale giudice o tale entità sia in grado di garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi connessi alle necessità dell'indagine nell'ambito della lotta contro la criminalità e, dall'altro, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali delle persone i cui dati sono interessati dall'accesso. Qualora tale controllo venga effettuato non da un giudice bensì da un'entità amministrativa indipendente, quest'ultima deve godere di uno status che le permetta di agire nell'assolvimento dei propri compiti in modo obiettivo e imparziale, e deve a tale scopo essere al riparo da qualsiasi influenza esterna.

A giudizio della Corte, ne consegue che il requisito di indipendenza che l'autorità incaricata di esercitare il controllo preventivo deve soddisfare impone che tale autorità abbia la qualità di terzo rispetto a quella che chiede l'accesso ai dati, di modo che la prima sia in grado di esercitare tale controllo in modo obiettivo e imparziale al riparo da qualsiasi influenza esterna. In particolare, in ambito penale, il requisito di indipendenza implica che l'autorità incaricata di tale controllo preventivo, da un lato, non sia coinvolta nella conduzione dell'indagine penale di cui trattasi e, dall'altro, abbia una posizione di neutralità nei confronti delle parti del procedimento penale. Orbene, ciò non si verifica nel caso di un pubblico ministero che, come nel caso del pubblico ministero estone, diriga il procedimento di indagine ed eserciti, se del caso, l'azione penale. Ne consegue che il pubblico ministero non è in grado di effettuare il suddetto controllo preventivo.

Sentenze del 6 ottobre 2020 (Grande Sezione), Privacy International (C-623/17, [EU:C:2020:790](#)) e La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, [EU:C:2020:791](#))

In questi ultimi anni la Corte di giustizia si è pronunciata, in varie sentenze, sulla conservazione e l'accesso ai dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche³⁷. La giurisprudenza che ne deriva, in particolare la sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.*, nella quale essa ha in particolare considerato che gli Stati membri non potevano imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, ha suscitato le preoccupazioni di taluni Stati, che temono di essere stati privati di uno strumento che ritengono necessario per la salvaguardia della sicurezza nazionale e per la lotta alla criminalità.

In tale contesto l'Investigatory Powers Tribunal (Tribunale incaricato dei poteri di indagine, Regno Unito) (*Privacy International*, C-623/17), il Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia) (*La Quadrature du Net e a.*, cause riunite C-511/18 e C-512/18) nonché la Cour constitutionnelle (Corte costituzionale, Belgio) (*Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, C-520/18) sono stati chiamati a pronunciarsi su controversie relative alla legittimità delle normative adottate da taluni Stati membri in tali settori, che prevedono, in particolare, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica di trasmettere a un'autorità pubblica o di conservare in maniera generalizzata o indifferenziata i dati degli utenti relativi al traffico e all'ubicazione.

Con due sentenze pronunciate dalla Grande Sezione il 6 ottobre 2020, la Corte dichiara anzitutto che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» si applica a normative nazionali che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere, ai fini della salvaguardia della sicurezza nazionale e della lotta alla criminalità, a trattamenti di dati personali, come la loro trasmissione ad autorità pubbliche o la loro conservazione. Inoltre, pur confermando la propria giurisprudenza derivante dalla sentenza *Tele2 Sverige e Watson e a.*, sul carattere sproporzionato di una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, la Corte fornisce precisazioni, in particolare, sulla portata dei poteri che la direttiva in parola riconosce agli Stati membri in materia di conservazione di tali dati ai fini summenzionati.

³⁷ In tal senso, nella sentenza dell'8 aprile 2014, *Digital Rights Ireland e a.* (C-293/12 e C-594/12, [EU:C:2014:238](#)), la Corte ha dichiarato invalida la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54), con la motivazione che l'ingerenza nei diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), che conteneva l'obbligo generale di conservazione dei dati relativi al traffico e all'ubicazione previsto da tale direttiva non era limitata allo stretto necessario. Nella sentenza del 21 dicembre 2016, *Tele2 Sverige e Watson e a.* (C-203/15 e C-698/15, [EU:C:2016:970](#)), la Corte ha poi interpretato l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva "vita privata e comunicazioni elettroniche"»). Tale articolo autorizza gli Stati membri – per motivi di tutela, tra l'altro, della sicurezza nazionale – ad adottare «misure legislative» al fine di limitare la portata di taluni diritti e obblighi previsti dalla direttiva. Infine, nella sentenza del 2 ottobre 2018, *Ministerio Fiscal* (C-207/16, [EU:C:2018:788](#)), la Corte ha interpretato tale medesimo articolo 15, paragrafo 1, in una causa che riguardava l'accesso delle autorità pubbliche ai dati relativi all'identità civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica.

Anzitutto, la Corte provvede a dissipare i dubbi sull'applicabilità della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» sollevati nell'ambito delle presenti cause. Infatti, diversi Stati membri che hanno presentato osservazioni scritte alla Corte hanno espresso opinioni divergenti al riguardo. Essi hanno sostenuto, in particolare, che tale direttiva non troverebbe applicazione alle normative nazionali di cui trattasi, in quanto esse hanno come obiettivo la salvaguardia della sicurezza nazionale, che rientrerebbe unicamente nella loro competenza, come testimonierebbe in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, terza frase, TUE. La Corte considera tuttavia che normative nazionali che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare dati relativi al traffico e all'ubicazione, o ancora di trasmettere tali dati alle autorità nazionali preposte alla sicurezza e alle autorità di intelligence a tal fine, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

La Corte ricorda poi che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»³⁸ non consente che la deroga all'obbligo di principio di garantire la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati ad esse relativi e al divieto di memorizzare tali dati divenga la regola. Ciò implica che tale direttiva autorizza gli Stati membri ad adottare, tra l'altro a fini di sicurezza nazionale, misure legislative intese a limitare la portata dei diritti e degli obblighi previsti da tale direttiva, in particolare l'obbligo di garantire la riservatezza delle comunicazioni e dei dati relativi al traffico³⁹, soltanto nel rispetto dei principi generali del diritto dell'Unione, tra i quali figura il principio di proporzionalità, e dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta⁴⁰.

In tale contesto, la Corte ritiene, da un lato, nella causa *Privacy International*, che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osti a una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale, la trasmissione generalizzata e indifferenziata ai servizi di sicurezza e di intelligence dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. Dall'altro lato, nelle cause riunite *La Quadrature du Net e a.* nonché nella causa *Ordre des barreaux francophones et germanophone e a.*, la Corte ritiene che questa stessa direttiva osti a misure legislative che impongono ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, a titolo preventivo, una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione. Infatti, tali obblighi di trasmissione e di conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati costituiscono ingerenze particolarmente gravi nei diritti fondamentali garantiti dalla Carta, senza che il comportamento delle persone i cui dati sono interessati presenti un nesso con l'obiettivo perseguito dalla normativa di cui trattasi. Analogamente, la Corte interpreta l'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento generale sulla protezione dei dati⁴¹, letto alla

³⁸ Articolo 15, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2002/58.

³⁹ Articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

⁴⁰ In particolare, gli articoli 7, 8 e 11 nonché l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

⁴¹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1)

luce della Carta, nel senso che esso osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di accesso a servizi di comunicazione al pubblico online e ai fornitori di servizi di «hosting» la conservazione generalizzata e indifferenziata, segnatamente, dei dati personali relativi a tali servizi.

Per contro, la Corte ritiene che, in situazioni in cui lo Stato membro interessato affronta una grave minaccia per la sicurezza nazionale che risulta reale e attuale o prevedibile, la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta al fatto di ingiungere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare in maniera generalizzata e indifferenziata dati relativi al traffico e all'ubicazione. In tale contesto, la Corte precisa che la decisione che prevede tale ingiunzione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, deve essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, al fine di verificare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie previste. In queste stesse circostanze, detta direttiva non osta neppure all'analisi automatizzata dei dati, in particolare quelli relativi al traffico e all'ubicazione, di tutti gli utenti di mezzi di comunicazione elettronica.

La Corte aggiunge che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta a misure legislative che consentano il ricorso a una conservazione mirata, temporalmente limitata allo stretto necessario, dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico. Parimenti, tale direttiva non osta a siffatte misure che prevedono una conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una comunicazione, purché la durata della conservazione sia limitata allo stretto necessario, né a quelle che prevedono una siffatta conservazione dei dati relativi all'identità civile degli utenti dei mezzi di comunicazione elettronica, e gli Stati membri non sono tenuti, in quest'ultimo caso, a limitare nel tempo la conservazione. Inoltre, detta direttiva non osta a una misura legislativa che consente il ricorso a una conservazione rapida dei dati di cui dispongono i fornitori di servizi qualora si presentino situazioni in cui si verifichi la necessità di conservare detti dati oltre i termini legali di conservazione dei dati al fine di indagare su reati gravi o scongiurare minacce alla sicurezza nazionale, qualora tali reati o minacce siano già stati accertati o la loro esistenza possa essere ragionevolmente sospettata.

Inoltre, la Corte dichiara che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta a una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di ricorrere alla raccolta in tempo reale, in particolare, dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, qualora tale raccolta sia limitata alle persone nei confronti delle quali esiste un valido motivo per sospettare che esse siano implicate, in un modo o nell'altro, in attività di terrorismo e sia soggetta a un controllo preventivo, effettuato da un giudice o da un organo amministrativo

indipendente, la cui decisione abbia effetto vincolante, che si accerti che tale raccolta in tempo reale sia autorizzata soltanto nei limiti di quanto strettamente necessario. In caso di emergenza, il controllo deve avvenire tempestivamente.

Infine, la Corte affronta la questione del mantenimento degli effetti nel tempo di una normativa nazionale giudicata incompatibile con il diritto dell'Unione. A tal riguardo, essa ritiene che un giudice nazionale non possa applicare una disposizione del suo diritto nazionale che lo autorizzi a limitare nel tempo gli effetti di una dichiarazione di illegittimità ad esso incombente, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione, giudicata incompatibile con la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta.

Ciò premesso, al fine di fornire una risposta utile al giudice nazionale, la Corte ricorda che l'ammissibilità e la valutazione di elementi di prova ottenuti mediante una conservazione di dati contraria al diritto dell'Unione, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di persone sospettate di avere commesso reati gravi, rientra, allo stato attuale del diritto dell'Unione, unicamente nel diritto nazionale. Tuttavia, la Corte precisa che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», interpretata alla luce del principio di effettività, esige che il giudice penale nazionale non tenga conto degli elementi di prova ottenuti mediante una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e all'ubicazione incompatibile con il diritto dell'Unione, nell'ambito di un siffatto procedimento penale, qualora le persone sospettate di avere commesso reati non siano in grado di prendere efficacemente posizione su tali elementi di prova.

Sentenza del 5 aprile 2022 (Grande Sezione), Commissioner of An Garda Síochána e a. (C-140/20, [EU:C:2022:258](#))

Nella presente causa, la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dalla Supreme Court (Corte suprema, Irlanda) nell'ambito di un procedimento civile promosso da una persona condannata all'ergastolo per un omicidio commesso in Irlanda. Quest'ultima contestava la compatibilità con il diritto dell'Unione e di talune disposizioni della legge nazionale relativa alla conservazione dei dati generati nell'ambito delle comunicazioni elettroniche⁴². In forza di tale legge⁴³, dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione di chiamate telefoniche dell'accusato erano stati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica e resi accessibili alle autorità di polizia. I dubbi espressi dal giudice del rinvio vertevano in particolare sulla compatibilità con la direttiva

⁴² Communications (Retention of Data) Act 2011 [legge del 2011 sulle comunicazioni (conservazione dei dati)]. Tale legge è stata adottata al fine di recepire nell'ordinamento giuridico irlandese la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU 2006, L 105, pag. 54).

⁴³ La legge autorizza, per ragioni che vanno oltre quelle inerenti alla salvaguardia della sicurezza nazionale, la conservazione preventiva, generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di tutti gli abbonati per un periodo di due anni.

«vita privata e comunicazioni elettroniche»⁴⁴, letta alla luce della Carta⁴⁵, di un regime di conservazione generalizzata e indifferenziata di tali dati, in relazione alla lotta alla criminalità grave.

Con la sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte conferma, precisandone la portata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza *La Quadrature du Net* e a., ricordando che la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione relativi alle comunicazioni elettroniche non è autorizzata ai fini della lotta alla criminalità grave e la prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica. Essa conferma altresì la giurisprudenza scaturita dalla sentenza *Prokuratuur* (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche)⁴⁶, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di subordinare l'accesso delle autorità nazionali competenti a detti dati conservati ad un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un organo amministrativo indipendente, nei confronti di un funzionario di polizia.

La Corte dichiara, in primo luogo, che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osta a misure legislative che prevedano, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione. Infatti, tenuto conto, da un lato, degli effetti dissuasivi sull'esercizio dei diritti fondamentali⁴⁷ che tale conservazione può determinare e, dall'altro, della gravità dell'ingerenza che essa comporta, una siffatta conservazione deve costituire l'eccezione e non la regola al sistema istituito dalla direttiva, cosicché tali dati non possano essere oggetto di una conservazione sistematica e continuativa.

La criminalità, anche particolarmente grave, non può essere equiparata a una minaccia per la sicurezza nazionale, in quanto una siffatta equiparazione potrebbe introdurre una categoria intermedia tra la sicurezza nazionale e la sicurezza pubblica, per applicare alla seconda i requisiti inerenti alla prima.

Invece, la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta a misure legislative che prevedano, per fini di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, la conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di persone interessate o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile. Essa aggiunge che una siffatta misura di conservazione riguardante luoghi o infrastrutture frequentati regolarmente da un numero molto elevato di persone o luoghi strategici, quali aeroporti, stazioni, porti marittimi o zone di pedaggio, può consentire alle autorità competenti di ottenere informazioni sulla

⁴⁴ Per l'esattezza, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

⁴⁵ In particolare degli articoli 7, 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta.

⁴⁶ Sentenza del 2 marzo 2021, *Prokuratuur* (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, [EU:C:2021:152](#)).

⁴⁷ Sanciti agli articoli da 7 a 11 della Carta.

presenza, in tali luoghi o aree geografiche, delle persone che vi utilizzano un mezzo di comunicazione elettronica e di trarne conclusioni sulla loro presenza e sulla loro attività in detti luoghi o aree geografiche per fini di lotta alla criminalità grave. In ogni caso, l'eventuale esistenza di difficoltà nel definire con precisione le ipotesi e le condizioni alle quali si può effettuare la conservazione mirata non può giustificare il fatto che gli Stati membri prevedano una conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione.

Tale direttiva, letta alla luce della Carta, non osta neppure a misure legislative che prevedano, ai medesimi fini, la conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, nonché dei dati relativi all'identità civile degli utenti di comunicazioni elettroniche. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Corte precisa in particolare che né la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» né alcun altro atto di diritto dell'Unione ostano a una normativa nazionale, avente ad oggetto la lotta alla criminalità grave, in forza della quale l'acquisizione di un mezzo di comunicazione elettronica, quale una carta SIM prepagata, è subordinata alla verifica di documenti ufficiali che provino l'identità civile dell'acquirente e alla registrazione, da parte del venditore, delle informazioni che ne derivano, essendo il venditore eventualmente tenuto a fornire alle autorità competenti tali informazioni.

Lo stesso dicasi per quanto attiene alle misure legislative che prevedano, sempre per fini di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla sicurezza pubblica, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida («quick freeze») dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui dispongono. Infatti, solo la lotta alla criminalità grave e, a fortiori, la salvaguardia della sicurezza nazionale sono idonee a giustificare una simile conservazione, a condizione che tale misura e l'accesso ai dati conservati rispettino i limiti dello stretto necessario. La Corte ricorda che una simile misura di conservazione rapida può essere estesa ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione di persone diverse da quelle sospettate di aver progettato o commesso un reato grave o un attentato alla sicurezza nazionale, purché tali dati possano contribuire, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, all'accertamento di un siffatto reato o attentato alla sicurezza nazionale, quali i dati della vittima o del suo ambiente sociale o professionale.

Tuttavia, la Corte precisa, poi, che tutte le summenzionate misure legislative devono garantire, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che le persone interessate dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi. Le diverse misure di conservazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione

possono, a scelta del legislatore nazionale e nel rispetto dei limiti dello stretto necessario, essere applicate congiuntamente.

Inoltre, la Corte precisa che il fatto di autorizzare, per fini di lotta alla criminalità grave, l'accesso a simili dati conservati in modo generalizzato e indifferenziato, per far fronte a una minaccia grave alla sicurezza nazionale, sarebbe contrario alla gerarchia degli obiettivi di interesse generale in grado di giustificare una misura adottata in forza della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»⁴⁸. Infatti, ciò significherebbe consentire che l'accesso possa essere giustificato da un obiettivo di importanza minore rispetto a quello che ha giustificato la conservazione, vale a dire la salvaguardia della sicurezza nazionale, rischiando in tal modo di privare di ogni effetto utile il divieto di procedere alla conservazione generalizzata e indifferenziata per fini di lotta alla criminalità grave.

In secondo luogo, la Corte decide che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osta a una normativa nazionale, in forza della quale il trattamento centralizzato delle domande di accesso a dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provenienti dalla polizia nell'ambito della ricerca e del perseguimento di reati gravi, è affidato a un funzionario di polizia, anche se assistito da un'unità istituita all'interno della polizia, che gode di una certa autonomia nell'esercizio della sua missione e le cui decisioni possono essere successivamente sottoposte a controllo giurisdizionale. Infatti, da un lato, un funzionario di tale tipo non soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità che si impongono ad un'autorità amministrativa che esercita il controllo preventivo delle domande di accesso ai dati provenienti dalle autorità nazionali competenti, in quanto egli non ha la qualità di terzo rispetto a tali autorità. Dall'altro, sebbene la decisione di un funzionario di questo tipo possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale esercitato a posteriori, tale controllo non può sostituirsi ad un controllo indipendente e, salvo casi di urgenza debitamente giustificata, preventivo.

In terzo luogo, infine, la Corte conferma la propria giurisprudenza secondo cui il diritto dell'Unione osta a che un giudice nazionale limiti nel tempo gli effetti di una declaratoria di invalidità ad esso spettante, in forza del diritto nazionale, nei confronti di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, a causa dell'incompatibilità di tale normativa con la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche». Ciò premesso, la Corte ricorda che l'ammissibilità degli elementi di prova ottenuti mediante una siffatta conservazione, conformemente al principio di autonomia procedurale degli Stati membri, rientra nel diritto nazionale, fatto salvo il rispetto, in particolare, dei principi di equivalenza e di effettività.

⁴⁸ Questa gerarchia è consacrata nella giurisprudenza della Corte, segnatamente nella sentenza del 6 ottobre 2020, *La Quadrature du Net e a.* (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, [EU:C:2020:791](#)), punti 135 e 136. In virtù di questa gerarchia, la lotta contro la criminalità grave riveste un'importanza minore rispetto alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Sentenza del 20 settembre 2022 (Grande Sezione), SpaceNet e Telekom Deutschland (C-793/19 e C-794/19, [EU:C:2022:702](#))

Nelle presenti cause riunite, due domande di pronuncia pregiudiziale sono state proposte dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Germania), investita di un ricorso per cassazione («Revision»), da parte della Repubblica federale di Germania avverso due sentenze che avevano accolto i ricorsi proposti da due società, SpaceNet AG (causa C-793/19) e Telekom Deutschland GmbH (causa C-794/19), fornitrici di servizi di accesso a Internet. Mediante tali ricorsi, queste società contestavano l'obbligo, imposto dalla normativa tedesca ⁴⁹, di conservare dati relativi al traffico e dati relativi all'ubicazione attinenti alle comunicazioni elettroniche dei loro clienti.

I dubbi formulati dal giudice del rinvio vertevano segnatamente sulla compatibilità con la direttiva «vita private e comunicazioni elettroniche» ⁵⁰, letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ⁵¹ e dell'articolo 4, paragrafo 2, TUE, di una normativa nazionale che impone ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, segnatamente a fini di repressione dei reati gravi o di prevenzione di un rischio concreto per la sicurezza nazionale, la conservazione generalizzata e indiscriminata della parte essenziale dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione degli utenti di tali servizi, prevedendo un periodo di conservazione di diverse settimane, nonché delle norme dirette a garantire una tutela efficace dei dati conservati contro i rischi di abuso nonché contro qualunque consultazione illecita di tali dati.

Con la sua sentenza la Corte, riunita in Grande Sezione, conferma, precisandone la portata, la giurisprudenza derivante dalla sentenza *La Quadrature du Net e a.*, e, più di recente, dalla sentenza *Commissioner of An Garda Síochána e a.* ⁵². Essa ricorda segnatamente che la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione attinenti alle comunicazioni elettroniche non è autorizzata, in via preventiva, a fini di lotta contro i reati gravi e di prevenzione di minacce gravi alla pubblica sicurezza.

La Corte inizia confermando l'applicabilità della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche» alla normativa nazionale in questione per poi sviluppare un richiamo didattico dei principi ricavati dalla sua giurisprudenza, prima di procedere a un esame particolareggiato delle caratteristiche della normativa nazionale in questione, messe in evidenza dal giudice del rinvio.

Per quanto concerne anzitutto la portata dei dati conservati, la Corte rileva che l'obbligo di conservazione previsto dalla normativa nazionale in questione si estende a un

⁴⁹ Combinato disposto dell'articolo 113a, paragrafo 1, e dell'articolo 113b del Telekommunikationsgesetz (legge tedesca in materia di telecomunicazioni), del 22 giugno 2004 (BGBl. 2004 I, pag. 1190), nella versione applicabile nel procedimento principale.

⁵⁰ Per l'esattezza, l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58.

⁵¹ Articoli da 6 a 8, 11 e 52, paragrafo 1, della Carta.

⁵² Sentenza del 5 aprile 2022, *Commissioner of An Garda Síochána e a.* (C-140/20, [EU:C:2022:258](#)).

insieme molto ampio di dati relativi al traffico e di dati relativi all'ubicazione, che riguarda la quasi totalità delle persone componenti la popolazione, senza che queste ultime si trovino, anche solo indirettamente, in una situazione che possa dar luogo a procedimenti penali. Essa rileva parimenti che tale normativa impone la conservazione, senza motivo, generalizzata e indiscriminata da un punto di vista personale, cronologico e geografico, della parte essenziale dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, la cui portata corrisponde sostanzialmente a quella dei dati conservati nelle cause che hanno portato alla sentenza *La Quadrature du net* e a. Pertanto, alla luce di tale giurisprudenza, la Corte considera che un obbligo di conservazione dei dati come quello in questione nel caso di specie non può essere considerato come una conservazione mirata dei dati.

Per quanto poi riguarda la durata di conservazione dei dati, la Corte ricorda che dalla direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»⁵³ risulta che la durata di conservazione prevista di una misura nazionale che imponga un obbligo generalizzato e indiscriminato di conservazione è certamente un fattore rilevante, insieme ad altri, al fine di determinare se il diritto dell'Unione osti a una misura del genere, posto che detta direttiva impone che tale periodo di tempo sia «limitato». Tuttavia, la gravità dell'ingerenza discende dal rischio, segnatamente in considerazione del loro numero e della loro diversità, che i dati conservati, considerati nel loro insieme, consentano di trarre conclusioni molto precise riguardanti la vita privata della o delle persone i cui dati siano stati conservati e, in particolare, forniscano i mezzi per costruire il profilo dello o degli interessati, informazione che, in considerazione del diritto al rispetto della vita privata, è delicata tanto quanto il contenuto stesso delle comunicazioni. Pertanto, la conservazione dei dati relativi al traffico o dei dati relativi all'ubicazione presenta comunque un carattere grave, indipendentemente dalla durata del periodo di conservazione, dalla quantità o dalla natura dei dati conservati, quando il complesso di dati conservati può consentire di trarre conclusioni di tal genere⁵⁴.

Infine, per quanto concerne le garanzie dirette a proteggere i dati conservati contro i rischi di abuso e contro qualunque consultazione illecita, la Corte, basandosi sulla sua precedente giurisprudenza, rileva che la conservazione dei dati e la consultazione dei medesimi costituiscono ingerenze distinte nei diritti fondamentali degli interessati, che richiedono giustificazioni distinte. Da ciò discende che una normativa nazionale che garantisca il pieno rispetto delle condizioni derivanti dalla giurisprudenza in materia di consultazione dei dati conservati non può essere in grado, di per sé stessa, di limitare, e nemmeno di porre rimedio, alla grave ingerenza nei diritti degli interessati che deriverebbe dalla conservazione generalizzata di tali dati.

Peraltro, al fine di rispondere a taluni argomenti sviluppati dinanzi ad essa, la Corte rileva, in primo luogo, che una minaccia per la sicurezza nazionale deve essere reale e

⁵³ Per l'esattezza, dall'articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 2002/58.

⁵⁴ V., per quanto riguarda la consultazione di dati di tal genere, sentenza del 2 marzo 2021, *Prokuratuur* (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, [EU:C:2021:152](#), punto 39).

attuale o, quanto meno, prevedibile, ipotesi che presuppone il verificarsi di circostanze sufficientemente concrete, per poter giustificare una misura di conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, per un tempo limitato. Una minaccia di tal genere si distingue pertanto, per la sua natura, la sua gravità e il carattere specifico delle circostanze che la costituiscono, dal rischio generico e permanente dell'insorgere di tensioni o turbative, anche gravi, della pubblica sicurezza o da quello di reati gravi. Pertanto, la criminalità, anche particolarmente grave, non può essere equiparata a una minaccia per la sicurezza nazionale.

Essa rileva, in secondo luogo, che il fatto di autorizzare, a fini di lotta contro i reati gravi, una consultazione dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione conservati in modo generalizzato e indiscriminato, per far fronte a una minaccia grave per la sicurezza nazionale, sarebbe contrario alla gerarchia degli obiettivi di interesse generale che possono giustificare una misura adottata a titolo della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche»⁵⁵. Infatti, ciò porterebbe a consentire che la consultazione possa essere giustificata da un obiettivo di importanza minore di quello che abbia giustificato la conservazione, ossia la salvaguardia della sicurezza nazionale, il che rischierebbe di privare di qualsiasi effetto il divieto di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata a fini di lotta contro i reati gravi.

La Corte, confermando la propria giurisprudenza anteriore, conclude dichiarando che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, osta a misure legislative nazionali che prevedono, a titolo preventivo, per finalità di lotta alla criminalità grave e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione.

Viceversa, essa non osta a misure legislative nazionali che consentano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di procedere a una conservazione generalizzata e indiscriminata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione, in situazioni nelle quali lo Stato membro interessato affronti una minaccia grave per la sicurezza nazionale che risulti reale e attuale o prevedibile. A questo proposito, la Corte precisa che il provvedimento che prevede tale ingiunzione può essere oggetto di un controllo effettivo, da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, la cui decisione sia dotata di effetto vincolante, diretto ad accertare l'esistenza di una di tali situazioni nonché il rispetto delle condizioni e delle garanzie che devono essere previste, e che detta ingiunzione può essere emessa solo per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma che sia rinnovabile in caso di persistenza di tale minaccia.

⁵⁵ Questa gerarchia è consacrata nella giurisprudenza della Corte, segnatamente nella sentenza *La Quadrature du Net e a.*, nei punti 135 e 136. In virtù di questa gerarchia, la lotta contro la criminalità grave riveste un'importanza minore rispetto alla salvaguardia della sicurezza nazionale.

Questa direttiva, letta alla luce della Carta, non osta nemmeno a misure legislative nazionali che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, una conservazione mirata dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione che sia delimitata, sulla base di elementi oggettivi e non discriminatori, in funzione delle categorie di interessati o mediante un criterio geografico, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, ma rinnovabile.

Lo stesso dicasi per misure legislative nazionali che prevedano, a fini di salvaguardia della sicurezza nazionale, di lotta ai reati gravi e di prevenzione delle minacce gravi alla pubblica sicurezza, la conservazione generalizzata e indiscriminata degli indirizzi IP attribuiti all'origine di una connessione, per un periodo temporalmente limitato allo stretto necessario, nonché dei dati relativi all'identità anagrafica degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica, per i quali sia pacifico che la conservazione possa contribuire alla lotta contro i reati gravi, purché tali dati consentano di identificare le persone che hanno fatto uso di siffatti mezzi nel contesto della preparazione o commissione di un atto rientrante fra i reati gravi.

Il ragionamento non cambia per quanto concerne le misure legislative nazionali che consentano, a fini di lotta ai reati gravi e, *a fortiori*, di salvaguardia della sicurezza nazionale, il ricorso a un'ingiunzione che imponga ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, mediante un provvedimento dell'autorità competente soggetto a un controllo giurisdizionale effettivo, di procedere, per un periodo determinato, alla conservazione rapida dei dati relativi al traffico e dei dati relativi all'ubicazione di cui detti fornitori di servizi dispongono.

Tuttavia, la Corte precisa che tutte le suddette misure devono garantire, mediante norme chiare e precise, che la conservazione dei dati di cui trattasi sia subordinata al rispetto delle relative condizioni sostanziali e procedurali e che gli interessati dispongano di garanzie effettive contro il rischio di abusi. Queste diverse misure possono essere applicate congiuntamente, in base alla scelta del legislatore nazionale e rispettando i limiti dello stretto necessario.

Sentenza del 15 giugno 2021 (Grande Sezione), Facebook Ireland e a. (C-645/19, [EU:C:2021:483](#))

L'11 settembre 2015, il presidente della Commissione belga per la tutela della vita privata (in prosieguo: la «CPVP») ha intentato un'azione inibitoria nei confronti delle società Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium dinanzi al *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel* (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) volta a porre fine a violazioni, asseritamente commesse da Facebook, della normativa relativa alla protezione dei dati. Tali violazioni consistevano segnatamente nella raccolta e nell'uso di informazioni sul comportamento di

navigazione degli internauti belgi, detentori o meno di un account Facebook, mediante varie tecnologie, quali i «cookie», i «social plugin»⁵⁶ o i «pixel».

Il 16 febbraio 2018, detto tribunale si è dichiarato competente a statuire su tale azione e, nel merito, ha dichiarato che il social network Facebook non aveva sufficientemente informato gli internauti belgi della raccolta e dell'uso delle informazioni di cui trattasi. Peraltro, il consenso prestato dagli internauti alla raccolta e al trattamento di dette informazioni è stato ritenuto non valido.

Il 2 marzo 2018, Facebook Ireland, Facebook Inc. e Facebook Belgium hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (Corte d'appello di Bruxelles, Belgio), giudice del rinvio nella presente causa. Dinanzi a tale giudice, l'Autorità belga per la protezione dei dati (in prosieguo: l'«APD») ha agito in qualità di successore legale del presidente della CPVP. Il giudice del rinvio si è dichiarato competente unicamente a statuire sull'appello interposto da Facebook Belgium.

Il giudice del rinvio ha nutrito dubbi in merito all'incidenza dell'applicazione del meccanismo dello «sportello unico» previsto dal regolamento relativo alla protezione dei dati⁵⁷ sulle competenze dell'APD e si è posto, più in particolare, la questione se, per i fatti successivi all'entrata in vigore del RGPD, ossia il 25 maggio 2018, l'APD possa agire nei confronti di Facebook Belgium, dal momento che è Facebook Ireland ad essere stata individuata come titolare del trattamento dei dati interessati. Infatti, a partire da tale data e segnatamente in applicazione del principio dello «sportello unico» previsto dal RGPD, solo il Commissario irlandese per la protezione dei dati sarebbe competente ad intentare un'azione inibitoria, sotto il controllo dei giudici irlandesi.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte precisa i poteri delle autorità nazionali di controllo nell'ambito del RGPD. In tal senso, essa dichiara in particolare che, in presenza di determinate condizioni, detto regolamento autorizza un'autorità di controllo di uno Stato membro ad esercitare il suo potere di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato e di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione del RGPD, con riguardo ad un trattamento transfrontaliero di dati⁵⁸, pur non essendo l'autorità di controllo capofila per tale trattamento.

In primo luogo, la Corte precisa le condizioni in presenza delle quali un'autorità nazionale di controllo, priva della qualità di autorità capofila con riguardo a un trattamento transfrontaliero, deve esercitare il proprio potere di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di uno Stato membro e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione del RGPD al fine di garantire il rispetto di tale regolamento.

⁵⁶ Ad esempio, i pulsanti «Mi piace» o «Condividi».

⁵⁷ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD»). Ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del RGPD: «Fatto salvo l'articolo 55, l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare e del trattamento o responsabile del trattamento è competente ad agire in qualità di autorità di controllo capofila per i trattamenti transfrontalieri effettuati dal suddetto titolare del trattamento o responsabile del trattamento».

⁵⁸ Ai sensi dell'articolo 4, punto 23, del RGPD.

Pertanto, da un lato, il RGPD deve conferire a tale autorità di controllo la competenza ad adottare una decisione che accerti che tale trattamento viola le norme previste dal regolamento in parola e, dall'altro, tale potere deve essere esercitato nel rispetto delle procedure di cooperazione e di coerenza previste da tale regolamento ⁵⁹.

Infatti, per i trattamenti transfrontalieri, il RGPD prevede il meccanismo dello «sportello unico» ⁶⁰, basato su una ripartizione delle competenze tra un'«autorità di controllo capofila» e le altre autorità nazionali di controllo interessate. Tale meccanismo richiede una cooperazione stretta, leale ed efficace tra dette autorità, al fine di garantire una protezione coerente ed omogenea delle norme relative alla protezione dei dati personali e di preservare così il suo effetto utile. Il RGPD stabilisce a tal riguardo la competenza di principio dell'autorità di controllo capofila ad adottare una decisione che accerti che un trattamento transfrontaliero viola le norme contenute in detto regolamento ⁶¹, mentre la competenza delle altre autorità nazionali di controllo ad adottare una siffatta decisione, anche in via provvisoria, costituisce l'eccezione ⁶². Tuttavia, nell'esercizio delle sue competenze, l'autorità di controllo capofila non può sottrarsi a un dialogo indispensabile nonché a una cooperazione leale ed efficace con le altre autorità di controllo interessate. Di conseguenza, nell'ambito di detta cooperazione, l'autorità di controllo capofila non può ignorare le opinioni delle altre autorità di controllo interessate e qualsiasi obiezione pertinente e motivata formulata da una di queste ultime autorità ha l'effetto di bloccare, almeno temporaneamente, l'adozione del progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila.

La Corte precisa inoltre che la circostanza che un'autorità di controllo di uno Stato membro, che non sia l'autorità di controllo capofila con riguardo ad un trattamento transfrontaliero di dati, possa esercitare il potere di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato e di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione del RGPD solo nel rispetto delle norme di ripartizione delle competenze decisionali tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo ⁶³ è conforme agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono all'interessato, rispettivamente, il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto ad un ricorso effettivo.

In secondo luogo, la Corte dichiara che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, l'esercizio del potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione giudiziaria ⁶⁴ non richiede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento transfrontaliero di dati personali oggetto di tale azione disponga di uno stabilimento principale o di un altro

⁵⁹ Previste agli articoli 56 e 60 del RGPD.

⁶⁰ Articolo 56, paragrafo 1, del RGPD.

⁶¹ Articolo 60, paragrafo 7, del RGPD.

⁶² L'articolo 56, paragrafo 2, e l'articolo 66 del RGPD stabiliscono le eccezioni al principio della competenza decisionale dell'autorità di controllo capofila.

⁶³ Previste agli articoli 55 e 56, in combinato disposto con l'articolo 60 del RGPD.

⁶⁴ In forza dell'articolo 58, paragrafo 5, del RGPD.

stabilimento nel territorio di tale Stato membro. Tuttavia, l'esercizio di tale potere deve rientrare nell'ambito di applicazione territoriale del RGPD ⁶⁵, il che presuppone che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento transfrontaliero disponga di uno stabilimento nel territorio dell'Unione.

In terzo luogo, la Corte dichiara che, in caso di trattamento transfrontaliero di dati, il potere di un'autorità di controllo di uno Stato membro, diversa dall'autorità di controllo capofila, di intentare un'azione dinanzi ad un giudice di tale Stato e, se del caso, di agire in sede giudiziale in caso di presunta violazione del RGPD, può essere esercitato tanto nei confronti dello stabilimento principale del titolare del trattamento che si trovi nello Stato membro di appartenenza di tale autorità quanto nei confronti di un altro stabilimento di tale titolare, purché l'azione giudiziaria riguardi un trattamento di dati effettuato nell'ambito delle attività di detto stabilimento e l'autorità di cui trattasi sia competente ad esercitare siffatto potere.

Tuttavia, la Corte precisa che l'esercizio di tale potere presuppone che il RGPD sia applicabile. Nel caso di specie, poiché le attività dello stabilimento del gruppo Facebook situato in Belgio sono inscindibilmente connesse al trattamento dei dati personali in esame nel procedimento principale, per il quale il titolare del trattamento è Facebook Ireland per quanto riguarda il territorio dell'Unione, tale trattamento è effettuato «nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento», e, pertanto, rientra effettivamente nell'ambito di applicazione del RGPD.

In quarto luogo, la Corte dichiara che, qualora un'autorità di controllo di uno Stato membro che non sia l'«autorità di controllo capofila» abbia intentato, prima della data di entrata in vigore del RGPD, un'azione giudiziaria relativa ad un trattamento transfrontaliero di dati personali, tale azione può essere mantenuta, in forza del diritto dell'Unione, sulla base delle disposizioni della direttiva sulla protezione dei dati ⁶⁶, la quale rimane applicabile per quanto riguarda le violazioni delle norme in essa contenute fino alla data in cui tale direttiva è stata abrogata. Inoltre, siffatta azione può essere intentata da tale autorità per violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del RGPD, sempreché ciò avvenga in una delle situazioni in cui, a titolo di eccezione, tale regolamento conferisce alla stessa autorità una competenza ad adottare una decisione che accerti che il trattamento di dati in questione viola le norme contenute in detto regolamento, nonché nel rispetto delle procedure di cooperazione previste da quest'ultimo.

In quinto e ultimo luogo, la Corte riconosce l'effetto diretto della disposizione del RGPD in forza della quale ciascuno Stato membro dispone, per legge, che la sua autorità di controllo abbia il potere di intentare un'azione e, se del caso, di agire in sede giudiziale in

⁶⁵ L'articolo 3, paragrafo 1, del RGPD prevede che detto regolamento si applichi al trattamento dei dati personali effettuato «nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione».

⁶⁶ Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

caso di violazione del predetto regolamento. Di conseguenza, siffatta autorità può invocare tale disposizione per intentare o proseguire un'azione nei confronti di privati, anche qualora essa non sia stata specificamente attuata nella normativa dello Stato membro interessato.

Sentenza del 30 aprile 2024 (seduta plenaria), La Quadrature du Net e a. (Dati personali e lotta contro la contraffazione) (C-470/21, [EU:C:2024:370](#))

Negli ultimi anni la Corte è stata chiamata, a più riprese, a pronunciarsi sulla conservazione dei dati personali e l'accesso ad essi nel settore delle comunicazioni elettroniche e ha elaborato, di conseguenza, una ricca giurisprudenza in materia ⁶⁷. Adita in via pregiudiziale dal Conseil d'État (Consiglio di Stato, Francia), la Corte in seduta plenaria sviluppa tale giurisprudenza fornendo precisazioni riguardanti, da un lato, le condizioni nelle quali si può considerare che una conservazione generalizzata di indirizzi IP da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica non comporta un'ingerenza grave nei diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali nonché alla libertà di espressione garantiti dalla Carta ⁶⁸, e, dall'altro, la possibilità, per un'autorità pubblica, di accedere a taluni dati personali conservati nel rispetto di tali condizioni, nell'ambito della lotta contro i reati concernenti violazioni dei diritti di proprietà intellettuale commessi online.

Nel caso di specie, quattro associazioni hanno presentato al Premier ministre (Primo ministro, Francia) una domanda di abrogazione del decreto relativo al trattamento automatizzato di dati personali ⁶⁹. Poiché tale domanda non ha sortito effetti, tali associazioni hanno adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato) con un ricorso diretto all'annullamento di tale decisione implicita di rigetto. A loro avviso, tale decreto nonché le disposizioni che ne costituiscono il fondamento normativo ⁷⁰ violano il diritto dell'Unione.

In base alla legislazione francese, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet (Alta Autorità per la diffusione delle opere e la protezione dei diritti su Internet) (Hadopi), per poter identificare i responsabili di lesioni dei diritti d'autore o dei diritti connessi commesse online, è autorizzata ad accedere a

⁶⁷ V., segnatamente, sentenze del 21 dicembre 2016, Tele2 Sverige e Watson e a. (C-203/15 e C-698/15, [EU:C:2016:970](#)), del 2 ottobre 2018, Ministerio Fiscal (C-207/16, [EU:C:2018:788](#)), del 6 ottobre 2020, La Quadrature du Net e a. (C-511/18, C-512/18 e C-520/18, [EU:C:2020:791](#)), del 2 marzo 2021, Prokuratuur (Condizioni di accesso ai dati relativi alle comunicazioni elettroniche) (C-746/18, [EU:C:2021:152](#)), del 17 giugno 2021, M.I.C.M. (C-597/19, [EU:C:2021:492](#)), e del 5 aprile 2022, Commissioner of An Garda Síochána e a. (C-140/20, [EU:C:2022:258](#)).

⁶⁸ Articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

⁶⁹ Décret n° 2010-236, du 5 mars 2010, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel autorisé par l'article L. 331-29 du code de la propriété intellectuelle dénommé «Système de gestion des mesures pour la protection des œuvres sur internet» (Decreto n. 2010-236, del 5 marzo 2010, relativo al trattamento automatizzato di dati personali autorizzato dall'articolo L. 331-29 del codice della proprietà intellettuale denominato «Sistema di gestione delle misure per la protezione delle opere su Internet») (JORF n. 56 del 7 marzo 2010, testo n. 19), come modificato dal décret n° 2017-924, du 6 mai 2017, relatif à la gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme de gestion de droits et modifiant le code de la propriété intellectuelle (decreto n. 2017-924, del 6 maggio 2017, relativo alla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi da parte di un organismo di gestione di diritti e recante modifica del codice della proprietà intellettuale) (JORF n. 109 del 10 maggio 2017, testo n. 176).

⁷⁰ In particolare, l'articolo L. 331-21, commi dal terzo al quinto, del codice della proprietà intellettuale.

taluni dati che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a conservare. Tali dati riguardano l'identità civile di un interessato corrispondenti al suo indirizzo IP precedentemente raccolto da organismi degli aventi diritto. Una volta identificato il titolare dell'indirizzo IP utilizzato per attività che comportano una siffatta lesione, l'Hadopi segue la procedura della cosiddetta «risposta graduale». In concreto, essa è autorizzata ad inviare a tale persona due raccomandazioni assimilabili ad avvertimenti e, se le attività persistono, una lettera che le notifica che le sue attività sono perseguibili penalmente. Infine, essa ha il diritto di adire il pubblico ministero ai fini dell'azione penale nei confronti di detta persona ⁷¹.

In tale contesto, il Conseil d'État (Consiglio di Stato) ha interrogato la Corte sull'interpretazione della direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta ⁷².

In primo luogo, per quanto riguarda la conservazione dei dati relativi all'identità civile e dei corrispondenti indirizzi IP, la Corte sottolinea che non tutte le conservazioni generalizzate e indifferenziate degli indirizzi IP costituiscono necessariamente un'ingerenza grave nei diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali nonché alla libertà di espressione garantiti dalla Carta.

L'obbligo di garantire una siffatta conservazione può essere giustificato dall'obiettivo della lotta contro i reati in generale, qualora sia effettivamente escluso che tale conservazione possa generare ingerenze gravi nella vita privata dell'interessato per effetto della possibilità di trarre conclusioni precise su di essa, in particolare mettendo in relazione tali indirizzi IP con un insieme di dati relativi al traffico o all'ubicazione.

Pertanto, uno Stato membro che intenda imporre ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica un siffatto obbligo deve assicurarsi che le modalità di conservazione di tali dati escludano che possano essere tratte conclusioni precise sulla vita privata degli interessati.

La Corte precisa che le modalità di conservazione devono, a tal fine, riguardare la struttura stessa della conservazione che, in sostanza, deve essere organizzata in modo da garantire una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati conservati. Pertanto, le norme nazionali relative a tali modalità devono garantire che ciascuna categoria di dati, compresi i dati relativi all'identità civile e gli indirizzi IP, sia conservata in modo completamente separato dalle altre categorie di dati conservati e che tale separazione sia effettivamente stagna, mediante un dispositivo informatico

⁷¹ A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'Hadopi si è fusa con il Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) (Consiglio superiore dell'audiovisivo, CSA), un'altra autorità pubblica indipendente, per costituire l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) (autorità di regolamentazione per la comunicazione audiovisiva e digitale, ARCOM). Tuttavia, la procedura di risposta graduale è rimasta sostanzialmente invariata.

⁷² Articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU 2002, L 201, pag. 37), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (GU 2009, L 337, pag. 11) (in prosieguo: la «direttiva “vita privata e comunicazioni elettroniche”»), letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

sicuro e affidabile. Inoltre, tali norme, allorché prevedono la possibilità di mettere in relazione gli indirizzi IP conservati con l'identità civile dell'interessato a fini di lotta contro i reati, devono consentire una siffatta messa in relazione solo mediante l'uso di un procedimento tecnico efficiente che non metta in discussione l'efficacia della separazione stagna di tali categorie di dati. L'affidabilità di tale separazione deve essere oggetto di un controllo regolare da parte di un'autorità pubblica terza. Sempre che la normativa nazionale applicabile preveda siffatti rigorosi requisiti, non può essere qualificata come «grave» l'ingerenza risultante da tale conservazione degli indirizzi IP.

Pertanto, la Corte conclude che, in presenza di un dispositivo legislativo che garantisca che nessuna combinazione di dati consentirà di trarre conclusioni precise sulla vita privata delle persone i cui dati sono conservati, la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta a che uno Stato membro imponga un obbligo di conservazione generalizzata e indifferenziata degli indirizzi IP, per una durata che non ecceda lo stretto necessario, ai fini di un obiettivo di lotta contro i reati in generale.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'accesso a dati relativi all'identità civile corrispondenti a indirizzi IP, la Corte dichiara che la direttiva «vita privata e comunicazioni elettroniche», letta alla luce della Carta, non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che consente l'accesso, da parte di un'autorità pubblica, a tali dati conservati dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica in maniera separata ed effettivamente stagna, al solo scopo di permettere a tale autorità di identificare i titolari di tali indirizzi sospettati di essere responsabili di lesioni dei diritti d'autore e dei diritti connessi su Internet e di adottare misure nei loro confronti. In un caso del genere, la normativa nazionale deve vietare agli agenti che dispongono di siffatto accesso, anzitutto, di divulgare sotto qualsiasi forma informazioni sul contenuto dei file consultati da tali titolari, salvo al solo scopo di adire il pubblico ministero, inoltre, di effettuare qualsiasi tracciamento del percorso di navigazione di tali titolari e, infine, di utilizzare tali indirizzi IP a fini diversi dall'adozione delle suddette misure.

In tale contesto, la Corte ricorda in particolare che, pur se la libertà di espressione e la riservatezza dei dati personali sono preoccupazioni primarie, tali diritti fondamentali non sono tuttavia assoluti. Nell'ambito di un bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco, infatti, questi ultimi devono talvolta lasciare il passo dinanzi ad altri diritti fondamentali e ad imperativi di interesse generale quali la difesa dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati o la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Ciò si verifica, in particolare, qualora la preponderanza accordata a dette preoccupazioni primarie sia tale da ostacolare l'efficacia di un'indagine penale, in particolare rendendo impossibile o eccessivamente difficile l'identificazione effettiva dell'autore di un reato e l'irrogazione di una sanzione nei suoi confronti.

In detto stesso contesto, la Corte fa altresì riferimento alla sua giurisprudenza secondo la quale, per quanto riguarda la lotta contro i reati che violano i diritti d'autore o i diritti connessi commessi online, la circostanza che l'accesso agli indirizzi IP possa costituire

l'unico mezzo di indagine che consenta l'identificazione dell'interessato tende a dimostrare che la conservazione di tali indirizzi e l'accesso agli stessi sono strettamente necessari alla realizzazione dell'obiettivo perseguito e soddisfano quindi il requisito di proporzionalità. Non consentire un siffatto accesso comporterebbe inoltre un rischio reale di impunità sistemica di reati commessi online o la cui commissione o preparazione è agevolata dalle caratteristiche proprie di Internet. Ebbene, l'esistenza di un siffatto rischio costituisce una circostanza rilevante al fine di valutare, nell'ambito di un bilanciamento dei diversi diritti e interessi in gioco, se un'ingerenza nei diritti al rispetto della vita privata, alla protezione dei dati personali nonché alla libertà di espressione sia una misura proporzionata rispetto all'obiettivo della lotta contro i reati.

In terzo luogo, pronunciandosi sulla questione se l'accesso dell'autorità pubblica a dati relativi all'identità civile corrispondenti a un indirizzo IP debba essere subordinato a un controllo previo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente, la Corte ritiene che la necessità di un controllo siffatto si imponga qualora, nel contesto di una normativa nazionale, tale accesso comporti il rischio di una grave ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata, nel senso che esso potrebbe consentire a tale autorità pubblica di trarre conclusioni precise sulla vita privata di tale persona e, se del caso, di tracciarne il profilo dettagliato. Viceversa, tale necessità di un controllo preventivo non è destinata ad applicarsi quando non può essere qualificata come grave l'ingerenza nei diritti fondamentali.

A tal riguardo, la Corte precisa che, nel caso in cui sia istituito un dispositivo di conservazione che garantisca una separazione effettivamente stagna delle diverse categorie di dati conservati, l'accesso dell'autorità pubblica ai dati relativi all'identità civile corrispondenti agli indirizzi IP non è, in linea di principio, subordinato al requisito di un controllo previo. Un siffatto accesso al solo scopo di identificare il titolare di un indirizzo IP non costituisce, infatti, di regola, una grave ingerenza nei diritti summenzionati.

Tuttavia, la Corte non esclude che, in situazioni atipiche, sussista il rischio che, nell'ambito di un procedimento come il procedimento di risposta graduata di cui trattasi nel procedimento principale, l'autorità pubblica possa trarre conclusioni precise sulla vita privata dell'interessato, in particolare qualora questi compia attività che ledono i diritti d'autore o i diritti connessi, su reti tra pari («peer to peer»), in modo ripetuto, se non su larga scala, in relazione ad opere protette di tipo particolare, atte a rivelare informazioni, eventualmente sensibili, sulla vita privata di detta persona.

Nel caso di specie, un titolare di un indirizzo IP può essere particolarmente esposto a un rischio siffatto qualora l'autorità pubblica sia chiamata a decidere se adire o meno il pubblico ministero affinché egli sia perseguito penalmente. Infatti, l'intensità della lesione del diritto al rispetto della vita privata può aumentare man mano che la procedura di risposta graduata, che opera secondo un processo sequenziale, percorra le diverse fasi che la compongono. L'accesso dell'autorità competente al complesso dei dati, relativi alla persona interessata e accumulati nel corso delle varie fasi di tale

procedimento, può consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di quest'ultima.

Di conseguenza, la normativa nazionale deve prevedere un controllo previo il quale deve avvenire prima che l'autorità pubblica possa mettere in relazione i dati relativi all'identità civile e siffatto insieme di dati, e prima dell'eventuale invio della lettera di notifica in cui si constata che tale persona ha compiuto fatti perseguibili penalmente. Tale controllo deve peraltro preservare l'efficacia della procedura di risposta graduata consentendo, in particolare, di individuare i casi di possibile nuova reiterazione del comportamento illecito di cui trattasi. A tal fine, detta procedura deve essere organizzata e strutturata in modo tale che i dati relativi all'identità civile di una persona corrispondenti a indirizzi IP precedentemente raccolti su Internet non possano essere automaticamente messi in relazione, ad opera delle persone incaricate dell'esame dei fatti in seno all'autorità pubblica competente, con elementi di cui quest'ultima già dispone e che potrebbero consentire di trarre conclusioni precise sulla vita privata di tale persona.

Inoltre, per quanto riguarda l'oggetto del controllo preventivo, la Corte rileva che, nel caso in cui la persona interessata sia sospettata di aver commesso un reato rientrante negli illeciti penali in generale, il giudice o l'organismo amministrativo indipendente incaricato di tale controllo deve negare l'accesso qualora quest'ultimo consenta all'autorità pubblica di trarre conclusioni precise sulla vita privata di detta persona. Per contro, dovrebbe essere consentito anche un accesso che consenta di trarre siffatte conclusioni precise nel caso in cui l'interessato sia sospettato di aver commesso reati considerati dallo Stato membro interessato lesivi di un interesse fondamentale della società e rientranti quindi nelle forme gravi di criminalità.

La Corte precisa altresì che un controllo preventivo non può in alcun caso essere completamente automatizzato poiché, trattandosi di un'indagine penale, un siffatto controllo richiede il bilanciamento, da un lato, degli interessi legittimi connessi alla lotta contro la criminalità e, dall'altro, del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali. Tale bilanciamento richiede l'intervento di una persona fisica, e ciò è tanto più necessario in quanto l'automaticità e la grande scala del trattamento di dati di cui trattasi comportano rischi per la vita privata.

La Corte conclude, pertanto, che la possibilità, per le persone incaricate dell'esame dei fatti in seno all'autorità pubblica, di mettere in relazione dati relativi all'identità civile di una persona corrispondenti a un indirizzo IP con i file contenenti elementi che consentono di conoscere il titolo di opere protette la cui messa a disposizione su Internet ha giustificato la raccolta degli indirizzi IP da parte di organismi degli aventi diritto deve essere subordinata, in ipotesi di una nuova reiterazione di un'attività lesiva dei diritti d'autore o dei diritti connessi da parte di una stessa persona, ad un controllo da parte di un giudice o di un organismo amministrativo indipendente. Tale controllo non può essere interamente automatizzato e deve avvenire prima di tale messa in relazione, che può consentire, in ipotesi del genere, di trarre precise conclusioni sulla

vita privata di detto soggetto, il cui indirizzo IP sia stato utilizzato per attività che possono ledere i diritti d'autore o i diritti connessi.

In quarto e ultimo luogo, la Corte rileva che il sistema di trattamento dei dati utilizzato dall'autorità pubblica deve essere oggetto, a intervalli regolari, di un controllo da parte di un organismo indipendente avente la qualità di terzo rispetto a tale autorità pubblica. Tale controllo mira a verificare l'integrità del sistema, comprese le garanzie effettive contro i rischi di accesso e uso impropri o illeciti di tali dati, nonché la sua efficacia e affidabilità nell'individuare eventuali violazioni.

In tale contesto, la Corte osserva che, nel caso di specie, il trattamento automatizzato dei dati personali effettuato dall'autorità pubblica sulla base delle informazioni relative alle contraffazioni constatate dagli organismi degli aventi diritto può comportare un certo numero di falsi positivi e soprattutto il rischio che un numero di dati potenzialmente molto elevato sia sviato da terzi a fini abusivi o illeciti, il che spiega la necessità di un siffatto controllo.

Inoltre, essa aggiunge che tale trattamento deve rispettare le norme specifiche di protezione dei dati personali previste dalla direttiva 2016/680⁷³. Infatti, nel caso di specie, anche se l'autorità pubblica non dispone di poteri decisionali propri nell'ambito della procedura cosiddetta di risposta graduata, essa deve essere qualificata come «autorità pubblica» coinvolta nella prevenzione e nell'individuazione dei reati, e rientra quindi nel suo ambito di applicazione. Pertanto, le persone coinvolte in un siffatto procedimento devono beneficiare dell'insieme di garanzie sostanziali e procedurali prescritte dalla direttiva 2016/680, riguardo alle quali spetta al giudice del rinvio verificare se esse siano previste dalla normativa nazionale.

5. Diritto d'autore

Sentenza del 3 luglio 2012 (Grande Sezione), UsedSoft (C-128/11, [EU:C:2012:407](#))

La società Oracle sviluppava e distribuiva, in particolare mediante download via Internet, programmi per elaboratore che funzionavano secondo il modello «client/server». Il cliente scaricava direttamente una copia del programma sul proprio elaboratore. Il diritto di utilizzazione includeva il diritto di memorizzare in modo permanente la copia del programma in un server e di garantirne l'accesso a 25 utenti. I contratti di licenza prevedevano che il cliente acquisisse un diritto di utilizzazione permanente, non trasferibile ed esclusivamente per i suoi scopi commerciali interni. La UsedSoft,

⁷³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag. 89).

un'impresa tedesca, commercializzava licenze acquistate presso i clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft non ancora in possesso del programma, lo scaricavano direttamente, dopo aver acquisito una licenza «usata», dal sito Internet della Oracle. I clienti che disponevano già di tale programma potevano acquistare, a titolo complementare, una licenza o parte di una licenza per ulteriori utenti. In tal caso, i clienti scaricavano il programma nella memoria centrale di altre stazioni di lavoro di questi altri utenti.

La Oracle ha citato in giudizio la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi affinché le fosse vietato di esercitare tale pratica. Il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania) ha adito la Corte di giustizia affinché interpretasse, in tale contesto, la direttiva 2009/24/CE ⁷⁴ relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.

Secondo la Corte, l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2009/24/CE deve essere interpretato nel senso che il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d'autore che abbia autorizzato, foss'anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l'ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell'opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.

Il download di una copia di un programma per elaboratore e la conclusione di un relativo contratto di licenza di utilizzazione costituiscono un tutt'uno indivisibile. Dette operazioni implicano il trasferimento del diritto di proprietà della copia del programma di cui trattasi. A tal riguardo resta irrilevante il fatto che la copia del programma per elaboratore sia stata messa a disposizione del cliente per mezzo di download ovvero per mezzo di un supporto informatico tangibile quale un CD-ROM o un DVD.

Inoltre, gli articoli 4, paragrafo 2, e 5, paragrafo 1, della direttiva 2009/24/CE devono essere interpretati nel senso che, in caso di rivendita di una licenza di utilizzazione che implichi la rivendita di una copia di un programma per elaboratore scaricata dal sito Internet del titolare del diritto d'autore, licenza che era stata inizialmente concessa al primo acquirente, il secondo acquirente della licenza stessa, al pari di ogni suo acquirente successivo, potrà avvalersi dell'esaurimento del diritto di distribuzione previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva medesima e beneficiare del diritto di riproduzione.

Sentenza del 10 novembre 2016, Vereniging Openbare Bibliotheken (C-174/15, [EU:C:2016:856](#))

Nei Paesi Bassi il prestito di libri elettronici da parte delle biblioteche pubbliche non rientrava nel regime del prestito pubblico applicabile ai libri tradizionali. Le biblioteche

⁷⁴ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU 2009, L 111, pag. 16).

pubbliche mettevano libri elettronici a disposizione del pubblico su Internet, sulla base di accordi di licenza con i titolari di diritti. La Vereniging Openbare Bibliotheken, un'associazione che riuniva tutte le biblioteche pubbliche nei Paesi Bassi (in prosieguo: la «VOB»), riteneva che il regime previsto per i libri tradizionali si dovesse applicare anche al prestito digitale. In tale contesto, essa aveva citato in giudizio la Stichting Leenrecht, una fondazione incaricata della raccolta delle remunerazioni dovute agli autori, al fine di ottenere una sentenza dichiarativa in tal senso. Il ricorso della VOB riguardava i prestiti organizzati secondo il modello «one copy, one user», ossia il prestito di una copia di un libro in formato digitale realizzato mediante caricamento sul server di una biblioteca pubblica e consentendo all'utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer, fermo restando che durante il periodo di prestito può essere scaricata una sola copia e che, alla scadenza di tale periodo, la copia scaricata da detto utente non può più essere da questi utilizzata. Investito della controversia, il Rechtbank Den Haag (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha chiesto alla Corte di giustizia se l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE ⁷⁵ concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, debbano essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito» rientra anche tale prestito della copia di un libro in formato digitale e se detta direttiva osti a una prassi di tal genere.

Secondo la Corte, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE, devono essere interpretati nel senso che nella nozione di «prestito», ai sensi di tali disposizioni, rientra il modello «one copy, one user».

Infatti, si deve intendere la nozione di «noleggio» di oggetti, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/115, come riferita esclusivamente agli oggetti tangibili, e la nozione di «copie», di cui all'articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva, come relativa, per quanto riguarda il noleggio, esclusivamente alle copie fissate su un supporto materiale. Tale conclusione è peraltro avvalorata dall'obiettivo perseguito da detta direttiva. Infatti, il considerando 4 di quest'ultima afferma, in particolare, che il diritto d'autore deve adeguarsi ai nuovi sviluppi economici, quali le nuove forme di utilizzazione economica.

Inoltre, il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro subordini l'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE alla condizione che la copia del libro in formato digitale messa a disposizione dalla biblioteca pubblica sia stata diffusa con una prima vendita o un primo altro trasferimento di proprietà di tale copia nell'Unione da parte del titolare del diritto di distribuzione al pubblico o con il suo consenso, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE ⁷⁶. Agli Stati membri non può essere impedito di fissare, se del

⁷⁵ Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU 2006, L 376, pag. 28).

⁷⁶ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

caso, condizioni supplementari che possano innalzare il livello di tutela dei diritti d'autore oltre quanto esplicitamente previsto da detta disposizione.

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115/CE deve essere interpretato nel senso che osta a che la deroga per il prestito pubblico ivi prevista si applichi alla messa a disposizione da parte di una biblioteca pubblica di una copia di un libro in formato digitale qualora detta copia sia stata ottenuta a partire da una fonte illegale.

Sentenza dell'8 settembre 2016, GS Media (C-160/15, [EU:C:2016:644](#))

La GS Media gestiva il sito Internet GeenStijl, che costituiva uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi. Nel 2011 la GS Media aveva pubblicato un articolo e un collegamento ipertestuale che rimandava i lettori a un sito australiano in cui erano state messe a disposizione alcune foto della sig.ra Dekker. Tali foto erano pubblicate nel sito australiano senza il consenso della Sanoma, l'editore della rivista mensile Playboy che deteneva i diritti d'autore delle foto in questione. Nonostante le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media aveva rifiutato di rimuovere il collegamento ipertestuale in questione. Quando il sito australiano aveva rimosso le foto su richiesta della Sanoma, la GeenStijl aveva pubblicato un nuovo articolo che conteneva anch'esso un collegamento ipertestuale a un altro sito, sul quale si potevano visualizzare le foto in questione. Anche quest'ultimo sito aveva aderito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le foto. Sul forum della GeenStijl i visitatori avevano caricato successivamente nuovi collegamenti che rimandavano ad altri siti dove erano visibili le foto. Secondo la Sanoma, la GS Media ha violato il diritto d'autore. Adito in cassazione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo. Infatti, in forza della direttiva 2001/29/CE⁷⁷, ogni atto di comunicazione di un'opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d'autore.

Secondo la Corte, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che, per stabilire se il fatto di collocare su un sito Internet collegamenti ipertestuali verso opere protette, liberamente disponibili su un altro sito Internet senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore, costituisca una «comunicazione al pubblico» ai sensi di detta disposizione, occorre determinare se tali collegamenti siano forniti senza fini di lucro da una persona che non fosse a conoscenza, o non potesse ragionevolmente esserlo, dell'illegittimità della pubblicazione di tali opere su detto altro sito Internet, oppure se, al contrario, detti collegamenti siano forniti a fini di lucro, ipotesi nella quale si deve presumere tale conoscenza.

Qualora sia accertato che una persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il collegamento ipertestuale da essa collocato forniva accesso a un'opera illegittimamente pubblicata su Internet, ad esempio perché ne era stata avvertita dai

⁷⁷ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

titolari del diritto d'autore, occorre rilevare che la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. Qualora il collocamento di collegamenti ipertestuali sia effettuato a fini lucrativi, è legittimo aspettarsi che l'autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l'opera di cui trattasi non sia pubblicata illegittimamente sul sito cui rimandano detti collegamenti ipertestuali. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione relativa non sia confutata, l'atto di collocare un collegamento ipertestuale verso un'opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Sentenza del 14 giugno 2017, Stichting Brein (C-610/15, [EU:C:2017:456](#))

La Ziggo e la XS 4ALL erano fornitori di accesso a Internet. Una parte rilevante dei loro abbonati utilizzava la piattaforma di condivisione online «The Pirate Bay». Tale piattaforma consentiva agli utenti di condividere e di scaricare, per frammenti («torrent»), opere che si trovavano sui loro computer. I file in questione erano, in gran parte, opere protette dal diritto d'autore, senza che i titolari del diritto avessero autorizzato gli amministratori e gli utenti di tale piattaforma ad effettuare atti di condivisione. La Stichting Brein, una fondazione dei Paesi Bassi che protegge gli interessi dei titolari del diritto d'autore, aveva adito i giudici dei Paesi Bassi affinché ingiungessero alla Ziggo e alla XS 4ALL di bloccare i nomi di dominio e gli indirizzi IP della «The Pirate Bay».

Lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha chiesto in sostanza se una piattaforma di condivisione come la «The Pirate Bay» effettui una «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29/CE ⁷⁸ e possa quindi violare il diritto d'autore.

La Corte ha dichiarato che la nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, deve essere interpretata nel senso che comprende la messa a disposizione e la gestione, su Internet, di una piattaforma di condivisione che, mediante l'indicizzazione di metadati relativi ad opere protette e la fornitura di un motore di ricerca, consente agli utenti di tale piattaforma di localizzare tali opere e di condividerle nell'ambito di una rete tra utenti («peer-to-peer»).

Occorre rilevare, come emerge dal considerando 23 della direttiva 2001/29/CE, che il diritto d'autore di comunicazione al pubblico, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico non presente nel luogo in cui la comunicazione ha origine, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.

⁷⁸ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

La Corte ha già dichiarato, a detto proposito, che il fatto di mettere a disposizione su un sito Internet collegamenti cliccabili verso opere protette, pubblicate senza alcun limite di accesso su un altro sito, offre agli utilizzatori del primo sito un accesso diretto a tali opere. Ciò avviene anche nel caso della vendita di un lettore multimediale nel quale sono state preinstallate estensioni, disponibili su Internet, contenenti collegamenti ipertestuali a siti web liberamente accessibili al pubblico sui quali sono state messe a disposizione del pubblico opere tutelate dal diritto d'autore senza l'autorizzazione dei titolari di tale diritto. Da tale giurisprudenza si può pertanto evincere che, in linea di principio, ogni atto con cui un utente dà, con piena cognizione di causa, accesso ai suoi clienti ad opere protette può costituire un «atto di comunicazione», ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE.

Per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE, è necessario che le opere protette siano effettivamente comunicate ad un pubblico. La nozione di «pubblico» comporta una certa soglia *de minimis*. Pertanto, è opportuno non soltanto sapere quante persone abbiano accesso contemporaneamente alla medesima opera, ma altresì quante tra esse abbiano accesso alla stessa in successione.

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Funke Medien NRW (C-469/17, [EU:C:2019:623](#))

La società Funke Medien gestiva il portale Internet del quotidiano tedesco Westdeutsche Allgemeine Zeitung. La Repubblica federale di Germania, ritenendo che la Funke Medien avesse violato il suo diritto d'autore su taluni rapporti riguardanti la situazione militare «classificati a diffusione ristretta» e redatti dal governo tedesco, aveva intentato nei confronti di quest'ultima un'azione inibitoria. Tale ricorso è stato accolto da un tribunale regionale, poi confermato in appello da un tribunale regionale di grado superiore. Con il suo ricorso in cassazione («Revision»), proposto dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Funke Medien ha confermato la sua domanda di rigetto dell'azione inibitoria.

In via preliminare, la Corte ha ricordato che rapporti sulla situazione militare possono essere tutelati dal diritto d'autore solo alla condizione, la cui sussistenza in ciascun caso concreto deve essere verificata dal giudice nazionale, che tali rapporti costituiscano una creazione intellettuale del loro autore che rifletta la personalità di quest'ultimo e si manifesti attraverso le scelte libere e creative del medesimo nell'elaborazione di detti rapporti.

Secondo la Corte, le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che prevedono i diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. Per contro, la Corte ha ritenuto che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che consentono una deroga a detti diritti concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni non costituiscano misure di armonizzazione completa della portata delle

eccezioni o delle limitazioni da essa previste. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di dette disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantito dalla Carta, e, dall'altro, i diritti e gli interessi degli utenti delle opere o di altri materiali protetti, in particolare, la loro libertà di espressione e di informazione, garantita anch'essa dalla Carta, nonché l'interesse generale.

Inoltre, la Corte ha precisato che la libertà di espressione e di informazione non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE, una deroga ai diritti esclusivi degli autori alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico delle loro opere, diversa da quella prevista da detta direttiva. A tal riguardo, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE ha carattere esaustivo.

Infine, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi riconosciuti agli autori di riprodurre e comunicare al pubblico le loro opere, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti come previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva 2001/29/CE, concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, dall'altro, detto giudice deve fondarsi su un'interpretazione delle summenzionate disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

Sentenza del 29 luglio 2019 (Grande Sezione), Spiegel Online (C-516/17, [EU:C:2019:625](#))

La società Spiegel Online gestiva un omonimo portale di informazioni su Internet. Il sig. Volker Beck, che era membro del Bundestag (Parlamento federale, Germania), contestava, dinanzi a un tribunale regionale, la messa a disposizione dei testi integrali dei suoi manoscritti e di un articolo sul sito Internet della Spiegel Online. Il sig. Beck riteneva che detta pubblicazione costituisse una violazione del suo diritto d'autore. Detto giudice ha accolto le conclusioni del sig. Beck. La Spiegel Online, il cui appello è stato respinto, ha proposto ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).

La Corte ha considerato che le disposizioni della direttiva 2001/29/CE che consentono una deroga ai diritti esclusivi dell'autore riguardanti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni lasciano agli Stati membri un margine di discrezionalità per il loro recepimento nel diritto nazionale, ma non costituiscono misure di armonizzazione completa. Tuttavia, il margine di discrezionalità degli Stati membri nell'attuazione di tali disposizioni deve essere esercitato nei limiti imposti dal diritto dell'Unione, e ciò al fine di mantenere un giusto equilibrio tra, da un lato, l'interesse dei titolari dei diritti alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale, garantita dalla Carta, e, dall'altro, i diritti e gli interessi

degli utenti di opere o di materiali protetti, in particolare la loro libertà di espressione e di informazione, garantita anch'essa dalla Carta, nonché l'interesse generale.

Per quanto concerne la libertà di espressione e di informazione, la Corte ha precisato che essa non può giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste dalla direttiva 2001/29/CE, una deroga ai diritti esclusivi riconosciuti agli autori di riprodurre e comunicare al pubblico le loro opere, diversa da quella prevista dalla direttiva di cui trattasi. A questo proposito, la Corte ha ricordato che l'elenco delle eccezioni e delle limitazioni previste da detta direttiva ha carattere esaustivo.

Peraltro, secondo la Corte, nell'ambito del bilanciamento che il giudice nazionale è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi riconosciuti agli autori di riprodurre e comunicare al pubblico le loro opere, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti come previsti dalle disposizioni derogatorie della direttiva 2001/29/CE, concernenti i resoconti di avvenimenti attuali e le citazioni, dall'altro, detto giudice deve fondarsi su un'interpretazione delle summenzionate disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta.

In primo luogo, la Corte ha dichiarato che la disposizione derogatoria della direttiva 2001/29/CE concernente i resoconti di avvenimenti attuali osta a una norma nazionale che restringe l'applicazione dell'eccezione o della limitazione prevista in tale disposizione ai casi in cui non sia ragionevolmente possibile una previa domanda di autorizzazione all'utilizzo di un'opera protetta a fini di resoconto di un avvenimento attuale. Infatti, il verificarsi di un avvenimento attuale richiede, come regola generale, e particolarmente nell'ambito della società dell'informazione, che l'informazione ad esso relativa possa essere comunicata rapidamente, il che mal si concilia con il requisito del previo conseguimento del consenso dell'autore, requisito che potrebbe rendere eccessivamente difficile, se non addirittura impedire, la fornitura al pubblico di informazioni pertinenti in tempo utile.

In secondo luogo, la Corte ha dichiarato, anzitutto, che la nozione di «citazioni», di cui alla disposizione derogatoria della direttiva 2001/29/CE riguardante le citazioni, comprende il rinvio, mediante un collegamento ipertestuale, a un file consultabile autonomamente. In tale contesto, essa ha ricordato la sua giurisprudenza in base alla quale i collegamenti ipertestuali contribuiscono al buon funzionamento di Internet, che riveste un'importanza particolare per la libertà di espressione e di informazione, garantita dalla Carta, nonché allo scambio di opinioni e di informazioni in tale rete, caratterizzata dalla disponibilità di innumerevoli quantità di informazioni. La Corte ha poi stabilito che un'opera è già stata messa legalmente a disposizione del pubblico qualora essa, così come si presenta in concreto, sia stata previamente resa accessibile al pubblico con l'autorizzazione del titolare del diritto o in base a una licenza non volontaria o, ancora, in forza di un'autorizzazione di legge. Spetta al giudice nazionale decidere se un'opera sia stata messa legalmente a disposizione del pubblico, alla luce

del caso concreto di cui è investito e tenendo conto di tutte le circostanze del caso di specie.

Sentenza del 9 marzo 2021 (Grande Sezione), VG Bild-Kunst (C-392/19, [EU:C:2021:181](#))

La Stiftung Preußischer Kulturbesitz (in prosieguo: la «SPK»), una fondazione tedesca, gestisce la Deutsche Digitale Bibliothek, una biblioteca digitale per la cultura e la conoscenza che mette in rete istituzioni culturali e scientifiche tedesche. Il sito Internet di tale biblioteca contiene link a contenuti digitalizzati memorizzati sui portali Internet delle istituzioni partecipanti. La Deutsche Digitale Bibliothek, quale «vetrina digitale», memorizza a sua volta solo le miniature («thumbnails»), ossia versioni di immagini le cui dimensioni sono ridotte rispetto alle dimensioni originali.

La VG Bild-Kunst, una società di gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore delle arti visive in Germania, subordina la stipula, con la SPK, di un contratto di licenza d'uso del proprio catalogo di opere sotto forma di immagini in miniatura all'inserimento di una clausola in base alla quale la SPK si impegna ad adottare, quando utilizza opere di cui al contratto, misure tecnologiche efficaci contro il «framing»⁷⁹, da parte di terzi, delle miniature di tali opere visualizzate sul sito della Deutsche Digitale Bibliothek.

Ritenendo che una simile clausola contrattuale fosse irragionevole alla luce del diritto d'autore, la SPK ha promosso un'azione dinanzi ai giudici tedeschi diretta a far dichiarare che la VG Bild-Kunst era tenuta a concedere la licenza in questione senza che tale licenza fosse subordinata all'adozione di misure volte a impedire il «framing»⁸⁰.

In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) chiede alla Corte di stabilire se tale «framing» debba essere considerato una comunicazione al pubblico ai sensi della direttiva 2001/29⁸¹, il che, in caso affermativo, consentirebbe alla VG Bild-Kunst di imporre alla SPK l'attuazione di tali misure.

La Corte, riunita in Grande Sezione, dichiara che l'incorporazione mediante «framing», in una pagina Internet di un terzo, delle opere protette dal diritto d'autore e messe a disposizione del pubblico in libero accesso con l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore su un altro sito Internet costituisce una comunicazione al pubblico qualora tale incorporazione eluda misure di tutela contro il «framing» adottate o imposte dal titolare del diritto d'autore.

⁷⁹ La tecnica del «framing» consiste nel dividere una pagina di un sito Internet in più riquadri e nel visualizzare in uno di essi, mediante un link cliccabile o un link Internet incorporato («inline linking»), un elemento proveniente da un altro sito al fine di nascondere agli utenti di tale sito l'ambiente di origine al quale appartiene tale elemento.

⁸⁰ Secondo il diritto tedesco, le società di gestione collettiva sono tenute a concedere a chiunque ne faccia richiesta, a condizioni ragionevoli, una licenza d'uso dei diritti la cui gestione è stata loro affidata. Tuttavia, secondo la giurisprudenza tedesca, le società di gestione collettiva possono, in via eccezionale, rifiutare di concedere una licenza, a condizione che tale rifiuto non costituisca un abuso di monopolio e purché sia possibile opporre alla domanda di licenza interessi legittimi superiori.

⁸¹ In forza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10) gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.

Innanzitutto, la Corte osserva che la modifica delle dimensioni delle opere nell'ambito del «framing» non svolge alcun ruolo nella valutazione dell'esistenza di un atto di comunicazione al pubblico, fintanto che gli elementi originali dell'opera siano percepibili.

La Corte rileva poi, da un lato, che la tecnica del «framing» costituisce un atto di comunicazione a un pubblico, in quanto ha l'effetto di mettere l'elemento visualizzato a disposizione di tutti i potenziali utilizzatori di un sito Internet. Dall'altro lato, essa rammenta, che, poiché la tecnica del «framing» utilizza la stessa modalità tecnica già utilizzata per comunicare l'opera protetta al pubblico sul sito Internet originario, ossia quella di Internet, tale comunicazione non soddisfa la condizione di un pubblico nuovo e, di conseguenza, non rientra in una comunicazione «al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29.

Tuttavia, la Corte precisa che tale considerazione si applica solo in una situazione in cui l'accesso alle opere di cui trattasi sul sito Internet d'origine non è soggetto ad alcuna misura restrittiva. Infatti, in una situazione del genere, il titolare dei diritti ha autorizzato sin dall'inizio la comunicazione delle sue opere a tutti gli interna uti.

Per contro, la Corte precisa che, quando il titolare dei diritti ha istituito o imposto sin dall'origine misure restrittive connesse alla pubblicazione delle sue opere, egli non ha acconsentito a che terzi potessero liberamente comunicare le sue opere al pubblico. Al contrario, egli ha inteso limitare il pubblico che ha accesso alle sue opere ai soli utilizzatori di un particolare sito Internet.

Di conseguenza, la Corte dichiara che, quando il titolare del diritto d'autore ha adottato o imposto misure restrittive contro il «framing», l'incorporazione di un'opera in una pagina Internet di un terzo, mediante la tecnica del «framing», costituisce una «messa a disposizione di tale opera ad un pubblico nuovo». Tale comunicazione al pubblico deve pertanto ricevere l'autorizzazione dei titolari dei diritti interessati.

Infatti, l'approccio opposto equivarrebbe a sancire una regola di esaurimento del diritto di comunicazione. Orbene, tale regola priverebbe il titolare del diritto d'autore della possibilità di esigere un compenso adeguato per l'utilizzo della sua opera. Pertanto, un simile approccio violerebbe il giusto equilibrio che deve essere mantenuto, nell'ambiente digitale, tra, da un lato, l'interesse dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi alla protezione della loro proprietà intellettuale e, dall'altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti di materiali protetti.

Infine, la Corte precisa che il titolare del diritto d'autore non può limitare il suo consenso al «framing» se non mediante misure tecnologiche efficaci. Infatti, in assenza di misure del genere, potrebbe essere difficile verificare se tale titolare abbia inteso opporsi al «framing» delle sue opere.

Sentenza del 22 giugno 2021 (Grande Sezione), YouTube e Cyando (C-682/18 e C-683/18, [EU:C:2021:503](#))

Nella controversia all'origine della prima causa (C-682/18), Frank Peterson, un produttore musicale, cita in giudizio YouTube e la sua rappresentante legale Google dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete su YouTube, nel 2008, di vari fonogrammi sui quali egli afferma di detenere diversi diritti. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta di brani dell'album *A Winter Symphony* dell'artista Sarah Brightman nonché di registrazioni audio private realizzate durante concerti della sua tournée «Symphony Tour».

Nella controversia all'origine della seconda causa (C-683/18), l'editore Elsevier cita in giudizio la Cyando dinanzi ai giudici tedeschi in merito alla messa in rete sulla sua piattaforma di «hosting» e di condivisione di file «Uploaded», nel 2013, di diverse opere sulle quali la Elsevier detiene i diritti esclusivi. Tale messa in rete è stata effettuata da utenti di detta piattaforma senza la sua autorizzazione. Si tratta delle opere *Gray's Anatomy for Students*, *Atlas of Human Anatomy* e *Campbell-Walsh Urology*, che potevano essere consultate su Uploaded mediante le raccolte di link rehabgate.com, avaxhome.ws e bookarchive.ws.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), investito di tali due controversie, ha sottoposto alla Corte diverse questioni pregiudiziali affinché quest'ultima fornisca chiarimenti, tra l'altro, sulla responsabilità dei gestori di piattaforme online per quanto riguarda opere protette dal diritto d'autore che sono messe in rete, in modo illecito, su dette piattaforme dai loro utenti.

Tale responsabilità è esaminata dalla Corte secondo il regime applicabile all'epoca dei fatti risultante dalla direttiva 2001/29 sul diritto d'autore⁸², dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico⁸³, nonché dalla direttiva 2004/48 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale⁸⁴. Le questioni pregiudiziali sollevate non riguardano il regime, entrato in vigore successivamente all'epoca dei fatti, istituito dalla direttiva 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale⁸⁵.

Nella sua sentenza, pronunciata in Grande Sezione, la Corte dichiara in particolare che, allo stato attuale del diritto dell'Unione, i gestori di piattaforme online non effettuano, essi stessi, una comunicazione al pubblico dei contenuti protetti dal diritto d'autore che i

⁸² Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

⁸³ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

⁸⁴ Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU 2004, L 157, pag. 45 e rettifica in GU 2004, L 195, pag. 16).

⁸⁵ Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92). Tale direttiva istituisce, per i gestori di piattaforme online, un nuovo regime di responsabilità specifico per le opere messe illecitamente in rete dagli utenti di tali piattaforme. Detta direttiva, che deve essere recepita da ciascuno Stato membro nel proprio diritto nazionale entro il 7 giugno 2021, impone segnatamente a tali gestori di ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, per le opere messe in rete dagli utenti della loro piattaforma.

loro utenti mettono illecitamente in rete, salvo che tali gestori contribuiscano, al di là della semplice messa a disposizione delle piattaforme, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore. Inoltre, la Corte dichiara che tali gestori possono beneficiare dell'esonero dalla responsabilità, ai sensi della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, a condizione che essi non svolgano un ruolo attivo idoneo a conferire loro una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla loro piattaforma.

In primo luogo, la Corte esamina la questione se il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di «hosting» e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, effettui esso stesso, in condizioni come quelle di cui trattasi nelle presenti cause, una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore⁸⁶. La Corte ricorda, anzitutto, gli obiettivi e la definizione della nozione di «comunicazione al pubblico» nonché i criteri complementari di cui occorre tener conto nell'ambito della valutazione individualizzata che detta nozione implica.

Così, la Corte mette in evidenza, tra tali criteri, il ruolo imprescindibile del gestore della piattaforma e il carattere intenzionale del suo intervento. Il gestore realizza infatti un «atto di comunicazione» quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per dare ai suoi clienti accesso a un'opera protetta, in particolare quando, in mancanza di detto intervento, tali clienti non potrebbero, in linea di principio, fruire dell'opera diffusa.

In tale contesto, la Corte dichiara che il gestore di una piattaforma di condivisione di video o di una piattaforma di «hosting» e di condivisione di file, sulla quale utenti possono mettere illecitamente a disposizione del pubblico contenuti protetti, non effettua una «comunicazione al pubblico» di detti contenuti, ai sensi della direttiva sul diritto d'autore, salvo che esso contribuisca, al di là della semplice messa a disposizione della piattaforma, a dare al pubblico accesso a siffatti contenuti in violazione del diritto d'autore.

Ciò si verifica, in particolare, qualora tale gestore sia concretamente al corrente della messa a disposizione illecita di un contenuto protetto sulla sua piattaforma e si astenga dal rimuoverlo o dal bloccare immediatamente l'accesso ad esso, o nel caso in cui detto gestore, anche se sa o dovrebbe sapere che, in generale, contenuti protetti sono illecitamente messi a disposizione del pubblico tramite la sua piattaforma da utenti di quest'ultima, si astenga dal mettere in atto le opportune misure tecniche che ci si può attendere da un operatore normalmente diligente nella sua situazione per contrastare in modo credibile ed efficace violazioni del diritto d'autore su tale piattaforma, o ancora

⁸⁶ Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore. In forza di tale disposizione, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

nel caso in cui esso partecipi alla selezione di contenuti protetti comunicati illecitamente al pubblico, fornisca sulla propria piattaforma strumenti specificamente destinati alla condivisione illecita di siffatti contenuti o promuova scientemente condivisioni del genere, il che può essere attestato dalla circostanza che il gestore abbia adottato un modello economico che incoraggia gli utenti della sua piattaforma a procedere illecitamente alla comunicazione al pubblico di contenuti protetti sulla medesima.

In secondo luogo, la Corte analizza la questione se un gestore di piattaforme online possa beneficiare dell'esonero dalla responsabilità, previsto dalla direttiva 2000/31 sul commercio elettronico⁸⁷, per i contenuti protetti che utenti comunicano illecitamente al pubblico tramite la sua piattaforma. In detto contesto, la Corte esamina se il ruolo svolto da tale gestore sia neutro, vale a dire se il suo comportamento sia meramente tecnico, automatico e passivo, che implica la mancanza di conoscenza o di controllo dei contenuti che memorizza, o se, al contrario, detto gestore svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei suddetti contenuti. A questo proposito, la Corte dichiara che tale gestore può beneficiare dell'esonero dalla responsabilità, purché esso non svolga un ruolo attivo idoneo a conferirgli una conoscenza o un controllo dei contenuti caricati sulla sua piattaforma. La Corte sottolinea al riguardo che, per essere escluso dal beneficio dell'esonero dalla responsabilità, previsto da tale direttiva, un siffatto gestore deve essere al corrente degli atti illeciti concreti dei suoi utenti relativi a contenuti protetti che sono stati caricati sulla sua piattaforma.

In terzo luogo, la Corte precisa le condizioni in base alle quali i titolari dei diritti, in forza della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore⁸⁸, possono ottenere ingiunzioni giudiziarie nei confronti dei gestori di piattaforme online. Così, la Corte dichiara che tale direttiva non osta a che, in forza del diritto nazionale, il titolare di un diritto d'autore o di diritti connessi possa ottenere un provvedimento inibitorio nei confronti del gestore, il cui servizio sia stato utilizzato da terzi per violare il suo diritto senza che tale gestore ne sia stato al corrente, ai sensi della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico⁸⁹, soltanto a condizione che, prima dell'avvio del procedimento giudiziario, tale violazione sia stata previamente notificata a detto gestore e quest'ultimo non sia intervenuto immediatamente per rimuovere il contenuto in questione o bloccare l'accesso ad esso e per garantire che siffatte violazioni non si ripetessero.

Spetta tuttavia ai giudici nazionali verificare, nell'applicare una condizione siffatta, che quest'ultima non comporti che la cessazione effettiva della violazione sia ritardata in modo da cagionare danni sproporzionati a tale titolare.

⁸⁷ Articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico. Secondo tale disposizione, gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione, oppure che, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso.

⁸⁸ Articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore. Secondo tale disposizione, gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi.

⁸⁹ Articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/31 sul commercio elettronico.

II. Quadro giuridico che disciplina il commercio elettronico

1. Pubblicità

Sentenza del 23 marzo 2010 (Grande Sezione), Google France (C-236/08 a C-238/08, [EU:C:2010:159](#))

La società Google gestiva un motore di ricerca su Internet e proponeva inoltre un servizio di posizionamento a pagamento denominato «AdWords». Tale servizio consentiva a qualsiasi operatore economico, mediante la selezione di una o più parole chiave, di far apparire un link promozionale verso il suo sito, accompagnato da un messaggio pubblicitario. La Vuitton, titolare del marchio comunitario «Vuitton» e altri titolari di marchi francesi avevano constatato che, nell'utilizzare Google, l'inserimento da parte degli utenti di Internet dei termini costituenti tali marchi faceva apparire alcuni link verso siti che offrivano imitazioni di prodotti della Vuitton e verso siti di concorrenti di altri titolari di marchi. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha interpellato la Corte di giustizia riguardo alla legittimità dell'impiego, quali parole chiave nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet, di segni corrispondenti a marchi di impresa, senza che i titolari di questi ultimi abbiano prestato il loro consenso.

La Corte ha dichiarato che siffatto prestatore di un servizio di posizionamento su Internet non fa un uso di tale segno ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/104/CEE⁹⁰ o dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 40/94⁹¹, anche se quest'ultimo consente agli inserzionisti di selezionare, quali parole chiave, segni identici a marchi, memorizza tali segni e visualizza a partire da questi ultimi gli annunci dei propri clienti. L'uso di un segno identico o simile al marchio del titolare da parte di un terzo comporta che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale e costituisce un uso ai sensi di detta direttiva, nel caso in cui la visualizzazione sia finalizzata a indurre in errore gli utenti di Internet sull'origine dei suoi prodotti o dei suoi servizi.

Il titolare di un marchio può vietare ad un inserzionista di fare pubblicità qualora detta pubblicità consenta difficilmente all'utente medio di Internet di sapere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un terzo. La funzione principale del marchio consiste in particolare nel consentire agli utenti di Internet di distinguere i prodotti o i servizi del titolare di tale marchio da quelli di diversa provenienza.

Tuttavia, le ripercussioni dell'uso del segno identico al marchio da parte di terzi non costituiscono di per sé una violazione della funzione di pubblicità del marchio. L'articolo

⁹⁰ Direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).

⁹¹ Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

14 della direttiva 2000/31/CE ⁹² deve essere interpretato nel senso che la norma ivi contenuta si applica al prestatore di un servizio di posizionamento su Internet qualora detto prestatore non abbia svolto un ruolo attivo atto a conferirgli la conoscenza o il controllo dei dati memorizzati. Se il comportamento è meramente tecnico, automatico e passivo, comportante una mancanza di conoscenza o di controllo dei dati che esso memorizza, detto prestatore non può essere ritenuto responsabile.

Sentenza dell'11 luglio 2013, Belgian Electronic Sorting Technology (C-657/11, [EU:C:2013:516](#))

Le imprese Belgian Electronic Sorting Technology (BEST) e Visys progettavano, producevano e commercializzavano macchine e linee di cernita a tecnologia laser. La Visys era stata fondata dal sig. Peelaers, ex dipendente della BEST. Quest'ultimo aveva fatto registrare, per conto della Visys, il nome di dominio «www.bestlasersorter.com». Il contenuto del sito Internet ospitato sotto questo nome di dominio era identico a quello dei siti Internet usuali della Visys, accessibili attraverso i nomi di dominio «www.visys.be» e «www.visysglobal.be». Digitando i termini «Best Laser Sorter» nel motore di ricerca google.be, quest'ultimo rinviava, come secondo risultato dopo il sito Internet della BEST, al sito Internet della Visys. Tale società utilizzava nei propri siti Internet, tra l'altro, i seguenti «metatags»: «Best+Helius, Best+Genius». Il giudice del rinvio, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio), ha adito la Corte per accertare se la registrazione e l'utilizzo di un nome di dominio, da un lato, e l'utilizzo di «metatags» ripresi nei metadati di un sito web, dall'altro, possano essere considerati rientranti nella nozione di pubblicità ai sensi delle direttive 84/450/CEE ⁹³ e 2006/114/CE ⁹⁴.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 2, punto 1, della direttiva 84/450/CEE e l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2006/114/CE devono essere interpretati nel senso che la nozione di pubblicità, come definita dalle disposizioni suddette, comprende l'utilizzo di un nome di dominio nonché l'utilizzo di «metatags» nei metadati di un sito Internet, in una situazione in cui il nome di dominio o i «metatags» costituiti da parole chiave («keyword metatags») fanno riferimento ad alcuni prodotti o ad alcuni servizi o anche al nome commerciale di una società e costituiscono una forma di messaggio, che si rivolge ai potenziali consumatori e suggerisce loro che troveranno un sito Internet in rapporto con detti prodotti o servizi o anche con detta società.

Infatti, la nozione di pubblicità non può essere interpretata e applicata in modo tale che le iniziative intraprese da un professionista al fine di promuovere la vendita dei propri prodotti o servizi, le quali possano influenzare il comportamento economico dei

⁹² Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

⁹³ Direttiva 84/450/CEE del Consiglio, del 10 settembre 1984, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di pubblicità ingannevole, come modificata dalla direttiva 2005/29/CE (GU 1984, L 250, pag. 17).

⁹⁴ Direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21).

consumatori e avere perciò delle ripercussioni sui concorrenti di tale professionista, sfuggano alle regole di concorrenza leale imposte dalle direttive suddette.

Per contro, la registrazione, in quanto tale, di un nome di dominio non è ricompresa nella nozione suddetta. Infatti, si tratta di un atto meramente formale, il quale, di per sé stesso, non implica necessariamente la possibilità di una presa di conoscenza del nome di dominio da parte dei potenziali consumatori, e che dunque non è idoneo ad influenzare le scelte di questi ultimi.

Sentenza del 4 maggio 2017, Luc Vanderborght (C-339/15, [EU:C:2017:335](#))

Il sig. Luc Vanderborght, un dentista stabilito in Belgio, aveva effettuato pubblicità per prestazioni di cure dentistiche. Aveva apposto un pannello, indicante il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet, nonché il recapito telefonico del suo studio. Inoltre, aveva creato un sito Internet che informava i pazienti sui diversi tipi di trattamento proposti nel suo studio. Infine, aveva inserito alcuni annunci pubblicitari in quotidiani locali. In seguito a una denuncia presentata dal Verbond der Vlaamse Tandartsen, un'associazione professionale di dentisti, erano stati avviati procedimenti penali nei confronti del sig. Vanderborght. Infatti, il diritto belga vietava qualsiasi tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e imponeva alcuni requisiti di discrezione. Investito della controversia, il *Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel* (Tribunale di primo grado di Bruxelles di lingua neerlandese, Belgio) ha deciso di interpellare la Corte di giustizia al riguardo.

Secondo la Corte, la direttiva 2000/31/CE⁹⁵ deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale.

Il considerando 18 della direttiva 2000/31/CE precisa che la nozione di «servizi della società dell'informazione» abbraccia una vasta gamma di attività economiche che si svolgono online. Peraltro, l'articolo 2, lettera f), di tale direttiva precisa che la nozione di «comunicazioni commerciali» comprende, in particolare, tutte le forme di comunicazione destinate a promuovere i servizi di una persona che esercita una libera professione. Ne consegue che la pubblicità di prestazioni di cura del cavo orale e dei denti, effettuata mediante un sito Internet, costituisce un servizio di tal genere. Il legislatore dell'Unione non ha escluso alcuna professione regolamentata dal principio dell'autorizzazione delle comunicazioni commerciali online, previsto all'articolo 8, paragrafo 1, della suddetta direttiva. Sebbene tale disposizione consenta di tener conto delle peculiarità delle professioni sanitarie nell'elaborazione delle relative regole professionali, inquadrando le forme e le modalità delle comunicazioni commerciali online al fine segnatamente di garantire che non sia pregiudicata la fiducia dei pazienti nei confronti di tali professioni, tuttavia tali regole professionali non possono vietare in

⁹⁵ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità online avente lo scopo di promuovere l'attività di una persona che esercita una siffatta professione.

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.

Per quanto riguarda la necessità di una restrizione alla libera prestazione dei servizi come quella di cui al procedimento principale, è necessario tener conto del fatto che la salute e la vita delle persone occupano una posizione preminente tra i beni e gli interessi protetti dal Trattato e che spetta agli Stati membri, in linea di principio, stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della sanità pubblica.

Infatti, tutti i messaggi pubblicitari vietati dalla suddetta normativa non sono di per sé tali da produrre gli effetti contrari agli obiettivi menzionati. In simili circostanze, occorre considerare che gli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui al procedimento principale potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive.

Sentenza del 30 marzo 2017, Verband Sozialer Wettbewerb eV (C-146/16, [EU:C:2017:243](#))

L'oggetto della controversia era costituito da un annuncio pubblicitario pubblicato in un giornale dalla DHL Paket, che gestiva la piattaforma di vendita online «MeinPaket.de» su cui venditori professionisti offrivano in vendita prodotti. I beni presentati in tale annuncio, corredati di un codice, potevano essere acquistati presso venditori terzi attraverso detta piattaforma. Una volta connesso al sito, l'utente poteva immettere il rispettivo codice per essere rinvio a una pagina che presentava il bene in questione in modo più dettagliato e indicava il venditore, i cui dati rilevanti potevano essere consultati sotto un'apposita rubrica.

Secondo il Verband Sozialer Wettbewerb (VSW), un'associazione alla quale aderiscono segnatamente fornitori di articoli elettrici ed elettronici nonché venditori per corrispondenza che mettono in vendita articoli di ogni genere, l'annuncio pubblicato presentava una pratica commerciale sleale. Ad avviso del VSW, la DHL Paket non rispettava il proprio obbligo di indicare l'identità e l'indirizzo geografico dei fornitori che utilizzavano la sua piattaforma di vendita. Il VSW ha promosso un'azione legale chiedendo la cessazione di tale attività pubblicitaria.

Adita dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), la Corte ha dichiarato che l'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2005/29/CE ⁹⁶ deve essere interpretato nel senso che un annuncio pubblicitario, come quello di cui trattasi nel

⁹⁶ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2005, L 149, pag. 22).

procedimento principale, che rientra nella nozione di «invito all'acquisto» ai sensi di tale direttiva, può soddisfare l'obbligo d'informazione previsto da tale disposizione.

Spetta al giudice del rinvio esaminare caso per caso, da un lato, se le restrizioni in termini di spazio nel testo pubblicitario giustifichino che le informazioni sul fornitore siano messe a disposizione soltanto a livello della piattaforma di vendita on-line e, dall'altro, all'occorrenza, se le informazioni richieste dall'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale direttiva riguardanti la piattaforma di vendita on-line siano comunicate semplicemente e rapidamente.

Sentenza del 3 marzo 2016, Daimler AG (C-179/15, [EU:C:2016:134](#))

L'Együd Garage, una società ungherese specializzata nella vendita e nella riparazione di autoveicoli Mercedes, era vincolata da un contratto di assistenza per riparazioni alla Daimler, costruttore tedesco degli autoveicoli Mercedes e titolare del marchio internazionale «Mercedes-Benz». La società ungherese aveva il diritto di utilizzare tale marchio e di far figurare nei propri annunci la dicitura «officina autorizzata Mercedes-Benz». A seguito della risoluzione di detto contratto, l'Együd Garage aveva tentato di cancellare qualsiasi annuncio su Internet che potesse indurre il pubblico a ritenere che essa continuasse a essere contrattualmente vincolata alla Daimler. Nonostante le iniziative intraprese, alcuni annunci da cui risultava siffatta associazione avevano continuato ad essere diffusi su Internet e individuati dai motori di ricerca. La Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria) ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva 2008/95/CE sui marchi⁹⁷ consenta alla Daimler di esigere da un precedente partner contrattuale che siano intraprese iniziative approfondite per evitare di arrecare pregiudizio al proprio marchio.

La Corte ha dichiarato che l'uso di un marchio di impresa da parte di un terzo, senza l'autorizzazione del titolare, effettuato al fine di comunicare al pubblico che detto terzo effettua la riparazione e la manutenzione di prodotti recanti detto marchio o che esso è specializzato in tali prodotti costituisce un uso del marchio di impresa ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/95/CE. Ciò può essere vietato dal titolare del marchio a meno che non si applichino l'articolo 6, relativo alla limitazione degli effetti del marchio di impresa, o l'articolo 7, relativo all'esaurimento del diritto conferito da quest'ultimo. Un tale uso, ove avvenga senza il consenso del titolare del marchio di impresa, è idoneo a pregiudicare la funzione di indicazione di origine del marchio.

L'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), di detta direttiva, deve essere interpretato nel senso che non si tratta di un uso qualora la pubblicazione di tale annuncio non sia stata eseguita o commissionata da tale terzo, o anche nel caso in cui la pubblicazione

⁹⁷ Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2008, L 299, pag. 25).

dell'annuncio sia stata eseguita o commissionata da tale terzo con il consenso del titolare, qualora detto terzo abbia espressamente preteso dal gestore di tale sito Internet, al quale aveva commissionato l'annuncio, di cancellare quest'ultimo o la dicitura del marchio che vi figura. Non possono più essere imputati a un inserzionista atti autonomi di altri operatori economici, quali quelli di gestori di siti Internet di ricerca, che agiscono non su commissione, ma di loro propria iniziativa e in nome proprio.

In tali due ipotesi, il titolare del marchio non ha diritto, in forza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2008/95/CE, ad agire nei confronti dell'inserzionista al fine di vietargli la messa in rete dell'annuncio che contiene l'indicazione del suo marchio.

Sentenza del 22 dicembre 2022 (Grande Sezione), Louboutin (Uso di un segno contraffatto su un mercato online) (C-148/21 e C-184/21, [EU:C:2022:1016](#))

Dal 2016 il sig. Louboutin, creatore francese di calzature e borse di lusso, ha registrato il colore rosso, applicato alla suola esterna di una calzatura con tacco alto, come marchio dell'Unione europea.

Amazon gestisce siti Internet di vendita online di svariate tipologie di prodotti che essa propone sia direttamente, in nome e per conto proprio, sia indirettamente, fornendo un mercato online a venditori terzi. Tale gestore offre inoltre ai venditori terzi servizi complementari di stoccaggio e di spedizione dei loro prodotti.

Il sig. Louboutin ha constatato che, su tali siti Internet, compaiono regolarmente annunci relativi a scarpe con suole rosse che, a suo avviso, riguardano prodotti immessi in commercio senza il suo consenso. Invocando una lesione dei diritti esclusivi che gli derivano dal marchio in questione, egli ha quindi proposto due azioni per contraffazione nei confronti di Amazon dinanzi al Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo, Lussemburgo) ⁹⁸ e al Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale del commercio di Bruxelles di lingua francese, Belgio) ⁹⁹.

Detti giudici hanno quindi deciso ciascuno di sottoporre alla Corte diverse questioni pregiudiziali.

In sostanza, essi hanno interpellato la Corte in merito alla questione se il regolamento sul marchio dell'Unione europea ¹⁰⁰ debba essere interpretato nel senso che si possa ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle sue proprie offerte di vendita, un mercato online usi esso stesso un segno identico a un marchio dell'Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è

⁹⁸ Causa C-148/21.

⁹⁹ Causa C-184/21.

¹⁰⁰ Più precisamente, l'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita su detto mercato, senza il consenso del titolare del citato marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno.

Essi si chiedono, in particolare, se sia rilevante a tal riguardo il fatto che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci e offra ai venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei loro prodotti, servizi complementari consistenti nel fornire assistenza per la presentazione dei loro annunci nonché nello stoccaggio e nella spedizione dei prodotti proposti sul medesimo mercato. In siffatto contesto, i giudici del rinvio si interrogano altresì sulla questione se occorra prendere in considerazione, eventualmente, la percezione degli utenti del sito Internet in questione.

Riunita in Grande Sezione, la Corte ha avuto modo di fornire importanti precisazioni sulla questione della responsabilità diretta del gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online per violazioni dei diritti del titolare di un marchio dell'Unione europea derivanti dal fatto che negli annunci dei venditori terzi su detto mercato compare un segno identico a tale marchio.

La Corte ricorda che, in forza del regolamento sul marchio dell'Unione ¹⁰¹, la registrazione del marchio dell'Unione europea conferisce al titolare il diritto di vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identico a tale marchio in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali esso è stato registrato.

La Corte rileva anzitutto che la nozione di «usare» non è definita dal regolamento sul marchio dell'Unione. Tuttavia, tale espressione implica, da un lato, un comportamento attivo e un controllo, diretto o indiretto, sull'atto che costituisce l'uso. Infatti, solo un terzo che abbia tale controllo è effettivamente in grado di cessare l'uso di un marchio fatto senza il consenso del titolare.

L'uso di un segno identico o simile a un marchio del titolare da parte di un terzo presuppone, dall'altro lato, quanto meno, che quest'ultimo utilizzi il segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale. Una persona può così permettere ai propri clienti di fare uso di segni identici o simili a marchi senza utilizzare essa stessa tali segni. Per esempio, la Corte ha considerato che, trattandosi del gestore di un mercato online, l'uso di segni identici o simili a marchi in offerte di vendita che compaiono in detto mercato ha luogo unicamente ad opera dei clienti-venditori di tale gestore e non ad opera di questo, in quanto esso non utilizza il suddetto segno nell'ambito della propria comunicazione commerciale.

¹⁰¹ Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).

La Corte osserva tuttavia che, nell'ambito della sua giurisprudenza pregressa, non era stata interpellata in merito alla rilevanza del fatto che il sito Internet di vendita online in questione integri, oltre al mercato online, offerte di vendita del gestore stesso di detto sito, mentre le presenti cause vertono per l'appunto su tale rilevanza. Così, nel caso di specie, i giudici del rinvio si chiedono se, oltre al venditore terzo, anche il gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online, come Amazon, usi, nella propria comunicazione commerciale, un segno identico a un marchio altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato e possa quindi essere considerato responsabile della violazione dei diritti del titolare di detto marchio, quando il suddetto venditore terzo propone in vendita sul mercato in parola simili prodotti recanti il segno di cui trattasi.

La Corte dichiara che tale questione si pone indipendentemente dal fatto che il ruolo di un gestore siffatto possa, all'occorrenza, essere esaminato con riferimento ad altre norme giuridiche e che, se pure la valutazione di un uso del genere da parte del gestore spetta, in definitiva, al giudice nazionale, essa può fornire elementi interpretativi del diritto dell'Unione che potrebbero essere utili a tale riguardo.

A questo proposito, per quanto concerne la comunicazione commerciale, la Corte precisa che l'uso di un segno identico al marchio altrui da parte del gestore di un sito Internet che integra un mercato online nella propria comunicazione commerciale presuppone che tale segno appaia, agli occhi dei terzi, come parte integrante di essa e, pertanto, come rientrante nella sua attività.

In tale contesto, la Corte rammenta che, in una situazione in cui il prestatore di un servizio utilizza un segno identico o simile a un marchio altrui per promuovere prodotti che uno dei propri clienti commercializza grazie a tale servizio, il suddetto prestatore fa esso stesso uso di detto segno laddove lo utilizzi in modo tale da creare un nesso tra il citato segno e i servizi da esso forniti.

La Corte ha quindi già considerato che un simile prestatore non fa uso esso stesso di un segno identico o simile a un marchio altrui quando il servizio da esso fornito non è paragonabile a un servizio volto a promuovere la commercializzazione di prodotti recanti tale segno e non comporta la creazione di un nesso tra questo servizio e detto segno, in quanto il prestatore in questione non ha visibilità per il consumatore, il che esclude ogni associazione tra i suoi servizi e il segno di cui trattasi.

Per contro, la Corte ha dichiarato che un nesso del genere esiste allorché il gestore di un mercato online fa pubblicità, mediante un servizio di posizionamento su Internet e partendo da una parola chiave identica a un marchio altrui, a prodotti recanti detto marchio messi in vendita dai suoi clienti nel suo mercato online. Infatti, una simile pubblicità crea, per gli internauti che effettuano una ricerca a partire da tale parola chiave, un'evidente associazione fra i suddetti prodotti contrassegnati da marchio e la possibilità di acquistarli attraverso detto mercato. È per questo motivo che il titolare di tale marchio può vietare al suddetto gestore un uso del genere, qualora siffatta

pubblicità violi il diritto di marchio in quanto non consente, o consente soltanto difficilmente, all'internauta normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti in parola provengano dal titolare di detto marchio o da un'impresa economicamente collegata a quest'ultimo oppure, al contrario, da un terzo.

La Corte ne deduce che, al fine di accertare se il gestore di un sito Internet di vendita online che integra un mercato online utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio altrui, che compare negli annunci relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato, occorre valutare se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento del menzionato sito Internet stabilisca un nesso tra i servizi di detto gestore e il segno in questione.

In questa prospettiva, per valutare se un annuncio, pubblicato su detto mercato da un venditore terzo attivo su quest'ultimo, che utilizza un segno identico a un marchio altrui possa essere considerato come facente parte della comunicazione commerciale del gestore del menzionato sito Internet, occorre verificare se tale annuncio possa stabilire un nesso tra i servizi offerti da quest'ultimo e il segno in questione, per il motivo che un utente potrebbe ritenere che sia il gestore a commercializzare, in nome e per conto proprio, il prodotto per il quale viene utilizzato il segno in questione.

La Corte sottolinea che, nell'ambito di tale valutazione globale delle circostanze del caso di specie, assumono particolare rilevanza, segnatamente, la modalità di presentazione degli annunci, sia individualmente che nel loro complesso, sul sito Internet in questione nonché la natura e la portata dei servizi forniti dal suo gestore.

Per quanto riguarda, da un lato, la modalità di presentazione degli annunci, il diritto dell'Unione impone una visualizzazione trasparente degli annunci su Internet, in modo che un utente normalmente informato e ragionevolmente attento possa distinguere facilmente le offerte provenienti dal gestore del sito Internet da quelle dei venditori terzi attivi sul mercato online. Orbene, la Corte ritiene che la circostanza che il gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate, mostrando nello stesso tempo i propri annunci e quelli dei venditori terzi e facendo apparire il proprio logo di noto distributore tanto sul suo sito Internet quanto su tutti gli annunci, può rendere difficile tale distinzione e dare quindi l'impressione che sia il gestore a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti offerti in vendita da tali venditori terzi.

Dall'altro lato, la natura e la portata dei servizi forniti dal gestore di un mercato online ai venditori, e in particolare quelli consistenti nello stoccaggio, nella spedizione e nella gestione dei resi di detti prodotti, possono del pari dare l'impressione, a un utente informato e ragionevolmente attento, che questi prodotti siano commercializzati dal gestore e quindi creare un nesso, agli occhi di tali utenti, tra i servizi in parola e i segni che appaiono sui suddetti prodotti nonché negli annunci dei venditori terzi.

In conclusione, la Corte dichiara che si può ritenere che il gestore di un sito Internet di vendita online che integra, oltre alle sue proprie offerte di vendita, un mercato online

utilizzi esso stesso un segno identico a un marchio dell'Unione europea altrui per prodotti identici a quelli per i quali tale marchio è stato registrato, quando venditori terzi propongono in vendita sul mercato in parola, senza il consenso del titolare di detto marchio, siffatti prodotti recanti il suddetto segno, se un utente normalmente informato e ragionevolmente attento di tale sito stabilisce un nesso tra i servizi del menzionato gestore e il segno in questione, il che si verifica in particolare quando, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la situazione di cui trattasi, un utente siffatto potrebbe avere l'impressione che sia il gestore medesimo a commercializzare, in nome e per conto proprio, i prodotti recanti il suddetto segno. La Corte aggiunge che è rilevante a tale riguardo il fatto:

- che detto gestore ricorra a una modalità di presentazione uniforme delle offerte pubblicate sul suo sito Internet, mostrando allo stesso tempo gli annunci relativi ai prodotti che vende in nome e per conto proprio e quelli relativi a prodotti proposti da venditori terzi su tale mercato,
- che esso faccia apparire il proprio logo di noto distributore su tutti i suddetti annunci,
- e che esso offra ai venditori terzi, nell'ambito della commercializzazione dei prodotti recanti il segno di cui trattasi, servizi complementari consistenti in particolare nello stoccaggio e nella spedizione di tali prodotti.

Sentenza del 22 dicembre 2022 (Grande Sezione), EUROAPTIEKA (C-530/20, [EU:C:2022:1014](#))

La «EUROAPTIEKA» SIA è una società che esercita un'attività farmaceutica in Lettonia. Essa fa parte di un gruppo che possiede una rete di farmacie e di società di distribuzione di medicinali al dettaglio in tale paese. Nel 2016, la Veselības inspekcijas Zāļu kontroles nodaļa (Ispettorato della sanità pubblica, servizio di controllo dei medicinali, Lettonia) ha vietato alla EUROAPTIEKA di diffondere la pubblicità di una vendita promozionale nell'ambito della quale veniva offerta una riduzione del 15% sul prezzo di acquisto di qualunque medicinale in caso di acquisto di almeno tre prodotti. Tale decisione è stata adottata sul fondamento di una disposizione nazionale che vieta di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che ne incoraggino l'acquisto, giustificandone la necessità mediante il prezzo del medicinale, annunciando una vendita speciale o indicando che il medicinale è venduto insieme ad altri medicinali (anche a prezzo ridotto) o prodotti ¹⁰².

¹⁰² Punto 18.12 del Ministru kabineta noteikumi Nr. 378 «Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus» (decreto n. 378 del Consiglio dei ministri recante «Modalità della pubblicità dei medicinali e modalità secondo cui un produttore di medicinali può fornire ai medici campioni gratuiti di medicinali»), del 17 maggio 2011 (Latvijas Vēstnesis, 2011, n. 78).

Investita nel 2020 di un ricorso proposto dalla EUROAPTIEKA avverso tale disposizione, la Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Corte costituzionale, Lettonia) ha interpellato la Corte in via pregiudiziale sull'interpretazione della direttiva 2001/83¹⁰³.

Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, precisa la portata della nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi di tale direttiva, in particolare per quanto concerne i contenuti che non riguardano un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati. Inoltre, essa si pronuncia sulla compatibilità con tale direttiva di una disposizione nazionale che preveda divieti come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, in particolare sulla questione se tali divieti mirino a favorire l'uso razionale dei medicinali, ai sensi della medesima direttiva.

In primo luogo, la Corte dichiara che la diffusione di informazioni che incoraggino l'acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il loro prezzo, annunciando una vendita speciale o indicando che tali medicinali sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti, rientra nella nozione di «pubblicità dei medicinali», ai sensi della direttiva 2001/83, anche qualora simili informazioni non riguardino un determinato medicinale, ma medicinali indeterminati.

Anzitutto, da un punto di vista letterale, la Corte ricorda che l'articolo 86, paragrafo 1, di detta direttiva, che contiene la nozione di «pubblicità dei medicinali», fa sistematicamente riferimento ai «medicinali» al plurale. Inoltre, tale disposizione definisce la nozione in esame in modo molto ampio, come comprensiva di «qualsiasi» azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, inclusa, in particolare, la «pubblicità dei medicinali presso il pubblico».

Poi, da un punto di vista sistematico, la Corte rileva che le disposizioni del titolo VIII della direttiva 2001/83, di cui l'articolo 86 fa parte, stabiliscono le norme generali e fondamentali in materia di pubblicità dei medicinali e che, pertanto, esse sono applicabili a qualsiasi azione intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali.

Infine, per quanto riguarda le finalità perseguite dalla direttiva 2001/83, la Corte ritiene che l'obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da tale direttiva sarebbe in larga parte compromesso se un'azione di informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di medicinali senza fare riferimento a un determinato medicinale non dovesse rientrare nella nozione di «pubblicità dei medicinali» e non fosse, pertanto, soggetta ai divieti, alle condizioni e alle restrizioni previste dalla direttiva di cui trattasi in materia di pubblicità.

¹⁰³ Sono considerati, più nello specifico, gli articoli 86, paragrafo 1, 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2004/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (GU 2004, L 136, pag. 34).

Infatti, poiché una pubblicità di medicinali indeterminati, come la pubblicità di un'intera classe di medicinali destinati a trattare la stessa patologia, può riguardare anche medicinali soggetti a prescrizione medica o medicinali rimborsabili, escludere una simile pubblicità dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/83 in materia di pubblicità equivarrebbe a privare in larga parte i divieti sanciti dalla direttiva in questione del loro effetto utile ¹⁰⁴, in quanto essa sottrarrebbe a tali divieti qualsiasi pubblicità che non riguardasse specificamente un medicinale appartenente a detta classe.

La Corte ritiene inoltre che la pubblicità di un gruppo indeterminato di medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili possa, al pari della pubblicità di un singolo medicinale determinato, essere eccessiva e sconsiderata e, pertanto, nuocere alla salute pubblica, incitando i consumatori ad un uso irrazionale o ad un consumo eccessivo dei medicinali considerati.

La Corte conclude che, nonostante quanto affermato nella sentenza A (Pubblicità e vendita di medicinali online) ¹⁰⁵ nonché nella sentenza DocMorris ¹⁰⁶, la nozione di «pubblicità dei medicinali» di cui alla direttiva 2001/83 comprende qualsiasi azione d'informazione, di ricerca della clientela o di incitamento, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura, la vendita o il consumo di un determinato medicinale o di medicinali indeterminati.

La Corte aggiunge che, poiché la finalità del messaggio costituisce la caratteristica essenziale di tale nozione e l'elemento determinante per distinguere la pubblicità dalla mera informazione, e che le attività di diffusione d'informazione previste da una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale sembrano avere una siffatta finalità promozionale, tali attività ricadono in detta nozione.

In secondo luogo, la Corte dichiara che le disposizioni della direttiva 2001/83 ¹⁰⁷ non ostano a una disposizione nazionale che impone restrizioni non previste dalla medesima direttiva, ma che rispondono all'obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica perseguito da detta direttiva, vietando di includere, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, informazioni che incoraggino l'acquisto di medicinali giustificandone la necessità mediante il prezzo di detti medicinali, annunciando una vendita speciale o indicando che i medicinali di cui trattasi sono venduti insieme ad altri medicinali, anche a prezzo ridotto, o ad altri prodotti.

A sostegno di tale interpretazione la Corte ricorda, sotto un primo profilo, quanto al rapporto tra il requisito che detta pubblicità favorisca l'uso razionale dei medicinali ¹⁰⁸ e le restrizioni previste dalla direttiva 2001/83 sotto forma di un elenco di elementi

¹⁰⁴ Articolo 88, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 3, della direttiva 2001/83.

¹⁰⁵ Sentenza del 1° ottobre 2020, A (Pubblicità e vendita di medicinali online) (C-649/18, [EU:C:2020:764](#), punto 50).

¹⁰⁶ Sentenza del 15 luglio 2021, DocMorris (C-190/20, [EU:C:2021:609](#), punto 20).

¹⁰⁷ Per l'esattezza, gli articoli 87, paragrafo 3, e 90 della direttiva 2001/83.

¹⁰⁸ Obbligo previsto all'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83.

pubblicitari vietati ¹⁰⁹, che il fatto che tale direttiva non contenga norme specifiche relative a un determinato elemento pubblicitario non osta a che gli Stati membri, al fine di evitare ogni pubblicità eccessiva e sconsiderata dei medicinali che potrebbe incidere negativamente sulla salute pubblica, vietino ¹¹⁰ un elemento del genere qualora esso favorisca l'uso irrazionale di medicinali.

Pertanto, e sebbene la direttiva 2001/83 autorizzi la pubblicità dei medicinali non soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri devono vietare l'inclusione, nella pubblicità presso il pubblico dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, di elementi che siano tali da favorire l'uso irrazionale di tali medicinali, al fine di evitare il sorgere di rischi per la sanità pubblica conformemente all'obiettivo essenziale di tutela da essa perseguito.

Sotto un secondo profilo, per quanto riguarda la questione se così avvenga relativamente agli elementi oggetto di divieti come quelli di cui al procedimento principale, la Corte rileva che, nel caso dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili, accade spesso che il consumatore finale valuti autonomamente, senza l'assistenza di un medico, l'utilità o la necessità di acquistare detti medicinali. Orbene, tale consumatore non dispone necessariamente delle conoscenze specifiche e oggettive che gli consentano di valutarne il valore terapeutico. La pubblicità può quindi esercitare un'influenza particolarmente rilevante sulla valutazione e sulla scelta di detto consumatore riguardo tanto alla qualità del medicinale che alla quantità da acquistare.

In un contesto del genere, elementi pubblicitari come quelli cui fa riferimento la disposizione nazionale controversa nel procedimento principale sono atti ad indurre i consumatori ad acquistare medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili sulla base di un criterio economico legato al prezzo di tali medicinali e, di conseguenza, possono indurre detti consumatori ad acquistare e a consumare i medicinali di cui trattasi senza che sia stata effettuata una valutazione oggettiva fondata sulle loro proprietà terapeutiche e su esigenze mediche concrete.

Orbene, secondo la Corte, una pubblicità che sviu il consumatore dalla valutazione oggettiva della necessità di assumere un medicinale incoraggia l'uso irrazionale ed eccessivo di tale medicinale. Un siffatto utilizzo irrazionale ed eccessivo dei medicinali può inoltre derivare da una pubblicità che, al pari di quelle vertenti su offerte promozionali o su vendite combinate di medicinali e di altri prodotti, assimili i medicinali ad altri prodotti di consumo, che sono generalmente oggetto di sconti e riduzioni al superamento di un certo livello di spesa.

La Corte conclude che, vietando la diffusione di elementi pubblicitari che incoraggiano l'uso irrazionale ed eccessivo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica e non rimborsabili – fatta salva la possibilità per le farmacie di concedere sconti e riduzioni di

¹⁰⁹ Restrizioni previste all'articolo 90 della direttiva 2001/83.

¹¹⁰ Sulla base dell'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83.

prezzo al momento della vendita di tali medicinali e di altri prodotti sanitari –, una disposizione nazionale come quella controversa nel procedimento principale risponde all'obiettivo essenziale di assicurare la tutela della sanità pubblica ed è quindi compatibile con la direttiva 2001/83.

2. Responsabilità dei prestatori intermediari

Sentenza del 3 ottobre 2019, Glawischnig-Piesczek (C-18/18, [EU:C:2019:821](#))

Facebook Ireland gestisce una piattaforma mondiale di social media (in prosieguo: «Facebook Service») per gli utenti che si trovano al di fuori degli Stati Uniti d'America e del Canada. La sig.ra Glawischnig-Piesczek era deputata del Nationalrat (Camera dei rappresentanti del Parlamento, Austria), presidente del gruppo parlamentare «die Grünen» (i Verdi) e portavoce federale di tale partito politico. Il 3 aprile 2016, un utente di Facebook Service ha condiviso, sulla sua pagina personale, un articolo della rivista di informazione austriaca online oe24.at intitolato «I Verdi: a favore del mantenimento di un reddito minimo per i rifugiati», il che ha avuto come effetto di generare su tale pagina un «riquadro anteprima» del sito d'origine, contenente il titolo del suddetto articolo, un breve riassunto del medesimo, nonché una fotografia della sig.ra Glawischnig-Piesczek. Tale utente ha inoltre pubblicato, in merito all'articolo di cui trattasi, un commento redatto in termini che il giudice del rinvio ha dichiarato idonei a ledere l'onore della ricorrente nel procedimento principale, ingiuriarla e diffamarla. Il contributo di cui trattasi poteva essere consultato da ogni utente di Facebook Service.

Con lettera del 7 luglio 2016, la sig.ra Glawischnig-Piesczek ha chiesto alla Facebook Ireland, in particolare, di rimuovere tale commento. Poiché la Facebook Ireland non ha rimosso il commento di cui trattasi, la sig.ra Glawischnig-Piesczek ha proposto ricorso dinanzi a un Tribunale di commercio che ha ordinato alla Facebook Ireland di cessare, immediatamente e fino alla chiusura definitiva del procedimento relativo all'azione inibitoria, la pubblicazione e/o la diffusione di fotografie della ricorrente nel procedimento principale. La Facebook Ireland ha disabilitato l'accesso in Austria al contenuto inizialmente pubblicato.

Adito in appello, un tribunale superiore del Land ha confermato l'ordinanza emessa in primo grado con riferimento ad affermazioni identiche. Per contro, esso ha dichiarato che la diffusione di affermazioni di contenuto equivalente doveva cessare unicamente per quanto riguarda quelle portate a conoscenza della Facebook Ireland dalla ricorrente nel procedimento principale, da terzi o in altro modo. Ciascuna delle parti nel procedimento principale ha proposto un ricorso per cassazione («Revision») dinanzi all'Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva essenzialmente sull'interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE.

In via preliminare, la Corte ha sottolineato che, al fine di poter ottenere dal prestatore di servizi di «hosting» di cui trattasi che esso impedisca qualsiasi ulteriore danno agli interessi in causa, è legittimo che il giudice competente possa esigere da tale prestatore di servizi di «hosting» di bloccare l'accesso alle informazioni memorizzate, il cui contenuto sia identico a quello precedentemente dichiarato illecito, o di rimuovere tali informazioni, qualunque sia l'autore della richiesta di memorizzazione delle medesime.

Inoltre, secondo la Corte, un giudice di uno Stato membro è autorizzato a ordinare a un prestatore di servizi di «hosting» di rimuovere le informazioni da esso memorizzate e il cui contenuto sia equivalente a quello di un'informazione precedentemente dichiarata illecita o di bloccare l'accesso alle medesime, purché la sorveglianza e la ricerca delle informazioni oggetto di tale ingiunzione siano limitate a informazioni che veicolano un messaggio il cui contenuto rimane sostanzialmente invariato rispetto a quello che ha dato luogo all'accertamento d'illiceità e che contiene gli elementi specificati nell'ingiunzione e le differenze nella formulazione di tale contenuto equivalente rispetto a quella che caratterizza l'informazione precedentemente dichiarata illecita non siano tali da costringere il prestatore di servizi di «hosting» ad effettuare una valutazione autonoma di tale contenuto.

Infine, tale giudice è legittimato a ordinare a un prestatore di servizi di «hosting» di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente.

Sentenza dell'8 dicembre 2022 (Grande Sezione), Google (Deindicizzazione di contenutiasseritamente inesatti) (C-460/20, [EU:C:2022:962](#))

I ricorrenti nel procedimento principale, TU, che occupa posizioni di responsabilità e detiene partecipazioni in diverse società, e RE, che era la sua compagna e, fino a maggio 2015, procuratrice di una di dette società, sono stati oggetto di tre articoli pubblicati su un sito Internet nel 2015 dalla G LLC, gestore del sito Internet in questione. Tali articoli, uno dei quali era corredato di quattro fotografie dei ricorrenti che suggerivano che essi godessero di un tenore di vita lussuoso, presentavano in modo critico il modello di investimento di molte delle loro società. L'accesso a detti articoli poteva avvenire inserendo nel motore di ricerca gestito da Google LLC (in prosieguo: «Google»), i nomi e cognomi dei ricorrenti, sia isolatamente sia in combinazione con taluni nomi di società. L'elenco dei risultati rinviava ai suddetti articoli mediante un link e alle fotografie visualizzate sotto forma di miniature («thumbnails»).

I ricorrenti nel procedimento principale hanno chiesto a Google, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali effettuato dal suo motore di ricerca, da un lato, di deindicizzare dall'elenco dei risultati di ricerca i link verso gli articoli di cui trattasi, in quanto essi conterrebbero affermazioni inesatte e opinioni diffamatorie, e, dall'altro, di

ritirare le miniature dall'elenco dei risultati della ricerca. Google si è rifiutata di dare seguito a tale richiesta.

A seguito del rigetto delle loro domande sia in primo grado che in appello, i ricorrenti nel procedimento principale hanno proposto dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) un ricorso per cassazione («Revision»), nell'ambito del quale il Bundesgerichtshof ha sottoposto alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull'interpretazione del RGPD ¹¹¹ e della direttiva 95/46 ¹¹².

Con la sua sentenza, pronunciata dalla Grande Sezione, la Corte sviluppa la propria giurisprudenza sulle condizioni applicabili alle domande di deindicizzazione rivolte al gestore di un motore di ricerca sulla base delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ¹¹³. In particolare, essa esamina, da un lato, la portata degli obblighi e delle responsabilità incombenti al gestore di un motore di ricerca nel trattare una domanda di deindicizzazione fondata sull'asserita inesattezza delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato e, dall'altro, l'onere della prova gravante sull'interessato per quanto riguarda tale inesattezza. Essa si pronuncia, inoltre, sulla necessità, ai fini dell'esame di una domanda diretta all'eliminazione di fotografie visualizzate sotto forma di miniature nell'elenco dei risultati di una ricerca di immagini, di tener conto del contesto iniziale della pubblicazione delle suddette fotografie in Internet.

In primo luogo, la Corte dichiara che, nell'ambito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà di espressione e di informazione ¹¹⁴, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca e diretta ad ottenere l'eliminazione, dall'elenco dei risultati di una ricerca, del link verso un contenuto che include informazioni asseritamente inesatte, tale deindicizzazione non è subordinata alla condizione che la questione dell'esattezza del contenuto indicizzato sia stata risolta, almeno provvisoriamente, nel quadro di un'azione legale intentata dal richiedente contro il fornitore del contenuto.

In via preliminare, per esaminare a quali condizioni il gestore di un motore di ricerca sia tenuto ad accogliere una richiesta di deindicizzazione e quindi a cancellare dall'elenco dei risultati, visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome dell'interessato, il link verso una pagina Internet contenente affermazioni che detta persona ritiene inesatte, la Corte ha ricordato anzitutto quanto segue:

¹¹¹ Articolo 17, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

¹¹² Articolo 12, lettera b), e articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

¹¹³ Sentenze del 13 maggio 2014, Google Spain e Google (C-131/12, [EU:C:2014:317](#)), e del 24 settembre 2019, GC e a. (Deindicizzazione di dati sensibili) (C-136/17, [EU:C:2019:773](#)) e Google (Portata territoriale della deindicizzazione) (C-507/17, [EU:C:2019:772](#)).

¹¹⁴ Diritti fondamentali garantiti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- nei limiti in cui l'attività di un motore di ricerca può incidere, in modo significativo e in aggiunta all'attività degli editori di siti Internet, sui diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali, il gestore di tale motore di ricerca in quanto soggetto che determina le finalità e gli strumenti di detta attività deve garantire, nell'ambito delle sue responsabilità, delle sue competenze e delle sue possibilità, che le garanzie previste dalla direttiva 95/46 e dal RGPD possano spiegare pienamente i loro effetti e che possa essere realizzata una tutela efficace e completa delle persone interessate;
- quando riceve una richiesta di cancellazione, il gestore di un motore di ricerca deve verificare se l'inserimento del link verso la pagina Internet in questione nell'elenco visualizzato sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tale pagina Internet mediante una ricerca siffatta, tutelata dalla libertà di espressione e di informazione;
- il RGPD prevede espressamente il requisito del bilanciamento tra, da un lato, i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali e, d'altro lato, il diritto fondamentale alla libertà di informazione.

La Corte osserva anzitutto che, sebbene i diritti al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato prevalgano, di regola, sul legittimo interesse degli utenti di Internet ad avere accesso all'informazione in questione, tale equilibrio può nondimeno dipendere dalle circostanze rilevanti di ciascun caso, in particolare dalla natura dell'informazione di cui trattasi e dal suo carattere sensibile per la vita privata dell'interessato, nonché dall'interesse del pubblico a disporre di tale informazione, il quale può variare, in particolare, a seconda del ruolo che tale persona riveste nella vita pubblica.

La questione dell'esattezza o meno del contenuto indicizzato costituisce altresì un elemento pertinente nell'ambito di detta valutazione. È così che, in taluni casi, il diritto all'informazione degli utenti di Internet e la libertà di espressione del fornitore di contenuti possono prevalere sui diritti alla protezione della vita personale e alla protezione dei dati personali, in particolare, quando l'interessato svolge un ruolo nella vita pubblica. Tuttavia, tale relazione è in ogni caso capovolta quando le informazioni oggetto della domanda di deindicizzazione, almeno per una parte che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità del contenuto, si rivelano inesatte. In un'ipotesi del genere, infatti, il diritto di informazione e il diritto di essere informati non possono essere presi in considerazione, poiché essi non possono includere il diritto di diffondere informazioni di tal genere e di avere accesso ad esse.

Per quanto riguarda poi, da un lato, gli obblighi concernenti l'accertamento dell'esattezza o meno delle informazioni presenti nel contenuto indicizzato, la Corte precisa che la persona che richiede la deindicizzazione per l'inesattezza di tali informazioni deve dimostrare l'inesattezza manifesta delle informazioni o, quanto meno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla

totalità di tale contenuto. Tuttavia, al fine di evitare di far gravare su tale persona un onere eccessivo idoneo a minare l'effetto utile del diritto alla deindicizzazione, essa è tenuta unicamente a fornire gli elementi di prova che, tenuto conto delle circostanze del caso di specie, si può ragionevolmente richiedere a quest'ultima di ricercare. In linea di principio, tale persona non può essere tenuta a produrre, fin dalla fase precontenziosa, a sostegno della sua richiesta di deindicizzazione, una decisione giurisdizionale ottenuta contro l'editore del sito Internet in questione, fosse pure in forma di decisione adottata in sede di procedimento sommario.

Dall'altro, per quanto riguarda gli obblighi e le responsabilità incombenti al gestore del motore di ricerca, la Corte sottolinea che quest'ultimo, al fine di verificare, a seguito di una richiesta di deindicizzazione, se un contenuto possa continuare ad essere incluso nell'elenco dei risultati delle ricerche effettuate mediante il suo motore di ricerca, deve fondarsi sull'insieme dei diritti e degli interessi in gioco nonché su tutte le circostanze del caso di specie. Tuttavia, detto gestore non può essere obbligato a indagare sui fatti e ad organizzare, a tal fine, uno scambio in contraddittorio con il fornitore di contenuto, diretto ad ottenere elementi mancanti riguardo all'esattezza del contenuto indicizzato. L'obbligo di contribuire all'accertamento della correttezza o meno del contenuto indicizzato farebbe gravare su tale gestore un onere che eccede quanto ci si può ragionevolmente da esso attendere alla luce delle sue responsabilità, competenze e possibilità. Tale soluzione comporterebbe un serio rischio che siano deindicizzati contenuti che rispondono ad una legittima e preponderante esigenza di informazione del pubblico e che divenga quindi difficile reperirli in Internet. Sussisterebbe così un rischio reale di effetto dissuasivo sull'esercizio della libertà di espressione e di informazione se un siffatto gestore procedesse a una deindicizzazione in modo pressoché sistematico, al fine di evitare di dover sopportare l'onere di indagare sui fatti pertinenti per accertare l'esattezza o meno del contenuto indicizzato.

Pertanto, nel caso in cui il soggetto che ha presentato una richiesta di deindicizzazione apporti elementi di prova atti a dimostrare il carattere manifestamente inesatto delle informazioni incluse nel contenuto indicizzato o, quantomeno, di una parte di tali informazioni che non abbia un carattere secondario rispetto alla totalità di tale contenuto, il gestore del motore di ricerca è tenuto ad accogliere detta richiesta. Lo stesso vale qualora detto richiedente apporti una decisione giudiziaria adottata nei confronti dell'editore del sito Internet e basata sulla constatazione che informazioni incluse nel contenuto indicizzato, che non hanno un carattere secondario rispetto alla totalità di quest'ultimo, sono, almeno a prima vista, inesatte. Per contro, nel caso in cui l'inesattezza di tali informazioni non appaia in modo manifesto alla luce degli elementi di prova forniti dall'interessato, il gestore del motore di ricerca non è tenuto, in mancanza di una decisione giudiziaria del genere, ad accogliere la richiesta di deindicizzazione. Qualora le informazioni di cui trattasi siano idonee a contribuire a un dibattito di interesse generale, occorre, alla luce di tutte le altre circostanze del caso di specie, attribuire un'importanza particolare al diritto alla libertà di espressione e di informazione.

La Corte aggiunge infine che, qualora il gestore di un motore di ricerca non dia seguito alla richiesta di deindicizzazione, l'interessato può adire l'autorità di controllo o l'autorità giudiziaria affinché queste effettuino le verifiche necessarie e ingiungano a tale gestore di adottare le misure che ne conseguono. A questo proposito, spetta segnatamente alle autorità giudiziarie garantire la ponderazione degli interessi concorrenti, giacché esse si trovano nella posizione migliore per effettuare un bilanciamento complesso e approfondito, che tenga conto di tutti i criteri e di tutti gli elementi fissati dalla pertinente giurisprudenza.

In secondo luogo, la Corte dichiara che, nell'ambito del bilanciamento dei diritti fondamentali succitati, ai fini dell'esame di una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l'eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona fisica, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature raffiguranti tale persona, occorre tener conto del valore informativo di tali fotografie indipendentemente dal contesto iniziale della loro pubblicazione nella pagina Internet da cui sono state tratte. Tuttavia, occorre prendere in considerazione qualsiasi elemento testuale che accompagna direttamente la visualizzazione di tali fotografie nei risultati della ricerca e che può apportare chiarimenti riguardo al loro valore informativo.

Per pervenire a tale conclusione, la Corte sottolinea che le ricerche di immagini effettuate mediante un motore di ricerca in Internet a partire dal nome di una persona sono soggette agli stessi principi applicabili alle ricerche di pagine Internet e alle informazioni ivi contenute. Essa osserva che la visualizzazione, a seguito di una ricerca per nome, sotto forma di miniature, di fotografie della persona interessata è atta a costituire un'ingerenza particolarmente significativa nei diritti alla tutela della vita privata e dei dati personali di tale persona.

Pertanto, il gestore di un motore di ricerca, quando riceve una richiesta di deindicizzazione diretta ad ottenere l'eliminazione, dai risultati di una ricerca di immagini effettuata a partire dal nome di una persona, delle fotografie visualizzate sotto forma di miniature che raffigurano tale persona, deve verificare se la visualizzazione delle fotografie in questione sia necessaria per l'esercizio del diritto alla libertà di informazione degli utenti di Internet potenzialmente interessati ad avere accesso a tali fotografie mediante una ricerca siffatta.

Orbene, poiché il motore di ricerca visualizza fotografie dell'interessato al di fuori del contesto nel quale esse sono pubblicate nella pagina Internet indicizzata, il più delle volte al fine di illustrare gli elementi testuali contenuti in tale pagina, occorre stabilire se debba essere nondimeno preso in considerazione tale contesto in sede del bilanciamento che va effettuato tra i diritti e gli interessi concorrenti. In tale ambito, la questione se detta valutazione debba includere anche il contenuto della pagina Internet in cui è inserita la fotografia di cui è chiesta l'eliminazione della visualizzazione sotto forma di miniatura dipende dall'oggetto del trattamento e dalla natura di cui trattasi.

Per quanto riguarda, in primo luogo, l'oggetto del trattamento di cui trattasi, la Corte rileva che la pubblicazione di fotografie come mezzo di comunicazione non verbale può avere un impatto più forte sugli utenti di Internet rispetto alle pubblicazioni testuali. Le fotografie sono infatti, in quanto tali, un mezzo importante per attirare l'attenzione degli utenti di Internet e possono suscitare un interesse ad accedere agli articoli che esse illustrano. Orbene, a causa, in particolare, del fatto che esse si prestano spesso a varie interpretazioni, la loro visualizzazione quali miniature nell'elenco dei risultati della ricerca può comportare un'ingerenza particolarmente grave nel diritto della persona interessata alla protezione della sua immagine, circostanza che deve essere presa in considerazione nell'ambito del bilanciamento tra i diritti e gli interessi concorrenti. Si impone un bilanciamento distinto a seconda che siano in discussione, da un lato, articoli provvisti di fotografie pubblicate dall'editore della pagina Internet e che, inserite nel loro contesto di origine, illustrano le informazioni fornite in tali articoli e le opinioni ivi espresse e, dall'altro, fotografie visualizzate, sotto forma di miniature nell'elenco dei risultati, ad opera del gestore di un motore di ricerca al di fuori del contesto in cui esse sono state pubblicate nella pagina Internet originaria.

A tal proposito, la Corte ricorda che non soltanto il motivo che giustifica la pubblicazione di un dato personale in un sito Internet non coincide necessariamente con quello che si applica all'attività dei motori di ricerca, ma che, anche quando tale coincidenza sussista, il risultato del bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco che deve essere effettuato può divergere a seconda che si tratti del trattamento effettuato dal gestore di un motore di ricerca o di quello effettuato dall'editore di detta pagina Internet. Da un lato, i legittimi interessi che giustificano tali trattamenti possono essere diversi e, dall'altro, le conseguenze che tali trattamenti hanno per l'interessato, e segnatamente per la sua vita privata, non sono necessariamente le stesse ¹¹⁵.

Per quanto riguarda, in secondo luogo, la natura del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, la Corte constata che, reperendo le fotografie di persone fisiche pubblicate in Internet e visualizzandole separatamente, sotto forma di miniature, nei risultati di una ricerca di immagini, il gestore di un motore di ricerca offre un servizio che implica un trattamento di dati personali autonomo e distinto rispetto al trattamento effettuato dall'editore della pagina Internet da cui sono tratte le fotografie e dal trattamento, di cui tale gestore è parimenti responsabile, relativo all'indicizzazione di tale pagina.

Di conseguenza, è necessaria una valutazione autonoma dell'attività del gestore del motore di ricerca, consistente nel visualizzare i risultati di una ricerca di immagini, sotto forma di miniature, dato che la lesione aggiuntiva dei diritti fondamentali risultante da siffatta attività può essere particolarmente intensa a causa dell'aggregazione, in occasione di una ricerca per nome, di tutte le informazioni relative all'interessato che si trovano in Internet. Nell'ambito di tale valutazione autonoma, occorre tener conto del

¹¹⁵ V. sentenza Google Spain e Google (C-131/12, [EU:C:2014:317](#), punto 86).

fatto che tale visualizzazione costituisce in sé il risultato perseguito dall'utente di Internet, indipendentemente dalla sua successiva decisione di accedere o meno alla pagina Internet originaria.

La Corte osserva, tuttavia, che siffatto specifico bilanciamento, che tiene conto della natura autonoma del trattamento effettuato dal gestore del motore di ricerca, non pregiudica l'eventuale pertinenza di elementi testuali che possono direttamente accompagnare la visualizzazione di una fotografia nell'elenco dei risultati di una ricerca, dato che tali elementi possono fornire un chiarimento sul valore informativo di tale fotografia per il pubblico e, pertanto, influire sul bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

3. Diritto della concorrenza

Sentenza del 13 ottobre 2011, Pierre Fabre (C-439/09, [EU:C:2011:649](#))

La società Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (in prosieguo: la «PFDC») operava nel settore della produzione e della commercializzazione di prodotti cosmetici per il tramite di farmacisti, sul mercato europeo. I prodotti in questione non rientravano nella categoria dei medicinali. Tuttavia, contratti di distribuzione di tali prodotti precisavano che la vendita doveva essere effettuata esclusivamente in uno spazio fisico e con la presenza obbligatoria di un laureato in farmacia, limitando così, in concreto, qualsiasi forma di vendita su Internet. L'Autorità francese garante della concorrenza aveva deciso che, a causa del divieto de facto di qualsiasi vendita su Internet, gli accordi di distribuzione della PFDC costituivano accordi anticoncorrenziali contrari sia alla normativa francese che al diritto dell'Unione europea in materia di concorrenza. La PFDC ha proposto un ricorso avverso tale decisione dinanzi alla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), la quale ha chiesto alla Corte di giustizia se un divieto generale e assoluto di vendere su Internet costituisca una restrizione della concorrenza «per oggetto», qualora siffatto accordo possa beneficiare di un'esenzione per categoria, e qualora, nel caso in cui l'esenzione per categoria non sia applicabile, tale accordo possa fruire di un'esenzione individuale ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

La Corte ha risposto che l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale, nell'ambito di un sistema di distribuzione selettiva, costituisce una restrizione per oggetto ai sensi di detta disposizione se, a seguito di un esame individuale, tale clausola non è oggettivamente giustificata. Infatti, siffatta clausola contrattuale riduce considerevolmente la possibilità per un distributore autorizzato di vendere i prodotti oggetto del contratto a clienti situati al di fuori del suo territorio contrattuale o della sua zona di attività. Essa è dunque idonea a restringere la concorrenza in tale settore.

Tuttavia, esistono esigenze legittime, come la salvaguardia di un commercio specializzato, in grado di fornire prestazioni specifiche per prodotti di alto livello qualitativo e tecnologico, che giustificano la limitazione della concorrenza sui prezzi a vantaggio della concorrenza riguardante fattori diversi dai prezzi. Al tal riguardo, la scelta di un sistema di distribuzione selettiva non ricade nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i rivenditori potenziali e applicati in modo non discriminatorio, che le caratteristiche del prodotto di cui trattasi richiedano, onde conservarne la qualità e garantirne l'uso corretto, una simile rete di distribuzione e, infine, che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario. Per quanto riguarda, in particolare, la vendita di prodotti cosmetici e di igiene personale, l'obiettivo di preservare l'immagine di prestigio di tali prodotti non può rappresentare un obiettivo legittimo per restringere la concorrenza.

L'articolo 4, lettera c), del regolamento (CE) n. 2790/1999 ¹¹⁶, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione per categoria prevista all'articolo 2 di detto regolamento non si applica agli accordi verticali che hanno per oggetto la restrizione delle vendite attive o passive agli utenti finali da parte dei membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, fatta salva la possibilità di proibire ad un membro di tale sistema di svolgere la propria attività in un luogo di stabilimento non autorizzato.

Sentenza del 6 dicembre 2017, Coty Germany (C-230/16, [EU:C:2017:941](#))

La Coty Germany vendeva prodotti cosmetici di lusso in Germania. Al fine di preservare la sua immagine di lusso, essa commercializzava alcune sue marche attraverso una rete di distribuzione selettiva, vale a dire distributori autorizzati. I punti vendita di questi ultimi dovevano rispettare un certo numero di requisiti sotto il profilo dell'ambiente, delle dotazioni e dell'arredamento. Inoltre, i distributori autorizzati potevano vendere i prodotti in questione su Internet, a condizione che si servissero della propria vetrina elettronica oppure di piattaforme terze non autorizzate senza che l'intervento di queste ultime fosse riconoscibile dal consumatore. Per contro, era vietato espressamente agli stessi vendere i prodotti online attraverso piattaforme terze operanti in modo riconoscibile per i consumatori.

La Coty Germany ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi contro uno dei suoi distributori autorizzati, la Parfümerie Akzente, affinché le fosse vietato, ai sensi di detta clausola contrattuale, di distribuire i prodotti della Coty attraverso la piattaforma «amazon.de». Nutrendo dubbi sulla liceità di detta clausola alla luce del diritto dell'Unione in materia di concorrenza, l'Oberlandgericht Frankfurt am Main (Tribunale superiore del Land, Francoforte sul Meno, Germania) ha interpellato la Corte di giustizia al riguardo.

¹¹⁶ Regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 1999, L 336, pag. 21).

Secondo la Corte, l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che tale sistema di distribuzione selettiva finalizzato a salvaguardare l'immagine di lusso di tali prodotti è conforme a detta disposizione, a condizione che la scelta dei rivenditori avvenga secondo criteri oggettivi d'indole qualitativa, stabiliti indistintamente per tutti i potenziali rivenditori e applicati in modo non discriminatorio, e che i criteri definiti non vadano oltre il limite del necessario.

Inoltre, l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 330/2010¹¹⁷ deve essere interpretato nel senso che il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva di prodotti di lusso, operanti come distributori sul mercato, di servirsi in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze, non costituisce una restrizione della clientela, ai sensi dell'articolo 4, lettera b), di tale regolamento, né una restrizione delle vendite passive agli utenti finali, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), di detto regolamento.

Sentenza del 4 luglio 2023 (Grande Sezione), Meta Platforms e a. (Condizioni generali di utilizzo di un social network) (C-252/21, [EU:C:2023:537](#))

La società Meta Platforms è proprietaria del social network online «Facebook», il quale è gratuito per gli utenti privati. Il modello economico di tale social network si basa sul finanziamento attraverso la pubblicità online, che viene effettuata su misura per i suoi singoli utenti. Il presupposto tecnico per questo tipo di pubblicità è la creazione automatizzata di profili dettagliati degli utenti del network e dei servizi online offerti a livello del gruppo Meta. Pertanto, per poter utilizzare detto social network, gli utenti devono, al momento della loro iscrizione, accettare le condizioni generali stabilite da Meta Platforms, che rinviano alle regole sull'uso dei dati e dei marcatori («cookies») adottate da tale società. In forza di queste ultime, oltre ai dati che tali utenti forniscono direttamente all'atto della loro iscrizione, Meta Platforms raccoglie anche i dati riferiti alle attività di detti utenti all'interno e all'esterno del social network e li mette in relazione con gli account Facebook degli utenti interessati. Per quanto riguarda i dati da ultimo menzionati, denominati anche «dati off Facebook», si tratta, da un lato, dei dati concernenti la consultazione di pagine Internet e di applicazioni di terzi e, dall'altro, dei dati riguardanti l'utilizzo di altri servizi online appartenenti al gruppo Meta (fra i quali Instagram e WhatsApp). Il quadro generale dei dati così raccolti consente di trarre conclusioni dettagliate sulle preferenze e sugli interessi dei medesimi utenti.

Con decisione del 6 febbraio 2019, il Bundeskartellamt (autorità federale garante della concorrenza, Germania) ha vietato a Meta Platforms, da un lato, di subordinare, nelle condizioni generali a quell'epoca vigenti¹¹⁸, l'uso del social network Facebook da parte di utenti privati residenti in Germania al trattamento dei loro dati off Facebook e, dall'altro,

¹¹⁷ Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (GU 2010, L 102, pag. 1).

¹¹⁸ Il 31 luglio 2019 Meta Platforms ha introdotto nuove condizioni generali, le quali indicano espressamente che l'utente, invece di pagare per l'uso dei prodotti Facebook, dichiara di acconsentire alle inserzioni pubblicitarie.

di procedere, senza il loro consenso, al trattamento di tali dati. Inoltre, l'autorità federale garante della concorrenza le ha imposto di adeguare tali condizioni generali, in modo tale che da esse risulti in modo chiaro che detti dati non saranno raccolti, messi in relazione con gli account degli utenti Facebook e utilizzati senza il consenso degli utenti interessati. Infine, tale autorità ha sottolineato che un siffatto consenso non era valido quando costituiva una condizione per l'utilizzo del social network. Essa ha motivato la sua decisione con il fatto che il trattamento dei dati in questione, che non sarebbe conforme al RGPD ¹¹⁹, costituirebbe uno sfruttamento abusivo della posizione dominante di Meta Platforms sul mercato dei social network online.

Meta Platforms ha presentato un ricorso dinanzi all'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania). Nutrendo dubbi, da un lato, in ordine alla possibilità per le autorità garanti della concorrenza di controllare la conformità di un trattamento di dati personali ai requisiti stabiliti nel RGPD e, dall'altro, in ordine all'interpretazione e all'applicazione di talune disposizioni di detto regolamento, il Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, ha adito la Corte in via pregiudiziale.

Con la sua sentenza, la Corte, riunita in Grande Sezione, si pronuncia sulla competenza di un'autorità nazionale garante della concorrenza a constatare la non conformità di un trattamento di dati personali al RGPD, nonché sulla sua articolazione con le competenze delle autorità nazionali incaricate del controllo della protezione dei dati personali ¹²⁰. Inoltre, essa fornisce talune precisazioni sulla possibilità del trattamento, da parte di un operatore di un social network, di dati personali «sensibili» dei suoi utenti, sui presupposti di liceità del trattamento dei dati effettuato da un tale operatore nonché sulla validità del consenso, prestato ai fini di un simile trattamento da parte di detti utenti a un'impresa in posizione dominante sul mercato nazionale dei social network online.

In primo luogo, per quanto riguarda la competenza di un'autorità garante della concorrenza a constatare la non conformità al RGPD di un trattamento di dati personali, la Corte considera che – fermo restando il rispetto del suo obbligo di leale cooperazione ¹²¹ con le autorità di controllo della protezione dei dati – una tale autorità può constatare, nell'ambito dell'esame di un abuso di posizione dominante da parte di un'impresa ¹²², che le condizioni generali d'uso fissate da tale impresa in materia di trattamento dei dati personali e la loro applicazione non sono conformi a detto regolamento, qualora tale constatazione sia necessaria per accertare l'esistenza di un tale abuso. Tuttavia, quando un'autorità garante della concorrenza rileva una violazione

¹¹⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1 e rettifiche in GU 2016, L 314, pag. 72, GU 2018, L 127, pag. 2, e GU 2021, L 74, pag. 35; in prosieguo: il «RGPD»).

¹²⁰ Ai sensi degli articoli da 51 a 59 del RGPD.

¹²¹ Sancito all'articolo 4, paragrafo 3, TUE.

¹²² Ai sensi dell'articolo 102 TFUE.

del RGPD nell'ambito della constatazione di un abuso di posizione dominante, essa non si sostituisce alle autorità di controllo.

Pertanto, alla luce del principio di leale cooperazione, laddove siano chiamate, nell'esercizio delle loro competenze, ad esaminare la conformità di un comportamento di un'impresa alle disposizioni del RGPD, le autorità garanti della concorrenza devono concertarsi e cooperare lealmente con le autorità nazionali di controllo interessate o con l'autorità di controllo capofila. Tutte queste autorità sono quindi tenute a conformarsi ai loro rispettivi poteri e competenze, così che gli obblighi derivanti dal RGPD nonché gli obiettivi di tale regolamento siano rispettati e il loro effetto utile sia preservato. Ne consegue che qualora, nell'ambito dell'esame diretto a constatare un abuso di posizione dominante da parte di un'impresa, un'autorità nazionale garante della concorrenza ritenga che sia necessario esaminare la conformità di un comportamento di tale impresa alle disposizioni del RGPD, detta autorità deve verificare se tale comportamento o un comportamento simile sia già stato oggetto di una decisione da parte dell'autorità nazionale di controllo competente o dell'autorità di controllo capofila o, ancora, della Corte. Se così fosse, l'autorità nazionale garante della concorrenza non potrebbe discostarsene, pur restando libera di trarne le proprie conclusioni sotto il profilo dell'applicazione del diritto della concorrenza.

Laddove nutra dubbi sulla portata della valutazione effettuata dall'autorità nazionale di controllo competente o dall'autorità di controllo capofila, laddove il comportamento di cui trattasi o un comportamento simile sia, al contempo, oggetto di esame da parte di tali autorità, o ancora laddove, in assenza di un'indagine di dette autorità, ritenga che un comportamento di un'impresa non sia conforme alle disposizioni del RGPD, l'autorità nazionale garante della concorrenza deve consultare tali autorità e chiederne la cooperazione, al fine di fugare i propri dubbi o di determinare se si debba attendere l'adozione di una decisione da parte dell'autorità di controllo interessata prima di iniziare la propria valutazione. In assenza di obiezioni o di risposta di queste ultime entro un termine ragionevole, l'autorità nazionale garante della concorrenza può proseguire la propria indagine.

In secondo luogo, per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali ¹²³, la Corte considera che, nel caso in cui un utente di un social network online consulti siti Internet o applicazioni relative a una o più di tali categorie e, se del caso, vi inserisca dati iscrivendosi o effettuando ordini online, il trattamento di dati personali da parte dell'operatore di tale social network online ¹²⁴ debba essere considerato un «trattamento di categorie particolari di dati personali», ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del RGPD, qualora consenta di rivelare informazioni rientranti in una di tali categorie

¹²³ Previste all'articolo 9, paragrafo 1, del RGPD. Tale disposizione prevede che «[è] vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».

¹²⁴ Tale trattamento, da parte di detto operatore, consiste nel raccogliere, tramite interfacce integrate, «cookie» o simili tecnologie di registrazione, dati risultanti dalla consultazione di tali siti e di tali applicazioni nonché dati inseriti dall'utente, nel mettere in relazione l'insieme di tali dati con l'account del social network di quest'ultimo e nell'utilizzare detti dati.

particolari, indipendentemente dal fatto che tali informazioni riguardino un utente di tale social network o qualsiasi altra persona fisica. Un trattamento di dati di questo tipo è in linea di principio vietato, fatte salve talune deroghe ¹²⁵.

A quest'ultimo riguardo, la Corte precisa che un utente di un social network online, allorché consulta siti Internet oppure applicazioni correlati a una o più delle suddette categorie particolari di dati, non rende manifestamente pubblici ¹²⁶ i dati relativi a tale consultazione, raccolti dall'operatore di detto social network online mediante «cookie» o simili tecnologie di registrazione. Inoltre, quando inserisce dati in tali siti Internet o applicazioni nonché quando attiva pulsanti di selezione integrati in questi ultimi, come i pulsanti «Mi piace» o «Condividi» o i pulsanti che consentono all'utente di identificarsi su tali siti o applicazioni utilizzando gli identificativi di connessione collegati al suo account di utente del social network, il suo numero di telefono o il suo indirizzo di posta elettronica, tale utente rende manifestamente pubblici i dati così inseriti o risultanti dall'attivazione di tali pulsanti soltanto se abbia esplicitamente espresso preliminarmente, se del caso sulla base di un'impostazione individuale di parametri effettuata con piena cognizione di causa, la sua scelta di rendere i dati che lo riguardano pubblicamente accessibili a un numero illimitato di persone.

In terzo luogo, riguardo più in generale ai presupposti di liceità di un trattamento di dati personali, la Corte ricorda che, in forza del RGPD, il trattamento di dati è lecito se, e nella misura in cui, l'interessato vi ha acconsentito per una o più finalità specifiche ¹²⁷. In mancanza di un siffatto consenso, o qualora tale consenso non sia stato espresso in modo libero, specifico, informato e inequivocabile, un trattamento di questo tipo è nondimeno giustificato qualora soddisfi uno dei requisiti di necessità ¹²⁸, che devono essere interpretati in maniera restrittiva. Orbene, il trattamento di dati personali dei suoi utenti effettuato da un operatore di un social network online può essere considerato necessario all'esecuzione del contratto di cui tali utenti sono parti solo a condizione che tale trattamento sia oggettivamente indispensabile per realizzare una finalità facente parte integrante della prestazione contrattuale destinata a detti utenti, in modo tale che l'oggetto principale del contratto non potrebbe essere raggiunto in assenza di tale trattamento.

¹²⁵ Previste all'articolo 9, paragrafo 2, del RGPD. Tale disposizione enuncia quanto segue: «[i]l paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1; (...)
e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;
(...)».

¹²⁶ Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), del RGPD.

¹²⁷ Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del RGPD.

¹²⁸ Menzionati all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a f), del RGPD. In forza di tali disposizioni, il trattamento è lecito solo se, e nei limiti in cui, tra l'altro, è necessario per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte [articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del RGPD], per adempiere un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto [articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del RGPD] o per il perseguimento dei legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o di terzi [articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del RGPD].

Inoltre, secondo la Corte, il trattamento di dati di cui è causa può essere considerato necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi solo a condizione che il suddetto operatore abbia indicato agli utenti presso i quali i dati sono stati raccolti un legittimo interesse perseguito dal loro trattamento, che tale trattamento sia effettuato entro i limiti di quanto strettamente necessario alla realizzazione di tale legittimo interesse e che dal contemperamento dei contrapposti interessi, alla luce di tutte le circostanze pertinenti, risulti che le libertà e i diritti fondamentali e gli interessi di tali utenti non prevalgono su detto legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi. Orbene, la Corte considera in particolare che, in mancanza di un loro consenso, gli interessi e i diritti fondamentali di detti utenti prevalgono sull'interesse dell'operatore di un social network online alla personalizzazione della pubblicità mediante la quale egli finanzia la propria attività.

Infine, la Corte precisa che il trattamento di dati di cui trattasi è giustificato allorché è effettivamente necessario per adempiere un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è soggetto, in forza di una disposizione del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro interessato, che tale base giuridica risponde ad un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionata all'obiettivo legittimo perseguito e che tale trattamento è effettuato nei limiti dello stretto necessario.

In quarto e ultimo luogo, riguardo alla validità del consenso degli utenti interessati dal trattamento dei loro dati in forza del RGPD, la Corte ricorda che la circostanza che l'operatore di un social network online occupi una posizione dominante sul mercato dei social network online non osta, di per sé, a che gli utenti di tale social network possano validamente acconsentire al trattamento dei loro dati personali effettuato da tale operatore. Tuttavia, dato che una siffatta posizione può incidere sulla libertà di scelta di tali utenti e creare uno squilibrio manifesto tra questi ultimi e detto operatore, essa costituisce un elemento importante per determinare se il consenso sia stato effettivamente prestato validamente e, in particolare, liberamente, circostanza che spetta al medesimo operatore dimostrare ¹²⁹.

In particolare, gli utenti del social network in questione devono disporre della libertà di rifiutare individualmente, nell'ambito della procedura contrattuale, di prestare il loro consenso a operazioni particolari di trattamento di dati non necessarie all'esecuzione del contratto, senza essere per questo tenuti a rinunciare integralmente alla fruizione di detto social network online, il che implica che a detti utenti venga proposta, se del caso a fronte di un adeguato corrispettivo, un'alternativa equivalente non accompagnata da simili operazioni di trattamento di dati. Inoltre, deve essere possibile fornire un consenso distinto per il trattamento dei dati off Facebook.

¹²⁹ In forza dell'articolo 7, paragrafo 1, del RGPD.

4. Vendita di medicinali e di dispositivi medici online

Sentenza dell'11 dicembre 2003 (Grande Sezione), Deutscher Apothekerverband (C-322/01, [EU:C:2003:664](#))

Il procedimento principale riguardava una controversia tra il Deutscher Apothekerverband eV, un'associazione avente lo scopo di difendere gli interessi economici e sociali della professione farmaceutica, e la 0800 DocMorris NV, una farmacia dei Paesi Bassi con sede in tale paese. Il sig. Jacques Waterval era farmacista e uno dei rappresentanti legali della DocMorris. Dal giugno 2000, la DocMorris e il sig. Waterval detenevano un sito Internet per la vendita di medicinali all'indirizzo Internet www.0800DocMorris.com. Si trattava di medicinali autorizzati o in Germania o nei Paesi Bassi. La consegna di siffatti medicinali avveniva soltanto su presentazione della ricetta medica originale. L'Apothekerverband contestava, dinanzi al Landgericht Frankfurt am Main (Tribunale del Land, Francoforte sul Meno, Germania), l'offerta di medicinali via Internet e la consegna di essi attraverso un servizio internazionale di vendita per corrispondenza. A suo avviso, le disposizioni della legge tedesca sui medicinali non permettevano l'esercizio di tale attività. Il Tribunale del Land ha chiesto alla Corte se siffatti divieti violassero il principio della libera circolazione delle merci. Inoltre, anche supponendo l'esistenza di una violazione dell'articolo 28 CE, il giudice del rinvio ha chiesto se la normativa tedesca in discussione nel procedimento principale sia necessaria per tutelare efficacemente la salute e la vita delle persone, ai sensi dell'articolo 30 CE.

La Corte ha dichiarato che il divieto nazionale costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell'articolo 28 CE. Essa colpisce in misura maggiore le farmacie stabilite al di fuori del territorio nazionale e potrebbe essere tale da ostacolare maggiormente l'accesso al mercato dei prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quello dei prodotti nazionali.

L'articolo 30 CE può giustificare tale divieto nazionale, purché esso riguardi i medicinali soggetti a prescrizione medica. Infatti, tenuto conto dei rischi eventualmente connessi all'impiego di tali medicinali, è necessario poter verificare in modo efficace e responsabile l'autenticità delle ricette compilate dai medici e assicurare in tal modo la consegna del medicinale al cliente stesso o a una persona incaricata da quest'ultimo di ritirarlo. Nondimeno, l'articolo 30 CE non può essere invocato per giustificare un divieto assoluto di vendita per corrispondenza dei medicinali.

Inoltre, l'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE¹³⁰ osta a un divieto nazionale di fare pubblicità alla vendita per corrispondenza dei medicinali la cui

¹³⁰ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

consegna è riservata esclusivamente alle farmacie nello Stato membro interessato, se tale divieto riguarda medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Infatti, l'articolo 88, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, che autorizza la pubblicità presso il pubblico relativa ai medicinali non soggetti a prescrizione medica, non può essere interpretato nel senso che esso esclude la pubblicità relativa alla vendita per corrispondenza di medicinali sulla base dell'asserita necessità della presenza fisica di una farmacia.

Sentenza del 2 dicembre 2010, Ker-Optika (C-108/09, [EU:C:2010:725](#))

Secondo la normativa ungherese, la commercializzazione di lenti a contatto richiedeva un negozio specializzato avente una superficie minima di 18 m² o un locale separato dal laboratorio. Inoltre, nella vendita di tali prodotti, si doveva ricorrere ai servizi di un optometrista o di un medico oftalmologo qualificato in materia di lenti a contatto. Tuttavia, la società ungherese Ker-Optika commercializzava lenti a contatto tramite il suo sito Internet. Le autorità sanitarie ungheresi le avevano vietato di proseguire tale attività. La Ker-Optika ha impugnato tale decisione di divieto. Il Baranya megyei bíróság (Tribunale provinciale della Baranya, Ungheria), investito della controversia, ha chiesto alla Corte di giustizia se il diritto dell'Unione osti alla normativa ungherese.

La Corte ha risposto che le norme nazionali relative alla commercializzazione di lenti a contatto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2000/31/CE¹³¹ nei limiti in cui riguardano l'offerta online e la conclusione del contratto per via elettronica. Per contro, le norme nazionali concernenti la consegna di dette lenti non rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva. Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE nonché la direttiva 2000/31/CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale che autorizzi la commercializzazione di lenti a contatto esclusivamente in negozi specializzati in dispositivi medici.

Infatti, la normativa costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa vietata dall'articolo 34 TFUE, in quanto il divieto ha ad oggetto la vendita per corrispondenza di lenti a contatto via Internet e la consegna presso il domicilio dei consumatori residenti nel territorio nazionale e priva gli operatori provenienti da altri Stati membri di una modalità particolarmente efficace di commercializzazione di tali prodotti, ostacolando pertanto considerevolmente l'accesso di questi ultimi al mercato dello Stato membro interessato.

Il legislatore nazionale ha superato i limiti del margine di discrezionalità di cui dispone per decidere del livello al quale intende garantire la tutela della sanità pubblica, e tale normativa deve ritenersi eccessiva rispetto a quanto necessario per il perseguimento dell'obiettivo invocato. L'obiettivo può essere raggiunto tramite misure meno restrittive,

¹³¹ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1).

consistenti nel sottoporre a talune restrizioni soltanto la prima consegna di lenti e nell'imporre agli operatori economici interessati la messa a disposizione del cliente di un ottico qualificato. Per gli stessi motivi, detta normativa non può essere considerata proporzionata all'obiettivo di tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE.

Sentenza del 19 ottobre 2016, Deutsche Parkinson Vereinigung (C-148/15, [EU:C:2016:776](#))

La Deutsche Parkinson Vereinigung, un'organizzazione tedesca di mutua assistenza che tentava di migliorare le condizioni di vita dei pazienti affetti dal morbo di Parkinson, aveva pattuito un sistema di bonus con la farmacia per corrispondenza DocMorris con sede nei Paesi Bassi. I suoi membri potevano usufruire del sistema di bonus quando acquistavano medicinali che, essendo destinati alla terapia per il morbo di Parkinson, erano soggetti a prescrizione medica e potevano essere consegnati solo in farmacia. Un'associazione tedesca per la lotta contro la concorrenza sleale aveva ritenuto che tale sistema di bonus violasse la normativa tedesca, la quale prevedeva prezzi uniformi di vendita, da parte delle farmacie, per i medicinali soggetti a prescrizione.

L'Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) ha adito la Corte per accertare se tale fissazione di prezzi uniformi sia compatibile con la libera circolazione delle merci.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che tale normativa nazionale configura una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione. Tale normativa incide maggiormente sulla vendita di medicinali soggetti a prescrizione da parte di farmacie stabilite in altri Stati membri rispetto alla vendita di tali medicinali da parte di farmacie stabilite nel territorio nazionale.

Infatti, le farmacie tradizionali sono maggiormente in grado, rispetto alle farmacie per corrispondenza, di dispensare consulenze individuali ai pazienti e di assicurare la fornitura di medicinali in caso di urgenza. Occorre ritenere che la concorrenza sui prezzi possa rappresentare un parametro concorrenziale più significativo per queste ultime.

L'articolo 36 TFUE deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale non può essere giustificata alla luce dell'obiettivo della tutela della salute e della vita delle persone, dal momento che tale normativa non è idonea a conseguire gli obiettivi perseguiti. L'obiettivo di assicurare un approvvigionamento sicuro e di qualità di medicinali su tutto il territorio nazionale rientra nell'ambito dell'articolo 36 TFUE. Tuttavia, siffatta normativa può essere validamente giustificata solo qualora sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo legittimo perseguito e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento.

A tal riguardo, una maggiore concorrenza sui prezzi tra le farmacie sarebbe vantaggiosa per l'approvvigionamento uniforme di medicinali e non incide negativamente

sull'assolvimento da parte delle farmacie tradizionali di determinate attività d'interesse generale, quali la preparazione di medicinali su ricetta o il mantenimento di una data scorta e di un dato assortimento di medicinali. Infine, una concorrenza sui prezzi potrebbe essere vantaggiosa per il paziente, dato che consentirebbe di offrire i medicinali soggetti a prescrizione a prezzi più favorevoli.

Sentenza del 29 febbraio 2024, Doctipharma (C-606/21, [EU:C:2024:179](#))

Adita in via pregiudiziale dalla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), la Corte precisa i contorni della nozione di «servizio della società dell'informazione» e fornisce gli elementi interpretativi che consentono di valutare la conformità con il diritto dell'Unione del divieto, da parte di uno Stato membro, di un servizio fornito mediante un sito web e consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti, per la vendita online di medicinali non soggetti a prescrizione medica (in prosieguo: il «servizio fornito»).

La Doctipharma ha creato il sito www.doctipharma.fr, sul quale gli utenti di Internet potevano acquistare, a partire dai siti di farmacie, prodotti farmaceutici e medicinali senza ricetta.

Su tale sito, i farmacisti aderivano alla piattaforma di vendita online, mediante un abbonamento mensile versato alla Doctipharma, e i clienti dovevano creare un conto cliente al fine di accedere ai siti dei farmacisti di loro scelta.

L'Union des Groupements de pharmaciens d'officine (Unione dei raggruppamenti di farmacie, UDGPO), ritenendo che tale pratica facesse partecipare la Doctipharma al commercio elettronico di medicinali, ha citato quest'ultima dinanzi al tribunal de commerce de Nanterre (Tribunale commerciale di Nanterre, Francia), che ha accertato l'illiceità del sito web e ha ingiunto alla Doctipharma di cessare la propria attività. La Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha annullato la sentenza della cour d'appel de Versailles (Corte d'appello di Versailles, Francia) che aveva invalidato la sentenza di primo grado. Essa ha ritenuto che, mettendo in contatto farmacisti operanti nelle farmacie e potenziali pazienti, la Doctipharma aveva svolto un ruolo di intermediario nella vendita di medicinali senza ricetta e partecipava al commercio elettronico di medicinali, senza tuttavia possedere la qualifica di farmacista richiesta dalla normativa nazionale. Essa ha rinviato la causa dinanzi alla cour d'appel de Paris (Corte d'appello di Parigi, Francia), giudice del rinvio nel caso di specie.

Di fronte ai diversi orientamenti adottati dai giudici francesi, il giudice del rinvio ha deciso di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali. Esso interroga la Corte sull'interpretazione della direttiva 98/34¹³², per determinare se il servizio fornito rientri

¹³² Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU 1998, L 217, pag. 18) (in prosieguo: la «direttiva 98/34»).

nella nozione di «servizio della società dell'informazione», e su quella dell'articolo 85 *quater* della direttiva 2001/83¹³³, al fine di sapere se gli Stati membri possano, sul fondamento di tale disposizione, vietare la fornitura del servizio di cui trattasi.

In primo luogo, per quanto riguarda le condizioni che devono essere soddisfatte per qualificare un servizio come rientrante nella nozione di «servizio della società dell'informazione» ai fini delle direttive 98/34 e 2015/1535¹³⁴, la Corte ritiene anzitutto che sarebbe irrilevante, da un lato, che la Doctipharma sia stata retribuita dai farmacisti che aderivano alla sua piattaforma, sulla base di una somma forfettaria, e, dall'altro, che il servizio fornito da quest'ultima sia stato oggetto di un abbonamento mensile versato dai farmacisti e di una restituzione di una percentuale dell'importo delle vendite, trattenuta dalla piattaforma, poiché tali circostanze, se fossero dimostrate, implicano che si debba ritenere che il servizio di cui trattasi soddisfi la condizione di essere fornito dietro retribuzione. Inoltre, la qualificazione del servizio di cui trattasi come «servizio della società dell'informazione» deriva anche dal fatto che esso viene effettuato tramite un sito web che non richiede la presenza simultanea del prestatore del servizio e del cliente o del farmacista, nonché dal fatto che il servizio è prestato su richiesta individuale dei farmacisti e dei clienti.

La Corte ne trae la conclusione che un servizio, fornito su un sito web, consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita, a partire dai siti di farmacie che hanno aderito a tale servizio, di medicinali non soggetti a prescrizione medica, rientra nella nozione di «servizio della società dell'informazione».

In secondo luogo, per quanto riguarda la possibilità per gli Stati membri di vietare un siffatto servizio di intermediazione ai sensi dell'articolo 85 *quater* della direttiva 2001/83, la Corte ricorda che gli Stati membri sono gli unici competenti a determinare le persone fisiche o giuridiche autorizzate o legittimate a fornire, a distanza, mediante servizi della società dell'informazione, medicinali al pubblico.

Essa considera che l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/83 impone al giudice del rinvio di verificare se si debba ritenere che il prestatore del servizio di cui trattasi si limiti, mediante una prestazione propria e distinta dalla vendita, a mettere in contatto venditori con clienti, o se tale prestatore debba essere considerato esso stesso prestatore della vendita.

A tale riguardo, nel caso di specie, se, in esito a tale analisi, la Doctipharma dovesse essere considerata essa stessa prestatore della vendita, l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, lettera a), non osterebbe al divieto di tale servizio da parte dello Stato membro nel cui

¹³³ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67), come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (GU 2011, L 174, pag. 74).

¹³⁴ L'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34 e l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1), sono formulati in modo identico. Tali articoli definiscono la nozione di «servizio della società dell'informazione» a partire da quattro condizioni: «qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

territorio essa è stabilita. Di fatto, uno Stato membro può riservare la vendita a distanza al pubblico, mediante servizi della società dell'informazione, di medicinali senza ricetta, alle sole persone aventi la qualifica di farmacista.

Per contro, qualora risultasse che la Doctipharma fornisce un servizio proprio e distinto dalla vendita, allora il servizio fornito non potrebbe essere vietato sul fondamento dell'articolo 85 *quater*, paragrafo 2, della direttiva 2001/83 e non rientrerebbe nella nozione di «condizioni per la fornitura al dettaglio» dei medicinali venduti a distanza al pubblico. Infatti, il servizio fornito deve essere qualificato come «servizio della società dell'informazione». Orbene, l'articolo 85 *quater*, paragrafo 1, prevede espressamente che, fatte salve le disposizioni legislative nazionali che vietano la vendita a distanza al pubblico di medicinali soggetti a prescrizione medica, gli Stati membri provvedono affinché i medicinali siano messi in vendita a distanza al pubblico mediante i servizi della società dell'informazione. Pertanto, sarebbe incoerente ritenere che il ricorso a un siffatto servizio possa essere vietato dagli Stati membri.

5. Giochi d'azzardo

Sentenza del 6 novembre 2003 (Grande Sezione), Gambelli (C-243/01, [EU:C:2003:597](#))

Il sig. Piergiorgio Gambelli e altre 137 persone gestivano in Italia centri di trasmissione dati che raccoglievano scommesse sportive nel territorio italiano, per conto di un bookmaker inglese al quale essi erano collegati via Internet. Il bookmaker, la Stanley International Betting Ltd, esercitava le sue attività in base a una licenza rilasciata dalla Città di Liverpool ai sensi del diritto inglese. In Italia, tale attività era riservata allo Stato o ai suoi concessionari. Qualsiasi violazione di tale norma poteva sfociare in una sanzione penale fino a un anno di reclusione. Erano stati avviati procedimenti penali nei confronti del sig. Gambelli. Quest'ultimo sosteneva che le disposizioni italiane erano contrarie ai principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Il Tribunale di Ascoli Piceno (Italia), investito della causa, ha chiesto alla Corte di giustizia come interpretare le disposizioni del Trattato CE in materia.

La Corte ha dichiarato che siffatta normativa nazionale costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi previste rispettivamente agli articoli 43 CE e 49 CE. Per essere giustificata, essa deve fondarsi su motivi imperativi di interesse generale, essere idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito, non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di tale scopo ed essere applicata in modo non discriminatorio.

Spetta, a tal proposito, ai giudici nazionali verificare se siffatta normativa, alla luce delle sue concrete modalità di applicazione, risponda realmente ad obiettivi tali da

giustificarla e se le restrizioni che essa impone non appaiano sproporzionate rispetto a tali obiettivi.

La Corte ha altresì statuito che laddove le autorità di uno Stato membro inducano ed incoraggino i consumatori a partecipare alle lotterie, ai giochi d'azzardo o alle scommesse affinché il pubblico erario ne benefici sul piano finanziario, le autorità di tale Stato non possono invocare l'ordine pubblico sociale con riguardo alla necessità di ridurre le occasioni di gioco per giustificare provvedimenti come quelli oggetto del procedimento principale.

Sentenza dell'8 settembre 2009 (Grande Sezione), Liga Portuguesa e Bwin International (C-42/07, [EU:C:2009:519](#))

La Bwin, un'impresa di giochi online con sede a Gilterra (Regno Unito) e non avente alcuna sede in Portogallo, offriva giochi d'azzardo su un sito Internet. I suoi server erano situati a Gilterra e in Austria. La Liga, una persona giuridica di diritto privato, che raggruppava tutti i club che gareggiano in tornei di calcio a livello professionistico in Portogallo, aveva cambiato nome per divenire la Bwin Liga, in quanto detta impresa diveniva il principale sponsor istituzionale della serie A del calcio in Portogallo. Il sito Internet della Liga era stato munito di riferimenti al sito Internet della Bwin e di un collegamento diretto verso il medesimo.

La direzione del dipartimento dei giochi della Santa Casa ha quindi emanato una serie di decisioni con cui ha inflitto ammende alla Liga e alla Bwin per lo sviluppo di giochi sociali, da un lato, e, dall'altro, per la pubblicità effettuata a favore di tali giochi. La Liga e la Bwin hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto (Tribunale penale di Porto, Portogallo) ai fini dell'annullamento delle suddette decisioni, invocando, segnatamente, gli articoli 43 CE, 49 CE e 56 CE.

La Corte ha dichiarato che, qualora una misura nazionale incida simultaneamente su più libertà fondamentali, la Corte la esamina, in linea di principio, riguardo ad una sola di esse qualora emerga che, nelle circostanze del caso di specie, le altre siano del tutto secondarie rispetto alla prima e possano essere ad essa collegate.

Essa ha poi constatato che siffatta normativa dà luogo a una restrizione alla libera prestazione di servizi garantita dall'articolo 49 CE, imponendo, inoltre, una restrizione alla libertà dei residenti nello Stato membro interessato di beneficiare, tramite Internet, dei servizi offerti in altri Stati membri. Tuttavia, la restrizione di cui trattasi può essere considerata giustificata dall'obiettivo di lotta contro la frode e la criminalità.

Il settore dei giochi d'azzardo offerti tramite Internet non costituisce oggetto di un'armonizzazione comunitaria. Uno Stato membro può quindi legittimamente ritenere che il solo fatto che un operatore privato offra legittimamente servizi tramite Internet in un altro Stato membro, in cui sia stabilito, non possa essere considerato quale garanzia sufficiente di protezione dei consumatori nazionali. Inoltre, in considerazione

dell'assenza di un contatto diretto tra il consumatore e l'operatore, i giochi d'azzardo accessibili via Internet implicano rischi di natura differente per quanto attiene ad eventuali frodi. Non può essere peraltro esclusa la possibilità che un operatore, che sponsorizzi talune delle competizioni sportive per le quali accetta scommesse, possa trovarsi in una situazione che gli consenta di influire sul risultato delle medesime e di aumentare così i propri profitti. L'articolo 49 CE non osta ad una normativa di uno Stato membro che vieti ad operatori privati stabiliti in altri Stati membri in cui forniscono legittimamente servizi analoghi, di offrire giochi d'azzardo tramite Internet sul territorio di detto Stato membro.

Sentenza del 22 giugno 2017, Unibet International (C-49/16, [EU:C:2017:491](#))

La società maltese Unibet International organizzava giochi d'azzardo online. Nel 2014 l'Unibet, titolare di autorizzazioni rilasciate da diversi Stati membri, aveva fornito su siti Internet in lingua ungherese servizi di giochi d'azzardo, sebbene non fosse in possesso dell'autorizzazione necessaria in Ungheria. Le autorità ungheresi avevano, da un lato, imposto il blocco temporaneo dell'accesso dall'Ungheria ai siti Internet dell'Unibet e, dall'altro, inflitto un'ammenda all'Unibet. In teoria, sarebbe stato possibile rilasciare agli operatori stabiliti in altri Stati membri un'autorizzazione che consentisse l'organizzazione di giochi d'azzardo online, in quanto la fornitura di tali servizi non era stata riservata a un monopolio statale. Tuttavia, essi si trovavano, in pratica, nell'impossibilità di procurarsi siffatta autorizzazione. In tale contesto, la Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria) ha chiesto alla Corte di giustizia se la normativa ungherese in questione sia compatibile con il principio della libera prestazione di servizi.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo online, qualora essa contenga disposizioni discriminatorie nei confronti degli operatori con sede in altri Stati membri oppure qualora contenga disposizioni non discriminatorie, ma che sono applicate in modo non trasparente tanto da impedire o da rendere più difficoltosa la candidatura di offerenti che hanno sede in altri Stati membri.

Una disposizione secondo cui gli operatori di comprovata affidabilità dovrebbero aver esercitato, per un periodo di almeno dieci anni, un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo nel territorio di detto Stato membro, sfavorisce gli operatori aventi sede in altri Stati membri. La mera invocazione di un obiettivo di interesse generale non può bastare a giustificare una simile disparità di trattamento.

L'obbligo nazionale di aver esercitato per tre anni in uno Stato membro un'attività di organizzazione di giochi d'azzardo non genera vantaggi in favore degli operatori con sede nello Stato membro ospitante e potrebbe essere giustificato da un obiettivo di interesse generale. Occorre tuttavia che le disposizioni in questione siano applicate in

modo trasparente nei confronti di tutti gli offerenti. Non rispetta tale requisito una normativa nazionale nella quale le condizioni per l'esercizio dei poteri del Ministro dell'Economia nell'ambito di una tale procedura nonché le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte dagli operatori di giochi d'azzardo nella presentazione della loro offerta non risultano definite con sufficiente precisione.

L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a sanzioni inflitte a motivo della violazione della normativa nazionale che istituisce un regime di concessioni e di autorizzazioni per l'organizzazione di giochi d'azzardo, nel caso in cui una simile normativa nazionale risulti contraria al suddetto articolo.

6. Economia della condivisione

Sentenza del 20 dicembre 2017 (Grande Sezione), Asociación Profesional Élite Taxi (C-434/15, [EU:C:2017:981](#))

La piattaforma elettronica Uber forniva, mediante un'applicazione, un servizio retribuito di messa in contatto di conducenti non professionisti che utilizzavano il proprio veicolo. Nel 2014 un'associazione professionale di tassisti della città di Barcellona (Spagna) aveva proposto un ricorso dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona (Tribunale di commercio n. 3 di Barcellona, Spagna). A suo avviso, le attività della Uber costituivano pratiche ingannevoli e atti di concorrenza sleale. Il Tribunale di commercio ha ritenuto necessario verificare se la Uber dovesse possedere una previa autorizzazione amministrativa. Se il servizio rientrasse nella direttiva relativa ai servizi nel mercato interno¹³⁵ o nella direttiva 98/34/CE¹³⁶, le pratiche della Uber non potrebbero essere considerate sleali.

La Corte ha dichiarato che le questioni del giudice del rinvio vertono sulla qualificazione giuridica del servizio in questione ed essa è quindi competente a statuire su tali questioni.

Pertanto, siffatto servizio potrebbe essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della direttiva 98/34/CE, al quale rinvia l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31/CE. Tale servizio costituisce un «servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

Siffatto servizio non è soltanto un servizio d'intermediazione che consiste nel mettere in contatto, mediante un'applicazione per smartphone, un conducente non professionista

¹³⁵ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376, pag. 36).

¹³⁶ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37).

che utilizza il proprio veicolo e una persona che intende effettuare uno spostamento in area urbana. Infatti, in una situazione come quella presa in considerazione dal giudice del rinvio, il fornitore crea al contempo un'offerta di servizi di trasporto urbano, che rende accessibile con l'applicazione e di cui organizza il funzionamento generale.

I conducenti non sarebbero indotti a fornire servizi di trasporto senza l'applicazione e i passeggeri non ricorrerebbero ai servizi di detti conducenti. Inoltre, la Uber esercita un'influenza determinante sulle condizioni della prestazione di siffatti conducenti e fissa, mediante l'omonima applicazione, se non altro il prezzo massimo della corsa, essa riceve tale somma dal cliente prima di versarne una parte al conducente non professionista del veicolo. Inoltre, esercita un certo controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento di quest'ultimi, che può portare, se del caso, alla loro esclusione. Tale servizio di intermediazione deve essere quindi considerato come «servizio nel settore dei trasporti», ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE, ed è quindi escluso dall'ambito di applicazione di detta direttiva.

Sentenza del 10 aprile 2018 (Grande Sezione), Uber France (C-320/16, [EU:C:2018:221](#))

La società francese Uber France, che gestiva un servizio denominato Uber Pop con il quale metteva in contatto conducenti non professionisti, che utilizzavano il proprio veicolo, con persone che desideravano effettuare spostamenti in area urbana, mediante un'applicazione per smartphone, era perseguita penalmente per aver organizzato tale servizio. Essa sosteneva che la normativa francese in base alla quale era perseguita costituiva una regola tecnica riguardante un servizio della società dell'informazione ai sensi della direttiva concernente le norme e le regolamentazioni tecniche¹³⁷. Tale direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamento che stabilisca regole tecniche relative ai prodotti e ai servizi della società dell'informazione. Orbene, nel caso di specie, le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale in questione prima della sua promulgazione. Investito della causa, il tribunal de grande instance de Lille (Tribunale di primo grado di Lille, Francia) ha chiesto alla Corte di giustizia se le autorità francesi fossero tenute o meno a notificare preventivamente il progetto di legge alla Commissione.

La Corte ha dichiarato che l'articolo 1 della direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE, e l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2006/123/CE devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale, la quale sanziona penalmente il fatto di organizzare siffatto sistema, riguarda un «servizio nel settore dei trasporti», laddove essa si applichi ad un servizio di intermediazione che viene fornito tramite un'applicazione per smartphone e che è parte integrante di un servizio complessivo di

¹³⁷ Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 1998, L 204, pag. 37).

cui l'elemento principale è il servizio di trasporto. Un servizio siffatto è escluso dall'ambito di applicazione delle direttive sopra citate.

La Corte ha ricordato di aver dichiarato, nella causa *Asociación Profesional Élite Taxi*, C-434/15 (v. *supra*), che il servizio UberPop rientrava nel settore del trasporto e non costituiva un servizio della società dell'informazione ai sensi della direttiva 98/34. Secondo la Corte, il servizio UberPop proposto in Francia è sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna. Ne consegue che le autorità francesi non erano tenute a notificare preventivamente il progetto di legge penale in questione alla Commissione.

Sentenza del 19 dicembre 2019 (Grande Sezione), Airbnb Ireland (C-390/18, [EU:C:2019:1112](#))

Con la sua sentenza del 19 dicembre 2019, *Airbnb Ireland* (C-390/18), la Grande Sezione della Corte ha dichiarato, da un lato, che un servizio di mediazione che ha lo scopo, tramite una piattaforma elettronica, di mettere in contatto, dietro retribuzione, potenziali locatari con locatori, professionisti o meno, che offrono servizi di alloggio di breve durata, e che fornisce, nel contempo, anche un certo numero di prestazioni accessorie a detto servizio di mediazione, dev'essere qualificato come «servizio della società dell'informazione», disciplinato dalla direttiva 2000/31, sul commercio elettronico¹³⁸. Dall'altro, la Corte ha giudicato che un privato può opporsi a che siano applicate nei suoi confronti, nell'ambito di un procedimento penale con costituzione di parte civile, determinate misure di uno Stato membro che limitano la libera circolazione di un servizio siffatto, che esso fornisce a partire da un altro Stato membro, quando queste misure non sono state notificate conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, di detta direttiva.

Il procedimento principale si inquadra in un procedimento penale avviato in Francia in seguito a una denuncia con costituzione di parte civile depositata contro l'*Airbnb Ireland* dall'*Association pour un hébergement et un tourisme professionnels* (Associazione francese per l'alloggio e il turismo professionali). L'*Airbnb Ireland* è una società irlandese che gestisce una piattaforma elettronica che permette, dietro pagamento di una commissione, di mettere in contatto, segnatamente in Francia, locatori, professionisti nonché privati, che propongono prestazioni di alloggio di breve durata e persone che cercano questo tipo di sistemazione. Inoltre, la *Airbnb Ireland* propone a detti locatori alcune prestazioni accessorie, quali uno schema che definisce il contenuto della loro offerta, un'assicurazione per la responsabilità civile, uno strumento di valutazione del prezzo della loro locazione e inoltre servizi di pagamento relativi a dette prestazioni.

L'associazione che ha sporto denuncia contro l'*Airbnb Ireland* sosteneva che questa società non si limitasse a mettere in contatto due parti grazie all'omonima piattaforma,

¹³⁸ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

ma che svolgesse un'attività di agente immobiliare senza essere titolare della licenza per l'esercizio della professione, violando in tal modo la legge detta Hoguet, applicabile in Francia alle attività dei professionisti del settore immobiliare. Per parte sua, l'Airbnb Ireland sosteneva che la direttiva 2000/31 ostava comunque a detta normativa.

Interrogata in primo luogo sulla qualifica del servizio di mediazione fornito dall'Airbnb Ireland, la Corte ha ricordato, facendo riferimento alla sentenza *Asociación Profesional Elite Taxi*¹³⁹, che, se un servizio di mediazione soddisfa le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2015/1535¹⁴⁰, cui fa rinvio l'articolo 2, lettera a), della direttiva 2000/31, esso costituisce, in linea di principio, un «servizio della società dell'informazione», distinto dal servizio susseguente al quale si ricollega. Tuttavia, la conclusione dev'essere diversa qualora risulti che detto servizio di mediazione costituisce parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale è un servizio al quale va riconosciuta una diversa qualificazione giuridica.

Nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che un servizio di mediazione del tipo di quello fornito dall'Airbnb Ireland soddisfaceva tali condizioni, senza che la natura dei collegamenti esistenti tra il servizio di mediazione e la prestazione dell'alloggio giustificasse l'esclusione della qualifica di «servizio della società dell'informazione» per il citato servizio di mediazione e, pertanto, l'applicazione al medesimo della direttiva 2000/31.

Per sottolineare il carattere distinto che presenta un siffatto servizio di mediazione rispetto alle prestazioni di alloggio alle quali si collega, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che questo servizio non tende unicamente alla realizzazione immediata di prestazioni di tal genere, bensì consiste essenzialmente nella fornitura di uno strumento di presentazione e ricerca degli alloggi posti in locazione, che facilita la conclusione di futuri contratti di locazione. Di conseguenza, questo tipo di servizio non può essere considerato come un semplice accessorio di un servizio globale di alloggio. In secondo luogo, la Corte ha sottolineato che un servizio di mediazione come quello fornito dall'Airbnb Ireland non è assolutamente indispensabile ai fini della realizzazione di prestazioni di alloggio, posto che i locatari e i locatori dispongono di numerosi altri canali a tal fine, alcuni dei quali esistenti da lungo tempo. In terzo luogo, infine, la Corte ha rilevato che nessun elemento agli atti prova che l'Airbnb Ireland stabilisca o fissi un tetto massimo all'importo delle locazioni preteso dai locatori che fanno ricorso alla sua piattaforma.

La Corte ha inoltre precisato che le altre prestazioni proposte dall'Airbnb Ireland non consentono di rimettere in discussione tale constatazione, posto che queste diverse prestazioni sono meramente accessorie rispetto al servizio di mediazione fornito da detta società. Inoltre, essa ha rilevato che, a differenza dei servizi di mediazione in

¹³⁹ Sentenza del 20 dicembre 2017, *Asociación Profesional Elite Taxi* (C-434/15, [EU:C:2017:981](#)), punto 40.

¹⁴⁰ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU 2015, L 241, pag. 1).

questione nelle sentenze Asociación Profesional Elite Taxi e Uber France ¹⁴¹, né questo servizio di mediazione, né le prestazioni accessorie proposte dall'Airbnb Ireland consentono di dimostrare l'esistenza di un'influenza decisiva esercitata da questa società sui servizi di alloggio ai quali si collega la sua attività, per quanto concerne sia la determinazione dei prezzi delle locazioni pretesi, sia la selezione dei locatori o degli alloggi posti in locazione sulla sua piattaforma.

In secondo luogo, la Corte ha esaminato se l'Airbnb Ireland possa, nell'ambito del procedimento principale, opporsi al fatto che le venga applicata una legge che limita la libera prestazione dei servizi della società dell'informazione forniti da un operatore a partire da un altro Stato membro, quale la legge Hogue, per il motivo che detta legge non è stata notificata dalla Francia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino, della direttiva 2000/31. A questo proposito, la Corte ha rilevato che il fatto che detta legge sia anteriore all'entrata in vigore della direttiva 2000/31 non può avere come conseguenza l'esenzione della Repubblica francese dall'obbligo di notifica ad essa incombente. Inoltre, ispirandosi al ragionamento sviluppato nella sentenza CIA Security International ¹⁴², essa ha giudicato che detto obbligo, il quale costituisce una prescrizione procedurale di natura sostanziale, dev'essere riconosciuto direttamente produttivo di effetti. Da ciò essa ha dedotto che l'inosservanza, da parte di uno Stato membro, dell'obbligo ad esso incombente di notifica di una tale misura può essere invocato da un privato nell'ambito non solo di procedimenti penali promossi a suo carico, ma anche di una domanda di risarcimento formulata da un altro privato che si sia costituito parte civile.

Sentenza del 9 novembre 2023, Google Ireland e a. (C-376/22, [EU:C:2023:835](#))

Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland Limited e Tik Tok Technology Limited sono società con sede in Irlanda che forniscono, in particolare in Austria, servizi di piattaforme di comunicazione.

Con le sue decisioni, adottate nel 2021, la Kommunikationsbehörde Austria (KommAustria) (autorità austriaca di regolamentazione in materia di comunicazione) ha dichiarato che le tre società summenzionate erano soggette alla legge austriaca ¹⁴³.

Ritenendo che tale legge austriaca, che impone ai fornitori di servizi di piattaforme di comunicazione, siano essi stabiliti in Austria o altrove, una serie di obblighi in materia di controllo e di segnalazione dei contenuti asseritamente illeciti, non dovesse essere loro applicata, tali società hanno proposto dei ricorsi avverso le decisioni della KommAustria. Tali ricorsi sono stati respinti in primo grado.

¹⁴¹ Sentenza del 10 aprile 2018, Uber France (C-320/16, [EU:C:2018:221](#)).

¹⁴² Sentenza del 30 aprile 1996, CIA Security International (C-194/94, [EU:C:1996:172](#)).

¹⁴³ Ossia al Bundesgesetz über Maßnahmen zum Schutz der Nutzer auf Kommunikationsplattformen (Kommunikationsplattformen-Gesetz) (legge federale recante misure di protezione degli utenti di piattaforme di comunicazione) (BGBl. I, 151/2020).

A seguito di tale rigetto, dette società hanno proposto ricorsi per «Revision» dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria). A sostegno di tali ricorsi, esse deducono, in particolare, che gli obblighi istituiti dalla legge austriaca sarebbero sproporzionati e incompatibili con la libera circolazione dei servizi della società dell'informazione e con il principio del controllo di tali servizi da parte dello Stato membro di origine, in altri termini, da parte dello Stato nel cui territorio è stabilito il prestatore di servizi, previsto dalla direttiva sul commercio elettronico ¹⁴⁴.

Nutrendo dubbi sulla compatibilità della legge austriaca e degli obblighi che essa impone ai prestatori di servizi con la direttiva sul commercio elettronico, che prevede la facoltà per uno Stato membro diverso da quello d'origine di derogare, a determinate condizioni, al principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione, la Corte amministrativa ha adito la Corte in via pregiudiziale in ordine all'interpretazione di tale direttiva.

Nella sua sentenza, la Corte si pronuncia sulla questione se uno Stato membro di destinazione di servizi della società dell'informazione possa derogare alla libera circolazione di tali servizi adottando non solo provvedimenti individuali e concreti, ma anche provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi e, concretamente, se tali provvedimenti possano rientrare nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva sul commercio elettronico ¹⁴⁵.

Anzitutto, la Corte rileva che la possibilità di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione riguarda, secondo i termini della direttiva sul commercio elettronico, un «determinato servizio della società dell'informazione». In tale contesto, l'uso della parola «determinato» tende a indicare che il servizio così considerato dev'essere inteso come un servizio individualizzato. Di conseguenza, gli Stati membri non possono adottare provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi.

Tale valutazione non è rimessa in discussione dal fatto che la direttiva sul commercio elettronico utilizzi la nozione di «provvedimenti». Infatti, facendo ricorso a tale termine ampio e generale, il legislatore dell'Unione europea ha lasciato alla discrezionalità degli Stati membri la natura e la forma dei provvedimenti che essi possono adottare per derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione. Per contro, il ricorso a tale termine non pregiudica affatto la sostanza e il contenuto sostanziale di tali provvedimenti.

¹⁴⁴ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (GU 2000, L 178, pag. 1) (in prosieguo: la «direttiva sul commercio elettronico»).

¹⁴⁵ Articolo 3, paragrafo 4, della direttiva sul commercio elettronico.

La Corte osserva poi che tale interpretazione letterale è corroborata dall'analisi contestuale della direttiva sul commercio elettronico.

Infatti, la possibilità di derogare al principio della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione è subordinata alla condizione secondo la quale lo Stato membro di destinazione di tali servizi deve previamente chiedere allo Stato membro di origine di questi ultimi di adottare provvedimenti ¹⁴⁶, il che presuppone la possibilità di identificare i prestatori e, di conseguenza, gli Stati membri interessati. Orbene, se gli Stati membri fossero autorizzati a limitare la libera circolazione di tali servizi mediante provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, una siffatta identificazione sarebbe, se non impossibile, quantomeno eccessivamente difficile, cosicché gli Stati membri non sarebbero in grado di rispettare tale condizione.

Infine, la Corte sottolinea che la direttiva sul commercio elettronico si basa sull'applicazione dei principi del controllo nello Stato membro di origine e del reciproco riconoscimento, di modo tale che, nel quadro dell'ambito regolamentato ¹⁴⁷, i servizi della società dell'informazione sono disciplinati unicamente nello Stato membro nel cui territorio sono stabiliti i prestatori di tali servizi. Orbene, se gli Stati membri di destinazione fossero autorizzati ad adottare provvedimenti di carattere generale e astratto applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di una categoria di tali servizi, indipendentemente dal fatto che esso sia stabilito o meno in quest'ultimo Stato membro, il principio del controllo nello Stato membro di origine sarebbe rimesso in discussione. Infatti, tale principio genera una ripartizione della competenza normativa tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro di destinazione. Orbene, autorizzare quest'ultimo Stato ad adottare tali provvedimenti provocherebbe uno sconfinamento nella competenza normativa dello Stato membro di origine e avrebbe l'effetto di assoggettare tali prestatori tanto alla normativa di tale Stato quanto a quella dello Stato membro o degli Stati membri di destinazione. Rimettere in discussione tale principio pregiudicherebbe il sistema e gli obiettivi della direttiva sul commercio elettronico. Peraltro, consentire allo Stato membro di destinazione di adottare siffatti provvedimenti minerebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri e sarebbe in contrasto con il principio del reciproco riconoscimento.

Inoltre, la Corte osserva che la direttiva sul commercio elettronico mira a sopprimere gli ostacoli giuridici al buon funzionamento del mercato interno che risiedono nella divergenza delle normative nonché nell'incertezza giuridica dei regimi nazionali applicabili a tali servizi. Orbene, la possibilità di adottare i provvedimenti summenzionati equivarrebbe, in definitiva, ad assoggettare i prestatori di servizi interessati a normative diverse e, pertanto, a reintrodurre gli ostacoli giuridici alla libera prestazione che tale direttiva intende sopprimere.

¹⁴⁶ Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), della direttiva sul commercio elettronico.

¹⁴⁷ Ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della direttiva sul commercio elettronico.

Pertanto, la Corte conclude che provvedimenti generali e astratti riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi non rientrano nella nozione di «provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione» ai sensi della direttiva sul commercio elettronico.

7. IVA

Sentenze del 5 marzo 2015, Commissione/Francia (C-479/13, [EU:C:2015:141](#)) e Commissione/Lussemburgo (C-502/13, [EU:C:2015:143](#))

In Francia e in Lussemburgo la fornitura di libri elettronici era soggetta a un'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA). Pertanto, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicavano rispettivamente un'aliquota dell'IVA del 5,5% e del 3% alla fornitura di libri elettronici (o digitali).

I libri elettronici di cui trattasi comprendevano i libri in formato elettronico forniti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua («streaming») a partire da un sito Internet per essere consultati su un computer, uno smartphone, un lettore di libri elettronici («ebook reader») o qualsiasi altro sistema di lettura. La Commissione europea ha chiesto alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva IVA ¹⁴⁸.

La Corte ha dichiarato che uno Stato membro che applica un'aliquota ridotta dell'IVA alla fornitura di libri digitali o elettronici non adempie gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 96 e 98 della direttiva 2006/112/CE e del regolamento (UE) n. 282/2011 ¹⁴⁹.

Infatti, dalla formulazione del punto 6 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE risulta che l'aliquota ridotta dell'IVA è applicabile all'operazione consistente nel fornire un libro che si trova su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, ai fini della sua lettura, di un supporto fisico, quale un computer, un simile supporto non è tuttavia incluso nella fornitura di libri elettronici. Inoltre, come risulta dall'articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, di detta direttiva, il legislatore dell'Unione ha deciso di escludere ogni possibilità di applicare un'aliquota ridotta dell'IVA ai servizi forniti per via elettronica. Orbene, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo,

¹⁴⁸ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

¹⁴⁹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).

dato che essa non può essere considerata come una cessione di beni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva, non potendosi i libri elettronici qualificare come beni materiali. Parimenti, la fornitura di libri elettronici risponde alla definizione di servizi forniti per via elettronica contenuta nell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 282/2011.

Siffatta interpretazione non può essere rimessa in discussione dal principio di neutralità fiscale, dato che tale principio non consente di estendere l'ambito d'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA in assenza di una disposizione non equivoca.

Sentenza del 7 marzo 2017 (Grande Sezione), RPO (C-390/15, [EU:C:2017:174](#))

Conformemente alla direttiva IVA ¹⁵⁰, gli Stati membri potevano applicare un'aliquota ridotta dell'IVA alle pubblicazioni su carta quali i libri, i giornali e i periodici. Per contro, le pubblicazioni digitali dovevano essere assoggettate alla normale aliquota IVA, ad eccezione dei libri digitali forniti su un supporto fisico (ad esempio, un CD-ROM). Il Trybunał Konstytucyjny (Corte costituzionale, Polonia), adito dal mediatore polacco, nutrivà dubbi sulla validità di tale differenza di imposizione. Esso ha chiesto alla Corte di giustizia, da un lato, se la stessa sia compatibile con il principio della parità di trattamento e, dall'altro, se il Parlamento europeo sia stato sufficientemente coinvolto nel procedimento legislativo.

Secondo la Corte, l'obbligo di consultare il Parlamento nel corso del procedimento legislativo, nei casi previsti dal Trattato, implica che esso sia nuovamente consultato ogni volta che l'atto infine adottato, considerato complessivamente, sia diverso quanto alla sua stessa sostanza da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccetto i casi in cui gli emendamenti corrispondono essenzialmente al desiderio espresso dal Parlamento stesso.

Occorre constatare che il testo del punto 6 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE modificata non è altro che una semplificazione redazionale del testo contenuto nella proposta di direttiva e la cui sostanza è stata integralmente mantenuta.

Inoltre, dall'esame delle questioni pregiudiziali non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità del punto 6 dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE o dell'articolo 98, paragrafo 2, di tale direttiva, in combinato disposto con il punto 6 dell'allegato III della medesima.

Si deve constatare che la fornitura di libri digitali su qualsiasi tipo di supporto fisico, da un lato, e la fornitura di libri digitali per via elettronica, dall'altro, costituiscono situazioni comparabili. Si deve ritenere che tali disposizioni instaurino una differenza di

¹⁵⁰ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1), nella versione risultante dalla direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le aliquote ridotte dell'imposta sul valore aggiunto (GU 2009, L 116, pag. 18).

trattamento tra due situazioni peraltro comparabili sotto il profilo dell'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione. Qualora si constati una differenza di tal genere, il principio della parità di trattamento non risulta tuttavia violato se tale differenza è debitamente giustificata. Ciò avviene quando la differenza di trattamento è collegata a un legittimo scopo perseguito dalla misura che ha l'effetto di instaurare una differenza siffatta e quest'ultima sia proporzionata a tale scopo.

In tale contesto, resta inteso che il legislatore dell'Unione è chiamato, quando adotta una misura di carattere fiscale, a operare scelte di natura politica, economica e sociale, nonché a stabilire un ordine di priorità tra interessi divergenti o a effettuare valutazioni complesse. Di conseguenza, occorre riconoscergli, in tale ambito, un ampio potere discrezionale, di modo che il controllo giurisdizionale si deve limitare al controllo dell'errore manifesto. Dalle spiegazioni del Consiglio e della Commissione risulta infatti che si è ritenuto necessario assoggettare i servizi forniti per via elettronica a norme chiare, semplici e uniformi, affinché l'aliquota IVA applicabile a tali servizi potesse essere stabilita con certezza e la gestione di tale imposta da parte dei soggetti passivi e delle amministrazioni fiscali nazionali fosse così facilitata. A tale riguardo, la possibilità di applicare un'aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri digitali per via elettronica equivarrebbe a pregiudicare la coerenza d'insieme della misura voluta dal legislatore dell'Unione.



CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

Direzione della Ricerca e documentazione

Luglio 2024